

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 284

presentata dai Consiglieri regionali
GIAGONI - MULA - SECHI - MURA - CERA - CANU - CAREDDA

il 13 agosto 2021

Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Articolo 1

Commi 1-5. A seguito del verificarsi della grave serie di incendi verificatisi tra il 23 e il 30 luglio 2021, che ha colpito una area vasta di oltre 20.000 ettari solo nel perimetro del Montiferru, nell'Oriistanese si è immediatamente preso atto degli effetti disastrosi sul patrimonio boschivo, sulla distruzione di intere aziende agricole e artigianali.

La stima dei danni è ancora in corso, ma si ritiene necessario intervenire con interventi emergenziali. A tal fine il comma 1 prevede l'istituzione di un fondo speciale a disposizione della Direzione generale della Regione competente in materia di protezione civile con dotazione iniziale per il 2021 pari a euro 10.000.000 per l'erogazione di contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive comprese quelle agricole che siano stati danneggiati dall'incendio, nei limiti delle risorse disponibili, destinato al ripristino delle condizioni normali di vita dei privati cittadini e alla ripresa delle attività produttive. Il contributo a fondo perduto è destinato a favore dei soggetti privati quale ristoro dei danni subiti dall'abitazione principale e dei beni mobili e mobili registrati e dei titolari di attività economiche e produttive per i danni subiti agli immobili nei quali si svolge l'attività o ai beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività.

Il comma 2 prevede l'istituzione di un fondo pari a euro 7.000.000, destinato alla concessione di contributi a favore degli enti locali e dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna per interventi urgenti di ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate e delle condizioni di sicurezza, nonché per interventi di rivolti alla mitigazione del dissesto idrogeologico nelle aree interessate dell'incendio. Tale fondo sarà diviso tra le Direzioni della Regione competenti in materia di protezione civile e di tutela della natura e del patrimonio boschivo secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Il comma 5 destinata 3.000.000 ai primi urgenti interventi in favore degli imprenditori agricoli che hanno subito danni alle scorte a seguito dell'incendio per il tramite degli enti locali.

Articolo 2

Comma 1. A seguito del protrarsi degli effetti economici negativi dell'emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19, lo Stato con l'articolo 23 del decreto legge "Sostegni" (decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19)) ha incrementato per l'anno 2021 il fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19) di ulteriori 260 milioni di euro a favore delle sole autonomie speciali per il ristoro delle minori entrate tributarie. Ai sensi del comma 2 del predetto articolo 23, tale ristoro è attuato mediante la riduzione del concorso alla finanza pubblica della Sardegna per il 2021, di euro 88.220.000. La presente norma autorizza la Regione ad iscrivere tale somma nelle entrate del bilancio regionale per l'anno 2021.

Comma 2. La norma rinvia al dettaglio delle modifiche apportate alle autorizzazioni di spesa della tabella A "Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spese disposte da leggi regionali" di cui all'articolo 1, comma 2 della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021) inserite nella tabella A della presente legge.

Comma 3. La norma rinvia al dettaglio delle modifiche apportate alle autorizzazioni di spesa della tabella C "Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rimodulazioni di spese disposte da leggi regionali (come da lettera d), All. 4.1, par. 7, Dlgs. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni" di cui all'articolo 1, comma 2 della legge regionale n. 4 del 2021 a seguito di rimodulazioni di cronoprogramma di interventi finanziati con legge, inserite nella tabella E della presente legge.

Articolo 3

Comma 1. La norma autorizza la realizzazione di interventi finanziati attraverso contributi di parte corrente per il cui dettaglio si rimanda alla tabella B che contiene gli interventi suddetti destinati a differenti soggetti e distinti per macro aree, quale supporto finanziario a settori e ambiti colpiti dalla crisi di periodo.

Comma 2. La norma prevede l'autorizzazione di spesa per il finanziamento di investimenti. Per il dettaglio, si rimanda alla Tabella C che contiene l'elenco di interventi di parte capitale destinati a differenti soggetti e distinti per macro aree finanziati dal margine corrente del bilancio in quanto non finanziabili per natura e destinazione dalle risorse dell'accordo Stato-Regione e successive modifiche

Comma 3. Si rimanda alla tabella D che contiene interventi di parte capitale destinati a differenti soggetti e distinti per macro aree finanziati dalle risorse dell'accordo Stato-Regione, ratificato con l'articolo 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come modificato dall'articolo 1, comma 814, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).

Articolo 4

Comma 1. L'articolo 9 "Uffici stampa" della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), come modificato dall'articolo 25 bis, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), prevede al

comma 5, ultimo periodo, che "Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti". Secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge medesima le predette disposizioni "costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano, altresì, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione".

In ragione dell'approssimarsi del termine previsto dal citato articolo 25 bis, legge n. 26 del 2019, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 43/6 del 29 ottobre 2019 con la quale ha adottato, anche in via transitoria, gli indirizzi per la contrattazione collettiva da inviare al Comitato per la rappresentanza negoziale (Co.Ra.N.), per la definizione del trattamento giuridico ed economico dei giornalisti della Regione e degli enti ed agenzie regionali.

La Giunta regionale, dovendo adottare in via definitiva la delibera con ulteriori gli indirizzi necessari all'avvio della contrattazione collettiva destinata ad introdurre nel CCRL la disciplina specifica destinata ai giornalisti, e dovendo garantire la copertura finanziaria agli istituti da introdurre, ha la necessità di disporre delle risorse sinora destinate alla contrattazione integrativa dei medesimi, al fine di garantire copertura finanziaria agli istituti che saranno previsti nel contratto.

Comma 2. Sono incrementate le risorse destinate alla contrattazione collettiva regionale ex comma 1,

articolo 10, legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019) da destinare ai seguenti istituti contrattuali:

- lavoro agile e telelavoro;
- ridefinizione delle prerogative sindacali alla luce della divisione dei due comparti, CFVA e amministrazione, sia quanto ai permessi che al contingente dei distacchi;
- disciplina destinata alle figure professionali che comportano l'iscrizione ad albi professionali ovvero compiti tecnico scientifici e di ricerca.

Comma 3. La norma proposta sostituisce il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) al fine di incrementare il limite annuo di risorse da destinare alle spese per studi, ricerche e consulenze che passa da euro 436.000 euro 540.000, non più soggetto ai limiti imposti dallo spending review.

Comma 4. La norma modifica il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27 (Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)) concernente le contribuzioni a favore del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale (FITQ) e ha come obiettivo quella di omogeneizzare al 3,5 per cento le aliquote contributive a carico dell'Amministrazione regionale e a carico del personale dipendente finalizzate ad alimentare la posizione individuale per l'erogazione della rendita vitalizia di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 27 del 2011. In particolare, l'aliquota a carico dell'Amministrazione regionale viene incrementata dallo 0,59 per cento al 3,5 per cento mentre quella a carico del personale viene ridotta dal 5 per cento al 3,5 per cento.

Gli oneri corrispondenti all'incremento dell'aliquota a carico dell'Amministrazione regionale sono quantificati in euro 4.645.201 in ragione annua.

Comma 5. Si riconduce al contributo annuo all'Agenzia FoReSTAS l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 16, della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 (Quarta variazione al bi-

lancio 2019-2021 e disposizioni varie), relativa l'omogeneizzazione dei trattamenti retributivi dei dipendenti dell'Agenzia regionale FoReSTAS con quelli del personale del comparto di contrattazione regionale

Commi 6, 7 e 8. Il servizio mensa è un necessario supporto di ristoro psico-fisico da assicurare al personale, regionale e non regionale (individuato sulla base di specifici accordi e convenzioni), impegnato in attività di protezione civile e antincendio durante i servizi disposti per 9 o più ore consecutive nelle sale operative e nelle basi antincendio. La ratio del riconoscimento del diritto al servizio mensa fa riferimento all'impossibilità di interrompere il servizio al fine di recarsi presso il proprio domicilio per consumare il pasto.

Il personale usufruisce del servizio solo nei momenti del turno in cui è possibile spostarsi per la consumazione, e in modo scaglionato, così da assicurare la continua presenza di operatori attivi in base/sala.

Si tratta con tutta evidenza di servizi disagiati che richiedono lunghe permanenze in operatività, spesso oltre le nove ore di servizio ordinario, mantenendo elevati livelli di concentrazione ed efficienza fisica.

Si reputa necessario riconoscere la spettanza del servizio mensa in relazione ai servizi descritti, destinato al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, a quello della Protezione civile e a quello appartenente ad altre Istituzioni, quando assegnati alle sale operative e alle basi regionali antincendio.

Il servizio mensa ha carattere obbligatorio e non può essere facoltativamente sostituito dal buono pasto ordinario. Il servizio garantisce infatti l'apporto calorico necessario per espletare il servizio nelle migliori condizioni.

La proposta si estende anche al supporto alimentare da assicurare al personale regionale impegnato in modo prolungato in attività operative (sia nelle sale, che sul campo) derivanti da situazioni di emergenza di protezione civile o antincendio. L'istituto è riconosciuto e regolato per il personale delle forze di polizia dalla legge 18 maggio 1989, n. 203 (Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121), così come applicata secondo le indicazioni contenute nella recente circolare.

Commi 9, 10 e 11. Le norme si pongono l'obiettivo di includere l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) nel comparto unico di contrattazione, comprendente le altre amministrazioni integrate nel sistema Regione così come previsto dall'articolo 58 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

La legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)), istitutiva dell'Agenzia, prevedeva infatti che al personale dipendente, dirigente e non, si applicasse il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'Area sanità.

Ciò è stato fonte, sul piano operativo, di numerosi problemi rispetto alle esigenze, alla tipologia e alla specificità dei compiti svolti dall'Agenzia, ente profondamente diverso, per la natura stessa delle sue attribuzioni, dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

L'ASSOARPA, che rappresenta gli interessi delle agenzie per la protezione dell'ambiente su tutto il territorio nazionale, ha rimarcato più volte nelle varie sedi istituzionali l'inadeguatezza di questo CCNL, ritenendo più appropriato il CCNL applicato nelle regioni e nelle autonomie locali, anche in considerazione della vocazione territoriale regionale tipica delle agenzie stesse. Su tale linea si sono

peraltro attestate due regioni a statuto speciale come la Valle d'Aosta e il Friuli Venezia Giulia e la Regione Lombardia, che hanno esteso le norme disciplinanti i rapporti giuridici ed economici dei loro dipendenti alle rispettive agenzie per la protezione dell'ambiente.

Se, infatti, poteva avere un senso applicare il CCNL sanità nella fase di avvio delle ARPA, al fine di garantirne l'immediata operatività, da cui proveniva la gran parte del personale ad esse trasferito, alla lunga l'esperienza ultradecennale delle agenzie ha mostrato come questo contratto e i suoi istituti presentino innumerevoli criticità rispetto alla gestione e allo sviluppo professionale delle risorse umane e ai compiti svolti in campo ambientale.

Nel contesto del sistema Regione varato con la legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione), l'ARPAS rimane l'unico ente al di fuori del comparto unico di contrattazione. Al di là delle difficoltà operative sopraccennate, ciò determina sostanziali differenze di trattamento, sia sotto l'aspetto giuridico che sotto il profilo economico, rispetto agli altri dipendenti del comparto regionale.

La collocazione dei suoi dipendenti all'interno del ruolo unico regionale favorirebbe una razionalizzazione che, prendendo le mosse dalla mobilità del personale all'interno dello stesso sistema Regione, consentirebbe all'Agenzia di far fronte alle attuali gravi carenze d'organico, senza maggiori oneri a carico della finanza regionale. Le ricadute positive dal punto di vista organizzativo, in una logica di integrazione regionale, genererebbero infatti economie di scala che andrebbero a compensare i costi aggiuntivi per gli adeguamenti retributivi del personale dipendente nel passaggio dal CCNL al CCRL.

È innegabile la dicotomia esistente tra l'aver annoverato l'ARPAS tra gli enti facenti parte del sistema Regione e, dunque, soggetti alla legge regionale n. 31 del 1998, e lo status attuale del suo personale dipendente, collocato al di fuori del ruolo unico regionale.

Sotto l'aspetto previdenziale non vi sarebbero ugualmente modifiche, essendo il relativo trattamento già uniforme e di natura pubblicistica come quello applicato agli altri dipendenti del comparto ex INPDAP (CPDEL e INADEL) dell'INPS. L'impegno finanziario che ne deriva, pertanto, è solamente finalizzato agli adeguamenti retributivi del personale dirigente e non dirigente nel passaggio dal CCNL sanità al CCRL.

Comma 12. La norma prevede ulteriori risorse per i compensi per il lavoro straordinario e le indennità accessorie a favore del personale impegnato nell'Amministrazione regionale nella gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Articolo 5

Comma 1. Con la norma si modifica la copertura finanziaria e si riduce il costo dell'intervento, ipotizzando un budget massimo annuo di euro 10.000 per ciascun componente del Nucleo tecnico, parametrato sul numero di 10 componenti, così come definiti nella deliberazione della Giunta regionale n. 2/25 del 21 gennaio 2021 recante "Legge regionale n. 23 del 2005, articoli 38, 40, 41. Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008, articolo 39, comma 3. Deliberazione della Giunta regionale n. 53/7 del 29.10.2018. Strutture sociali: attuazione delle disposizioni vigenti sull'accreditamento", con la quale la Direzione generale delle politiche sociali è stata incaricata di predisporre un avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse, prioritariamente all'interno del sistema Regione, per la costituzione del Nucleo tecnico (NT) per l'accreditamento. La spesa garantisce due sopralluoghi settimanali per un totale di circa 96 sopralluoghi annui che consentirebbero l'accreditamento di oltre due terzi delle strutture per minori in un solo anno.

Comma 2. La disposizione è finalizzata alla istituzionalizzazione dell'Ufficio interventi civili presso la Procura della repubblica con sede a Cagliari e delle sue funzioni strategiche e imprescindibili nella tutela dei minori avviati nelle comunità.

Comma 3. Si autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 finalizzata alla concessione di un contributo a favore delle Diocesi proprietarie di strutture destinate al sostegno delle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di Asperger e sclerosi multipla per la gestione delle stesse. Il contributo è legato al perfezionamento della procedura di accreditamento.

Comma 4. Con la norma proposta si intende estendere, assoggettandolo alla medesima disciplina, anche alle lavoratrici e ai lavoratori addetti ai servizi mensa e pulizie nei Servizi scolastici di istruzione il bonus di 800 euro mensili già previsto dalla lettera b), comma 3, articolo 7, della legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 (Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio) a favore delle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti nei Servizi scolastici di istruzione degli studenti con disabilità e in situazioni di svantaggio.

La ratio di tale estensione è da rinvenirsi nella circostanza che i beneficiari individuati dalla norma versano nelle medesime condizioni dei soggetti di cui alla richiamata norma della legge n. 15 del 2020.

Per la quantificazione delle risorse si è proceduto a verificare il numero di domande pervenute ai Comuni di Cagliari e di Sassari da parte dei succitati lavoratori, domande non accolte in quanto tale fattispecie non era contemplata nella norma originaria. In particolare si è rilevato che a Cagliari gli operatori che hanno fatto domanda e non hanno avuto accesso al beneficio sono 200, a Sassari 108. Con un bonus di 800 euro per un periodo di due mesi, si avrebbe un fabbisogno di euro 492.800.

Comma 5. La norma proposta ha la finalità di garantire la possibilità di assicurare l'erogazione di servizi integrati alla persona tramite il potenziamento degli uffici di piano negli ambiti PLUS. L'incremento della spesa di euro 1.625.000 consentirebbe a ciascun PLUS di dotarsi di 2 figure aggiuntive.

L'esigenza è stata ampiamente rappresentata nel corso degli ultimi incontri con i PLUS che hanno espresso forti preoccupazioni legate alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, anche alla luce del fatto che la figura dell'assistente sociale deve essere dedicata al pieno espletamento dei servizi alla persona e che occorre nel contempo assicurare le attività connesse alla gestione delle risorse e degli adempimenti contabili, nonché tutti gli adempimenti propedeutici al buon esito delle procedure di evidenza pubblica.

Commi 6 e 7. La proposta normativa in parola consente di dare attuazione a quanto disposto all'articolo 1, comma 7 quater, del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena), introdotto dall'articolo 1 della legge di conversione 6 maggio 2021, n. 61, ovvero la facoltà per la regione di sostenere costi di funzionamento ospedale "Mater Olbia attraverso l'utilizzo di una quota del budget 2021 assegnato dalla legge regionale 31 luglio 2019, n. 12 (Prima variazione di bilancio per l'avvio delle attività del "Mater Olbia") nonché delle risorse non interamente utilizzate per le finalità di cui dall'articolo 3, comma 11, della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5 (Bilancio di previsione triennale 2021-2023).

Comma 8. Poiché l'ARNAS ha riversato alla Regione la somma di euro 76.044,20 a seguito della realizzazione di risparmi di spesa sulle risorse assegnate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 34/13 del 3 luglio 2018, la norma autorizza l'utilizzo di quota parte di tali economie, accertate e riscosse in conto entrate del **I bilancio** della Regione nel 2021, all'attuazione da parte della stessa azienda del percorso di clinical costing.

Comma 9. Al fine di eliminare le differenze di trattamento economico dei dipendenti delle varie strutture sanitarie e dall'altro prevedere la possibilità di erogare incentivi per il personale dipendente del servizio sanitario regionale che sceglie una sede disagiata, è autorizzata la spesa annua di 13 milioni a regime. La quantificazione per il primo anno in corso è di euro 5.500.000, in quanto parametrata a circa 5 mesi.

Comma 10. La disposizione integra le risorse regionali già previste per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive a tutto il personale dipendente del Servizio sanitario regionale al fine di ottimizzare e velocizzare la campagna vaccinale della Regione anche in ottemperanza alle disposizioni normative nazionali.

Comma 11. Il nuovo accordo nazionale per la specialistica 2020, all'articolo 43, comma 4, lettera b), prevede che i veterinari a tempo indeterminato e determinato partecipino al fondo del riparto per la ponderazione qualitativa delle quote orarie dal 1° gennaio 2019. Con la presente norma si dà attuazione all'accordo suddetto prevedendo adeguata copertura finanziaria agli accordi integrativi regionali per la medicina specialistica ambulatoriale interna. L'incremento dello stanziamento destinato al presente intervento è determinato in euro 205.000 annui. La norma per il 2021 prevede un'autorizzazione di spesa di euro 615.000, pari ad un triennio, in quanto ai sensi dell'accordo è necessario dare copertura anche alle annualità pregresse 2019 e 2020.

Comma 12. La norma proposta ha la finalità di supportare l'attività del Nucleo tecnico per l'autorizzazione e accreditamento, organismo tecnicamente accreditante della Regione, finalizzata all'adempiimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e le province del 18 febbraio 2015, repertorio atti n. 32/CRS nella parte in cui si prevede la terzietà della valutazione rispetto all'istruttoria condotta dal responsabile del Procedimento e dai gruppi di verifica e al soggetto che adotta l'Atto di autorizzazione/accreditamento.

Comma 13. L'articolo 3, comma 12, della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021) stabilisce che "Ai fini del potenziamento della medicina specialistica ambulatoriale extra-ospedaliera, una quota pari a euro 4.069.048 a valere sulle disponibilità recate dalla missione 13 - programma 01 - titolo 1 (SC05.0001) e una quota pari a euro 560.618 a valere sulle disponibilità recate dalla missione 13 - programma 03 - titolo 1 (SC05.6003) è destinata, a favore dell'ATS, ad integrazione del finanziamento degli accordi integrativi regionali per la medicina specialistica ambulatoriale interna". Si rende necessario integrare le risorse prevedendo uno stanziamento negli anni 2021, 2022 e 2023 complessivamente pari a euro 8.500.000.

Comma 14. La presente previsione normativa è finalizzata al potenziamento della medicina dell'emergenza territoriale (118) attraverso ulteriori assunzioni di medici dell'emergenza sanitaria territoriale, incrementando il fondo sanitario regionale e il relativo fondo AIR nel triennio.

Commi 15-16. La norma autorizza le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità nei rispettivi bilanci, ad avviare le procedure selettive di cui all'articolo 2, comma 5 bis del decreto legislativo 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), per l'assunzione di personale a tempo indeterminato valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Tale procedimento deve essere avviato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Comma 17. Con la norma si intende garantire la presa in carico dei pazienti di salute mentale provenienti dagli ex ospedali psichiatrici (OP) ricollocati sulla base delle valutazioni cliniche effettuate dai dipartimenti di salute mentale e delle UVT, in maniera tale da garantire appropriatezza delle pre-

se in carico, qualificare i servizi e razionalizzare la spesa anche al fine di definire in maniera più precisa il perimetro sanitario.

Una parte dei pazienti in questione sono stati già ricollocati in strutture idonee alla presa in carico residua al momento circa 32 pazienti per i quali si prevede un costo medio aggiuntivo di circa 31.000 euro annui a paziente, tale quota va a sommarsi alla componente sanitaria che resta in capo al servizio sanitario regionale.

Articolo 6

Comma 1. A seguito della chiusura al pubblico necessaria per il contenimento del contagio da Covid-19, nei soli mesi di marzo, aprile e maggio 2020, il numero di mancati ingressi alle strutture museali statali è stato pari a circa 19 milioni, con una perdita, in termini di mancati incassi, di circa 78 milioni di euro.

Tale dato, riscontrato anche nei musei di ente locale della Regione, ha messo a rischio l'equilibrio economico-finanziario di molti musei, specie per quelli che non risultano ricompresi nei progetti di gestione di musei e siti archeologici finanziati.

In tal senso, risulta necessario garantire un sostegno a quei musei che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale, dimostrandosi particolarmente virtuosi e attenti alla qualità dei servizi culturali offerti nonché all'adeguamento strutturale degli edifici.

Inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 33/21 dell'8 agosto 2013 ha avviato il Procedimento di riconoscimento dei musei e delle raccolte museali regionali, previsto dall'articolo 19 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), inizialmente rivolto unicamente ai musei regionali, degli enti locali e dei consorzi di enti locali, fondazioni e associazioni cui partecipano gli enti locali e successivamente, con la deliberazione della Giunta regionale n. 50/23 del 20 settembre 2016, ha allargato anche ai musei e alle raccolte museali del territorio regionale ai musei e alle raccolte museali di "interesse locale", la cui titolarità è di enti pubblici non statali, enti ecclesiastici e soggetti privati. L'ottenimento del riconoscimento regionale è subordinato al rispetto di standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni degli istituti e dei luoghi della cultura definiti a livello nazionale e internazionale.

Il riconoscimento è indispensabile per l'inserimento delle strutture museali de quo nell'Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 14 del 2006, istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 26/4 dell'11 maggio 2016 e approvato con il decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport 10 giugno 2016, n. 2 (Albo regionale degli Istituti e dei Luoghi della cultura. Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 19) che ne prevede l'aggiornamento annuale. Il riconoscimento, peraltro, rappresenta un requisito indispensabile per aderire al Sistema museale della Sardegna di cui all'articolo 12 della citata legge regionale n. 14 del 2006.

Comma 2. La norma prevede un sostegno alla copertura dei costi di funzionamento per l'anno 2021 del sistema museale di proprietà di enti pubblici o di Fondazioni operanti nel campo culturale, che non siano già beneficiari di contributi regionali per la gestione, previsti dalla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 (Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione), dalla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000) e dall'articolo 21 della legge regionale n. 14 del 2006.

Comma 3. L'allestimento del museo del Marghine era stato finanziato per un importo complessivo di euro 100.000,00, con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport n. 70, prot. n. 2051 del 18 dicembre 2009, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 21, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 14 del 2006 "anche attraverso

trasferimenti di risorse ordinarie agli enti locali da destinarsi, in base agli indirizzi del Piano regionale di cui all'articolo 7, per: a) la costituzione, il funzionamento e l'incremento dei musei di ente locale e di interesse locale". Il comune ha ricevuto regolarmente la somma di euro 75.000, mentre il saldo è stato erroneamente cancellato dal bilancio regionale. Pertanto con la presente norma si intende riscrivere in bilancio le somme erroneamente cancellate, al fine di provvedere alla copertura dell'obbligazione ancora esistente.

Comma 4. La deliberazione della Giunta regionale n. 2/29 del 16 gennaio 2020 ha istituito l'Ecomuseo del Parco di Porto Conte, territorialmente coincidente con l'area dell'attuale Parco naturale regionale di Porto Conte, in agro di Alghero, quale istituzione culturale volta a rappresentare, valorizzare e comunicare al pubblico i caratteri, il paesaggio, la memoria e l'identità di un territorio e della popolazione che vi è storicamente insediata, anche al fine di orientarne lo sviluppo futuro in una logica di sostenibilità, responsabilità e partecipazione dei soggetti pubblici e privati e della comunità locale in senso lato. La norma si fonda sull'esigenza di prevedere delle risorse in favore dell'unico ecomuseo istituito dalla Regione, al fine di garantire lo svolgimento delle attività istituzionali, di gestione e di valorizzazione condivisa dei territori e dei loro patrimoni anche attraverso il coinvolgimento delle comunità locali.

Comma 5. La fondazione Accademia casa dei popoli, culture e religioni nuovo umanesimo dell'incontro" per la realizzazione del progetto educativo interculturale pluriennale "Insieme per un umanesimo dell'educazione senza frontiere" in collaborazione con il MIUR e con l'Università degli studi di Sassari, finalizzato al raggiungimento degli scopi sociali di cui al proprio Statuto.

Comma 6. La presente norma si rende necessaria al fine di adeguare i teatri di proprietà dell'amministrazione regionale alle normative di sicurezza e alle disposizioni in materia di Covid.

Comma 7. Il finanziamento prevede la realizzazione di lavori di varia natura, resisi urgenti, anche al fine di evitare ulteriori situazioni di degrado, su tutto il complesso di Bonaria. A titolo meramente esemplificativo sono previste un insieme di lavorazioni finalizzate al risanamento dalle infiltrazioni ed a prevenire tali situazioni, interventi sugli intonaci, sulle superfici decorate, sull'organo ed interventi volti all'ampliamento museale attraverso il miglioramento del percorso espositivo mediante l'acquisto di nuove teche e la realizzazione del relativo impianto di illuminazione. Infine, il completamento dell'intervento di messa in sicurezza dell'intero complesso del Santuario di N.S. di Bonaria contro le scariche atmosferiche con la sistemazione di un adeguato impianto di protezione LPS esterno ed interno e relativi SPD, secondo le norme Comitato elettronico italiano (CEI).

Comma 8. Nel settembre 2020 si è costituita l'Associazione "La Sardegna verso l'Unesco" per dare personalità giuridica all'Istanza alla Commissione nazionale italiana Unesco, presentata in data 30 settembre 2020, volta all'inserimento dei Monumenti della civiltà nuragica nella "Tentative list" per la nomina nella Lista dei patrimoni dell'umanità.

L'associazione nasce dalla volontà di dare concretezza operativa, economica e quindi politica, al movimento popolare affine ai temi del patrimonio archeo-preistorico della Sardegna che, negli ultimi anni, ha assunto sempre più consistenza, sociale e numerica. È parte dell'Associazione il "Comitato scientifico" formato da oltre 30 docenti delle università sarde esperti nelle diverse discipline (archeologia, architettura, antropologia, etc) specificamente coinvolte nel progetto.

Numerosi sono i patrocini e le intese con diversi organi e successive modifiche e integrazioni, enti ed istituzioni, quali il CRS4, il DASS, gli atenei di Cagliari e Sassari oltre all'adesione di numerosissimi consigli comunali della Sardegna.

Successivamente alla presentazione dell'istanza la partecipazione popolare è cresciuta e si è diffusa come testimoniato dalla presenza nei social media, dalla ricchissima rassegna stampa oltre alla sempre crescente adesione comunale con oltre (ad oggi) 330 delibere comunali di adesione al progetto.

L'Associazione ha proseguito sino ai primi mesi del 2021, nelle attività di diffusione dei contenuti del progetto ma soprattutto ha interloquito con l'Ufficio del Ministero per i beni e le attività culturali preposto alla selezione della candidatura italiana per l'Unesco, registrando un forte apprezzamento per l'iniziativa ed i contenuti progettuali, e sta producendo le integrazioni documentali che hanno l'obiettivo di conseguire il riconoscimento per l'inserimento dell'istanza nella "Tentative list" italiana per l'Unesco. Si concluderebbe, in tal modo, la fase 1 del processo di riconoscimento dei monumenti della civiltà nuragica nella lista dei beni del patrimonio universale.

La successiva fase 2 consiste nella predisposizione del "Dossier Unesco" per l'esame da parte dell'Ufficio Unesco di Parigi, e delle sue agenzie di valutazione, dei requisiti finali per l'ammissione ufficiale alla lista del patrimonio universale. In questa fase dispiegherà la sua funzione il Comitato scientifico che dovrà curare il progetto del modello dei dati del sistema informativo territoriale in cui saranno riportate le informazioni del Patrimonio dei monumenti della civiltà nuragica e, inoltre, contribuire alla predisposizione del Piano di gestione e del connesso Piano di sviluppo territoriale nel rispetto delle linee guida e della manualistica prodotte dall'Unesco.

Dare riscontro a tale obbligo già nella fase progettuale, che si sviluppa dal 2021, è la componente più impegnativa e onerosa dell'iniziativa complessiva, per la quale dovranno essere programmati opportune risorse finanziarie ed attività sia di pianificazione che di interventi sul campo.

Il "Dossier per l'Unesco" (redatto anche in lingua inglese) è, in sintesi, un documento progettuale particolarmente corposo e completo che documenta, nel rispetto dei manuali Unesco, gli elevati aspetti scientifici dell'iniziativa, gli aspetti gestionali riguardanti, tra l'altro, la tutela dei beni, l'accessibilità dei siti e la sostenibilità economica dell'iniziativa, congiuntamente allo sviluppo di un vero e proprio piano integrato territoriale di sviluppo, funzionale alla stessa iniziativa. Nel nostro caso, in ragione dell'estensione e dell'intensità della presenza dei monumenti, il territorio interessato è l'intero territorio regionale.

Il "Dossier" verrà sviluppato sulla base dell'attività del Comitato tecnico scientifico, e delle collaborazioni già attivate con il Centro di ricerche, sviluppi e studi (CRS4), con il Distretto aereo spaziale della Sardegna (DASS) e con esperti in economia ed in progettazione territoriale integrata. Le attività, pertanto, dovranno riguardare, in successione:

- studio del modello dei dati di base (DDB) e sua correlazione con il Sistema Informativo territoriale (SIT)
- acquisizione epistolare o diretta dei DDB presso le istituzioni in cui sono conservati, riferiti ai siti del patrimonio nuragico e, in particolare, ai siti già fruiti e valorizzati, gestiti da guide e cooperativi, o semplicemente di grande rilevanza, relatività integrità e di grande potenziale di valorizzazione, quali, a mero titolo d'esempio: comune, località, categoria archeologica (complesso nuragico, villaggio, nuraghe), ubicazione (coordinate geografiche; catastali, foglio, mappali, proprietà area, estensione della superficie e dei perimetri (monumento o complesso; area di rispetto), descrizione tipologia, (tipologia monumento o complesso archeologico, caratteristiche sito), accessibilità, viabilità e/o mezzi pubblici, caratteristiche del paesaggio circostante, provvedimenti di tutela e salvaguardia esistenti (vincoli, recinzioni), eventuali manufatti funzionali alla fruizione e valorizzazione, provvedimenti per la valorizzazione (opere di restauro, pubblicazioni, depliant, etc.), monumenti archeologici correlati, musei del territorio (archeologici, naturalistici, etnografici e culturali in genere), rapporti col territorio;
- acquisizione diretta dei DDB mediante sopralluogo e rilievo ove necessario collazione e catalogazione dei DDB;
- studi scientifici di settore (archeologico, storico, architettonico, antropologico, etc.) ed elaborazione della relazione scientifica generale;
- studio delle modalità di tutela, protezione e sorveglianza in continuo;
- organizzazione e programmazione delle attività del Piano integrato territoriale e del Piano di gestione;

- studio geo-cartografico della distribuzione dei siti sopradetti in funzione di itinerari tematici archeologico/scientifici, turistico economici;
- rilievo e sintesi degli strumenti di pianificazione economica dei territori della Sardegna e della situazione di base;
- studio organizzativo ed economico del piano di gestione del progetto in relazione alle realtà amministrative e territoriali esistenti;
- verifiche in campo e in corso di progettazione dei dati acquisiti, compresi gli eventuali rilievi top-cartografici di verifica delle informazioni ottenute;
- studio di un prototipo di Sistema Informativo Territoriale e sua implementazione Relazione di sintesi, analisi e proposta.

Questa fase 2 ha una durata, comprese le necessarie interlocuzioni con l'Ufficio Unesco di Parigi, che si stima in minimo 12 mesi a decorrere dall'inserimento nella "Tentative liste" nel corso del primo semestre 2021. Le procedure Unesco prevedono infatti un intervallo minimo di "osservazione" della proposta di un anno prima della presentazione del "Dossier" a Parigi.

Il preventivo di costo dello "Studio del Dossier Unesco", con i contenuti di cui sopra, è stimato in 240.000 euro articolato su due esercizi finanziari (2021 e 2022).

L'attività dell'Associazione di promozione sociale "APS La Sardegna verso 'Unesco" si svilupperà sia per dare attuazione al "Dossier Unesco", sopra descritto nel corso del 2021 e nel 2022 (per un costo stimato in euro 240.000), sia nelle restanti attività canoniche di supporto alla gestione organizzativa della stessa Associazione (quali tenuta segreteria tecnica, affitto sede, cancelleria, servizio stampa e servizi di rete per una spesa prevista di 30.000 €/anno), sia ancora nello sviluppo di tutte le attività collaterali e di supporto all'obiettivo principale di conseguire l'iscrizione, coerenti con le finalità associative, tra le quali:

- studio e coordinamento dell'immagine pubblica dell'iniziativa; piano di comunicazione e sua attuazione; apertura e gestione degli strumenti informatici di comunicazione (euro 30.000 /1° anno; euro 20.000 /2° e 3° anno);
- produzione di strumenti di comunicazione (multimediali e tradizionali cartacei) per la conoscenza e la partecipazione popolare. (20.000 euro /1° anno)).
- iniziative volte a trasferire negli istituti scolastici il tema del patrimonio nuragico, il sistema dei Patrimoni dell'Umanità e la connessione con il paesaggio sardo. Convegni e webinar (20.000 euro /anno)
- tenuta dei rapporti con la Commissione nazionale italiana Unesco. Rimborsi spese e gettoni di presenza per i componenti del comitato scientifico (30 componenti) e logistica per le riunioni. (euro 20.000/anno) trascrizione, traduzioni, compilazione e stampa del Piano "Dossier Unesco" (euro 20.000/ 2°anno).

In considerazione delle esigenze finanziarie sopra prospettate è possibile articolare il finanziamento complessivamente necessario nei tre esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, di euro 560.000, come segue:

| Attività | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Dossier Unesco | 120.000 | 120.000 | |
| Attività canoniche associazione | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Altre attività | 90.000 | 80.000 | 60.000 |
| Totali | 240.000 | 230.000 | 90.000 |

Comma 9. Si autorizza un contributo straordinario all' unione italiana ciechi e ipovedenti per il progetto di lettura multimediale Grazia Deledda in esalettura in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dalla nascita.

Comma 10. La presente norma integra l'autorizzazione di spesa già prevista nella legge di stabilità al fine di consentire lo di soddisfare interamente il fabbisogno delle istanze presentate nei bandi relativi ai comparti delle piscine, palestre e scuole di danza, settori sportivi maggiormente colpiti dalla pandemia.

Comma 11. La pandemia ha messo a dura prova la sostenibilità economica delle attività delle società sportive, determinando cali di entrate soprattutto a causa delle limitazioni della presenza del pubblico, entrate fondamentali per le società che basano gran parte dell'equilibrio economico finanziario sugli introiti del botteghino. In questo contesto, la norma è finalizzata a compensare le minori entrate da biglietteria e i maggiori costi derivanti dalle restrizioni dovute all'applicazione delle misure di sicurezza obbligatorie causate dalla pandemia da Covid-19, sostenuti nelle annualità 2020 e 2021 da parte delle società sportive che rappresentano per la Sardegna l'espressione massima nelle rispettive discipline, che hanno determinato forti criticità nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021.

La spesa autorizzata, per l'anno 2021, pari a euro 10.000.000 si configura quale contributo straordinario per assicurare la continuità delle attività delle predette società, compensando in parte le difficoltà economico finanziarie per le stagioni interessate dalla pandemia a fronte delle garanzie del mantenimento l'equilibrio economico-finanziario da dimostrare anche attraverso la razionalizzazione della gestione economico-finanziaria.

Commi 12 e 13. Lo stanziamento consente di realizzare un piano di interventi per gli impianti sportivi gestiti e/o di proprietà di organismi sportivi privati. La norma, inoltre, prevede che il 40 per cento delle risorse sia destinato ad interventi su strutture utilizzate da parte degli sport con meno seguito, da individuarsi con delibera della Giunta regionale, che nell'anno successivo ospiteranno manifestazioni di rango internazionale.

Comma 14. Nell'ambito del programma degli interventi rivolti all'impiantistica sportiva con la norma si introduce la possibilità per la Regione di concedere contributi alle parrocchie al fine che le stesse possano provvedere alle spese di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi parrocchiali e l'acquisto di attrezzature. Considerato l'importante ruolo che svolgono le parrocchie anche come centri di aggregazione sociale.

Comma 15. La norma prevede una quota pari a 100.000 delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa articolo 26, comma 4, e articolo 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 è destinata alla promozione, valorizzazione e sviluppo della disciplina sportiva delle ASD e SSD.

Comma 16. In considerazione delle difficoltà organizzative derivanti dal prolungarsi della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, la norma consente alla commissione organizzatrice regionale per l'organizzazione dei giochi sportivi studenteschi, di poter destinare, per una percentuale massima del 25 per cento dello stanziamento, all'organizzazione di un camp estivo destinato agli studenti delle scuole elementari e medie.

Comma 17. La norma consente al Comitato regionale del CIP di poter utilizzare le risorse, originariamente destinate ad AGITAMUS, alla copertura delle proprie spese istituzionali di funzionamento, per sostenere per sostenere le SSD/ASD paralimpiche e per la realizzazione delle iniziative da esso organizzate.

Comma 18. La norma autorizza l'utilizzo delle risorse stanziato nel bilancio 2021, per lo scorrimento delle graduatorie dei progetti idonei dei bandi 2020 e per l'integrazione degli eventuali contributi assegnati in forma ridotta per esaurimento delle risorse (bandi cinema).

Comma 19. La presente norma, attraverso l'inserimento di una riserva nell'autorizzazione di spesa complessiva destinata alle biblioteche, consente, con un modesto contributo, di finanziare l'attività di promozione e valorizzazione degli archivi storici degli enti locali.

Comma 20. La presente norma, inserisce una riserva nell'autorizzazione di spesa destinata alle biblioteche, al fine di contribuire al sostegno delle spese di gestione dei poli regionali del Servizio bibliotecario nazionale, in particolare alle spese per le licenze d'uso, l'addestramento degli operatori, l'assistenza e la manutenzione del software in uso, spese per bonifica del catalogo e altre attività. SBN (Servizio bibliotecario nazionale) è una rete bibliotecaria interistituzionale il cui fine è l'erogazione di servizi agli utenti, organizzata in reti locali denominate poli. Oltre al Polo regionale della Sardegna, coordinato e gestito direttamente dalla Regione, al quale aderiscono 280 biblioteche, sul territorio sono attivi altri due poli, istituiti a seguito della firma dei relativi protocolli d'intesa con gli enti gestori con il MIBAC. Il Polo SBN Sistema bibliotecario Anglona-Gallura è costituito attualmente da 18 biblioteche che utilizzano il software ISIS TecaWeb integrato con il modulo DBA Indice 2 v.1; il Polo SBN Joyce Lussu è costituito da 113 biblioteche e utilizza il software Librami prodotto dalla ditta So.Se.Bi..

Comma 21. Nel corso dei precedenti anni scolastici sono stati realizzati progetti contro la dispersione scolastica attraverso la realizzazione di laboratori extracurricolari realizzati nelle scuole. Al fine di garantire la necessaria continuità didattica agli studenti e non disperdere il patrimonio di conoscenze acquisite dal personale delle autonomie scolastiche beneficiarie, si ritiene utile prevedere lo stanziamento, con fondi regionali, per il finanziamento dei laboratori della Linea B1 anche per il corrente anno, soprattutto in considerazione degli ottimi risultati raggiunti in termini di partecipazione e coinvolgimento dei giovani studenti, monitorati dagli uffici della competente direzione generale. L'autorizzazione prevista nella presente norma consente il finanziamento di circa 240 circa di 30 ore ciascuno, considerando un importo massimo di 3.300 euro per progetto (1.500 massimale attrezzature + 1.800 massimale per le docenze). All'iniziativa potranno partecipare tutte le autonomie scolastiche di ogni ordine e grado.

Comma 22. La presente norma ha l'intento di fronteggiare la diffusa carenza di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nella scuola d'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I e di II grado, infatti ciascun anno vengono nominati circa 2.000 insegnanti di sostegno senza il relativo titolo. La presente autorizzazione di spesa consente di attivare, per ciascun anno, circa 20 corsi biennali per educatore socio-pedagogico.

Comma 23. La norma si rende necessaria per rifinanziare l'intervento in quanto le somme già stanziate con la decreto legge 10 maggio 2020, n. 30 (Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2) sono andate in economia perché il procedimento avviato nel 2020 non è stato concluso entro l'anno e non è stato possibile assumere l'atto di impegno entro la chiusura dell'esercizio 2020.

Comma 24. Poiché, a seguito della pandemia da Covid-19 che ha creato forti difficoltà alle attività didattiche e agli studenti per i percorsi di istruzione tecnica superiore in quanto si stanno riscontrando dei ritiri studenteschi che rendono verosimile ipotizzare il fatto che tali percorsi non riusciranno a concludersi con tutti gli studenti formati, dando luogo alla necessità di ricalcolare il contributo sulla base degli studenti effettivamente formati, generandosi, in tal modo delle economie rispetto alle somme inizialmente previste per l'annualità 2020. La presente norma consente alle Fondazioni ITS della Sardegna di riprogrammare le risorse non utilizzate nel 2020, a causa della pandemia, per la ripresa delle attività a pieno regime e il potenziamento dei corsi da attivare nel 2021.

Comma 25. Al fine di permettere agli Enti beneficiari di candidarsi al finanziamento degli interventi di edilizia scolastica con un progetto già ben definito e ridurre drasticamente il grave problema della perdita delle risorse assegnate, in prevalenza statali, a causa del mancato rispetto delle tempistiche previste per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, la norma prevede l'istitu-

zione di un fondo di rotazione dedicato al finanziamento dei costi di progettazione e delle relative indagini propedeutiche alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica.

Tale fondo permette, inoltre, di dotare la Regione di un parco progetti di edilizia scolastica già definito e maturo da poter utilizzare per l'attuazione rapida ed efficace dei Programmi operativi regionali per il periodo 2021-2027 cofinanziati con fondi comunitari e nazionali.

Gli enti locali, in virtù di una disponibilità sempre più esigua, hanno avuto negli anni sempre maggiori difficoltà a reperire le risorse per la progettazione degli interventi e per le indagini propedeutiche alla progettazione. Tale problematica è una delle principali cause di ritardo nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica ed è il principale motivo alla base delle revoche dei finanziamenti assegnati da parte dello Stato e/o dall'Unione europea.

Il Fondo ha una durata pluriennale e grazie alla sua natura rotativa viene di volta in volta ricostituito con la restituzione delle somme anticipate agli enti beneficiari. Le somme anticipate attraverso il Fondo rotativo sono restituite al momento della concessione del finanziamento dell'intervento con gli appositi fondi destinati all'edilizia scolastica. La norma prevede l'istituzione di un fondo di rotazione per anticipare agli enti locali i costi di progettazione e per le relative indagini propedeutiche alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica a favore delle amministrazioni pubbliche della Regione Sardegna. Il Fondo di rotazione per l'anticipazione delle spese di progettazione e per le relative indagini propedeutiche alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica a favore delle amministrazioni pubbliche della Regione è finalizzato ad anticipare le risorse per sostenere le spese per eseguire:

- i rilievi, indagini diagnostiche delle strutture, vulnerabilità sismi, diagnosi energetica, indagini geognostiche, e altre indagini propedeutiche e necessarie alla progettazione degli interventi;
- la progettazione di fattibilità tecnica ed economica e la progettazione definitiva, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e successive modifiche e integrazioni;
- le attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modifiche e integrazioni;
- le modalità di gestione del fondo sono rinviate alle linee guida deliberate dalla Giunta regionale.

Articolo 7

Commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. La norma si rende necessaria al fine di attivare un Fondo per mitigare gli effetti di lungo periodo generati dalla pandemia da Covid-19. Infatti, la crisi sanitaria ha determinato diverse reazioni per arginare il contagio, implementando misure di confinamento, che si sono conseguentemente riflesse sul forte rallentamento dell'economia, sia nel versante dell'offerta, riducendo la produzione e i servizi, sia nel lato della domanda (a causa della inattività forzata di gran parte della forza lavoro). Tali criticità si ripercuotono sul mercato del lavoro regionale, il quale evidenzia un basso dinamismo con riferimento alla maggior parte degli indicatori: alto tasso di inattività, alto tasso di disoccupazione, basso tasso di occupazione. Tra gli elementi critici si evidenzia inoltre il mancato incontro tra le esigenze occupazionali delle aziende e le caratteristiche della forza lavoro disponibile. Si intende favorire le sinergie tra l'infrastruttura formativa regionale e il sistema economico-produttivo attraverso le academy che contribuiscono a delineare gli "Attrattori produttivi territoriali".

Tale aspetto evidenzia un disallineamento crescente tra le caratteristiche dei lavoratori e le esigenze delle aziende. Si tratta di un fenomeno multidimensionale che manifesta i suoi effetti a livelli differenti e, di fatto, concorre ad incrementare il divario tra il fabbisogno lavorativo delle imprese e l'offerta di lavoro disponibile sul mercato.

Tutti gli interventi, volti a valorizzare e rilanciare la forte vocazione produttiva territoriale e locale, sono finalizzati a finanziare la nuova occupazione, al mantenimento dell'occupazione, alla trasformazione dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, all'attrazione degli investimenti e alla formazione finalizzata alla occupazione, alla soddisfazione dell'offerta del mercato del lavoro, nonché alla certificazione e alla valorizzazione delle competenze e della professionalità esistenti. Nello specifico, a favore dell'attrazione degli investimenti, il Fondo consentirebbe di sostenere interventi per rendere quindi il tessuto produttivo sardo appetibile per le imprese. Il Fondo opera inoltre in sinergia con lo strumento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 30 del 2020, entrambi orientati a avviare con decisione una fase di ripresa partendo dalla salvaguardia dell'occupazione esistente e nel contempo incentivando progetti di crescita, sia professionale sia dimensionale, riorganizzazione e investimento.

Con la presente norma si propone la creazione dello strumento e la costituzione del fondo con una dotazione iniziale di euro 4.000.000, incrementabile con delibera di giunta e affiancabile con risorse europee e statali.

Comma 9. La norma si rende necessaria al fine di consentire la realizzazione del Progetto "Casa Sardegna" approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 44/92 del 12 novembre 2019, che prevede iniziative al fine di rafforzare e consolidare il legame identitario della Sardegna con gli emigrati e i loro familiari in Italia e all'estero attraverso anche il coinvolgimento delle massime espressioni isolate della cultura e dello sport, rappresentate dal Cagliari Calcio e dalla squadra di basket Dinamo Sassari.

Il progetto intende favorire l'individuazione e, quindi, la promozione di nuova immagine della Sardegna nel mondo, incentrata sulla figura simbolo del "nuraghe", espressione per eccellenza della millenaria cultura dei sardi.

Per la realizzazione di tale progetto si prevede uno stanziamento pari a euro 150.000.

Commi 10, 11 e 12. La Tecnocasic Spa è il braccio operativo del Consorzio industriale di Cagliari (CACIP), quale socio unico, al quale è affidata la gestione degli impianti tecnologici consortili per la distribuzione dell'acqua industriale, la depurazione delle acque reflue industriali ed urbane, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali, dei fanghi biologici e di origine industriale e di qualsiasi altro impianto industriale. L'organico è costituito 226 unità di cui 63 impiegati, dei quali il 50 per cento è direttamente occupato nell'attività connessa alla termovalorizzazione. In particolare quest'ultima attività è quella che sarà oggetto di una profonda ristrutturazione e riorganizzazione produttiva (revamping dei forni), in ragione dell'investimento di euro 46.906.471 relativa ad un'assegnazione disposta dalla deliberazione CIPE n. 79/2012 a valere su un finanziamento sul FSC 2007/13. L'intervento di ristrutturazione-revamping sulle diverse linee di attività comporterà, obbligatoriamente, una preliminare riduzione e poi interruzione delle attività produttive connesse alle quattro linee di attività (A, B, C, e R) per una durata dei lavori complessivamente prevista in 48 mesi. In relazione all'attività di revamping, l'Azienda ritiene che circa 14 lavoratori debbano essere sospesi dalle linee di attività parimenti altri 12 circa, possano costituire il bacino sul quale, previo accordo con le organizzazioni sindacali, possano essere individuati utili strumenti di incentivazione funzionali alla fuoriuscita protetta dall'attività lavorativa interna all'azienda. Pertanto, la presente norma, predisposta sulla falsa riga di quanto in precedenza proficuamente attivato per analoghe situazioni verificatesi in ambito regionale (Area industriale di Tossilo), intende consentire all'Assessorato competente in materia di lavoro di intervenire in favore di quei lavoratori che risultano maggiormente esposti al processo di ristrutturazione aziendale. L'intervento è messo a punto e sarà implementato in ragione particolare della strategicità aziendale sul versante della delicata funzione esercitata dalla medesima in ambito regionale.

Inoltre, la necessità di sostenere il processo di ristrutturazione della Tecnocasic è strettamente funzionale a rendere maggiormente efficiente e quindi efficace il processo di termovalorizzazione, fattore strategico atto a garantire una corretta gestione del ciclo dei rifiuti, nel migliore rispetto dell'am-

biente e per favorire il reale avvio di un'economia circolare. Vanno altresì evidenziati gli aspetti di particolare importanza, anche e soprattutto in questa particolare fase della pandemia, di carattere socio-sanitario e il ruolo primario garantito dalla Società nello smaltimento dei rifiuti Covid-19 dell'intero territorio regionale.

L'azione che si intende sostenere prevede, in termini assolutamente temporanei, l'utilizzo dei lavoratori provvisoriamente sospesi dall'attività produttiva da parte degli enti pubblici territoriali che dovessero dare la disponibilità al loro impiego attraverso la sottoscrizione di uno specifico accordo secondo la vigente normativa prevista dalla vigente normativa regionale in combinato disposto alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avuto altresì riguardo a quanto in merito dispone il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Si prevede che il numero di lavoratori interessati a questa tipologia di azione sia contenuto nel numero di 14 unità, per una durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili per un ulteriore analogo periodo o più, a seconda dell'andamento dei lavori di ristrutturazione dei forni.

Inoltre, in relazione alla non più giovane età e alla correlata situazione contributiva individuale, si ipotizza che un ulteriore contingente di circa 12 unità sia interessato da altre e specifiche misure di politiche attive volte all'accompagnamento volontario degli stessi al di fuori del processo produttivo aziendale.

Mediante specifico accordo quadro da sottoscrivere in sede aziendale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, si ritiene applicabile il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito con la legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) e reiterato dall'articolo 1, comma 311, della legge n. 178 del 2020 e da ultimo confermato attraverso l'articolo 8, comma 11, del decreto Sostegni (decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19)).

L'accordo quadro, tuttavia, potrà trovare applicazione a condizione che ciascun lavoratore aderisca formalmente allo stesso mediante idoneo atto di adesione.

Il processo delineato di "Accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro", dovrà prevedere un diretto coinvolgimento dei centri per l'impiego regionali (CPI), che dovranno sovrintendere l'implementazione degli accordi sottoscritti e somministrare le misure di politiche attive opportunamente concordate.

Si stima che il costo annuale per il percorso di impiego del personale, attraverso l'utilizzo dell'istituto del distacco presso gli enti pubblici territoriali che sottoscrivono il relativo accordo sia contenuto nel limite massimo di euro 672.000.

Il mix di misure di accompagnamento alla sottoscrizione dell'Accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si stima possa essere contenuto entro uno stanziamento non superiore a euro 84.000.

Comma 13. La norma prevede la possibilità di concedere un'indennità di avviamento a compensazione del mancato reddito, dovuto alla sospensione o riduzione delle attività lavorative a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, a favore delle micro, piccole e medie imprese che essendosi costituite a partire dal 2019 non hanno potuto usufruire delle sovvenzioni previste dal Fondo (R)ESISTO di cui all'articolo 14, della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19).

Comma 14. L'intervento prevede la concessione di un'indennità una tantum pari ad euro 7.000 a favore delle categorie non ricomprese nella medesima misura di cui agli articoli 12, 12 ter e 17 bis della legge regionale n. 22 del 2020, e successive modifiche e integrazioni, per i quali il protrarsi dell'emergenza sanitaria e l'acuirsi della crisi economica ha generato un consistente mancato reddito.

Comma 15. La norma è rivolta alle micro, piccole e medie imprese, aventi sede operativa e unità locali site nel territorio regionale, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio, che non hanno potuto beneficiare delle sovvenzioni dirette a valere sul Fondo (R)ESISTO di cui all'articolo 14, della legge regionale n. 22 del 2020, rispettivamente in forma di:

- un'indennità di avviamento, per le imprese costituite a partire dal 2019 a compensazione del mancato reddito, dovuta alla sospensione o riduzione delle attività lavorative a causa dell'emergenza sanitaria;
- contributo parametrato al costo del lavoro annuo, fino ad un massimo del 30 per cento, a condizione che sia mantenuto almeno il 40 per cento degli addetti e degli effettivi in servizio.

Comma 16. La norma prevede l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo "(R)ESISTO" istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 22 del 2020 in favore delle imprese della filiera turistica, dell'agroindustria e della manifattura, che hanno mantenuto e manterranno almeno il 60 per cento dei dipendenti nell'anno 2021.

Commi 17, 18, 19, 20 e 21. Vengono recuperate alle disponibilità del bilancio Regione le risorse trasferite da SFIRS Spa pari a euro 5.276.000, quali economie relative all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Legge finanziaria 2008), inerente alla costituzione di un "fondo speciale per l'anticipazione della CIGS", sono accertate nel bilancio regionale e destinate alle finalità di cui al capo V - Strumenti e misure di politica attiva, articoli 21, 29 e 30 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro).

Quota parte di tale risorse sono destinate per il 2021 a diversi interventi normati al comma 18-19-20, le cui modalità e i criteri di attuazione sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro.

Nello specifico sono destinate:

- lettera a) all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali nel territorio della Sardegna a favore di giovani disoccupati under 35 e donne attraverso l'erogazione di sovvenzioni a fondo perduto, in conformità alle vigenti normative in materia di aiuti di stato; Una quota non inferiore al 10 per cento dello stanziamento è destinata agli espulsi dal mercato del lavoro con o senza ricorso agli ammortizzatori sociali;
- lettera b) al rafforzamento del quadro di interventi concernenti il Programma "TVB Sardegna LavORO, con particolare riferimento alle due fattispecie previste dallo stesso: tirocini extracurricolari e bonus occupazionali;
- lettera c) al finanziamento di voucher formativi per sopperire almeno in parte la carenza di autisti con le patenti C e CQC e D e CQC, e nel contempo dare un'opportunità alla platea dei disoccupati con un'offerta che trova una reale richiesta; Con l'importo di euro 500.000 verrebbero erogati 200 voucher formativi;
- lettera d) al supporto delle Amministrazioni comunali impegnate nell'espletamento dei procedimenti amministrativi correlati alla concessione dei benefici previsti dal decreto legge n. 3 del 2020, e successive modifiche e integrazioni, di concorrere all'incentivazione delle attività imprenditoriali coinvolte negli interventi edilizi necessari per gli adeguamenti strutturali degli immobili, favorendo l'incremento dell'occupazione presso le imprese, e, nel contempo, consentire, in fase sperimentale, di avviare appositi cantieri occupazionali per disoccupati mirati all'impiego di specifiche professionali adeguate alle funzioni tecnico-amministrative da svolgere. In particolare il finanziamento, è autorizzato in via sperimenta-

le, per l'attivazione di appositi cantieri occupazionali per disoccupati e disoccupate da attivarsi nei comuni della Sardegna aventi una popolazione alla data del 31 dicembre 2020 non inferiore a 25.000 abitanti. I cantieri occupazionali, della durata di 10 mesi, comportano l'impiego di disoccupati e disoccupate, aventi adeguato profilo professionale, con contratti di lavoro a tempo determinato di analoga durata, e possono essere attivati e gestiti esclusivamente attraverso il ricorso al sistema delle cooperative sociali di tipo B, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti d'appalto;

lettera e) al finanziamento di un progetto dell'Università di Cagliari piattaforma software "accoglienza 2.0" per la gestione integrata delle persone migranti dalla loro accoglienza alla formazione;

lettera f) alla realizzazione del progetto sperimentale relativo a "Borse di studio nei settori dell'accoglienza turistica e dei trasporti", al fine di consentire a giovani e donne disoccupati di apprendere le tecniche di base e avanzate nei suddetti settori strategici per la Regione. La forma è quella delle academy, con il coinvolgimento di soggetti del sistema della formazione professionale in partnership con soggetti privati dei settori: enogastronomico e turistico e dei trasporti.

Comma 22. La disposizione finanzia il Comune di Lula la realizzazione di un progetto pilota finalizzato alla formazione di giovani disoccupati nei profili di addetto alle miniere del sottosuolo, per la salvaguardia e la manutenzione delle infrastrutture minerarie site nel territorio comunale, anche al fine della loro valorizzazione geo-turistica.

Comma 23. Con la norma si finanzia l'attività svolta dalla Caritas, di cui ha anticipato i costi, in accordo con la Prefettura di Cagliari, la Questura di Cagliari, il Comune di Cagliari e la Regione Sardegna in termini di collaborazione operativa in materia di pubblica sicurezza legata alla gestione dei flussi migratori.

L'attività prende avvio dal momento in cui viene accertato lo sbarco e il dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Cagliari, o il funzionario di P.S. in turno, qualora il primo non fosse presente, contatta la Caritas Diocesana di Cagliari per informare dell'avvenuto sbarco in modo da attivare l'iter organizzativo concordato. A questo punto il nucleo sbarchi della Caritas si reca nel Centro di prima di accoglienza di Monastir per verificare quali tipi di interventi effettuare al fine di permettere agli espulsi, privi di risorse, di lasciare la Sardegna.

Arrivati a Monastir e preso atto del numero di espulsi da far partire, si procede a prendere accordi con la Tirrenia per autorizzare l'imbarco dei cittadini algerini. Di consuetudine la Tirrenia autorizza l'imbarco ad un massimo di 20 espulsi a tratta, rigorosamente accompagnati da due operatori della Caritas, in assenza dei quali l'imbarco viene negato.

Di norma le tratte coinvolte sono:

- Cagliari - Civitavecchia; Cagliari - Napoli;
- Olbia - Civitavecchia;
- Olbia - Genova;
- Porto Torres - Genova.

Qualora la tratta di partenza sia ubicata nel Nord Sardegna, la Questura si attiva per reperire un pullman che porti i ragazzi e gli accompagnatori nei porti del Nord Sardegna.

Prima della partenza, presso il centro di Monastir, viene notificato a ciascun algerino il decreto di respingimento o espulsione, indispensabile per l'emissione del ticket di viaggio. Tale documento è provvisto di fotografia ed è personale. Una volta completate le attività di notifica, il convoglio si trasferisce al porto per la partenza dove vengono ritirati, presso la biglietteria, i biglietti di viaggio e con gli accompagnatori si procede all'imbarco, previo controllo dei documenti e degli effetti personali da

parte dell'autorità portuale. Una volta sulla nave, gli accompagnatori e il gruppo di algerini, vengono fatti sistemare in una zona a loro riservata, che rimarrà tale per tutta la traversata.

Durante la traversata, gli accompagnatori sono incaricati di sorvegliare gli algerini e supportandoli nelle loro eventuali richieste. Inoltre, viene distribuita la cena e la colazione; spetta agli accompagnatori verificare che tale attività avvenga nel modo più ordinato possibile, senza arrecare disturbo agli altri passeggeri.

Una volta completata la tratta e finito il servizio con i respinti, gli accompagnatori fanno rientro nell'isola o a mezzo di volo aereo o tratta navale, a seconda della destinazione di arrivo della nave.

Per l'anno 2020, precisando che sono stati 1435 i migranti, in prevalenza algerini, che sono sbarcati sulle coste del Sud Sardegna e che la maggior parte ha beneficiato del supporto richiesto alla Caritas diocesana per accompagnare l'uscita dal territorio regionale, va evidenziato che la Caritas diocesana di Cagliari ha anticipato tutte le spese necessarie per la realizzazione delle attività previste, per un importo di circa euro 70.000 di cui solo una quota pari ad euro 20.000 sono state rimborsate causando un aggravio economico, per la stessa Caritas, di circa euro 50.000 cui si devono sommare le spese sostenute nell'anno 2019, per le medesime attività, che non sono mai state rimborsate.

Nello specifico le spese sostenute sono relative:

- all'acquisto biglietti nave per gli espulsi;
- all'acquisto biglietti nave/aereo per gli accompagnatori.

La norma prevede anche le risorse per gli anni 2022 e 2023, in quanto l'emergenza in questione verosimilmente non si concluderà nell'anno in corso.

Comma 24. La norma destina all' ASPAL la somma di euro 200.000 per la realizzazione del Progetto sperimentale "Accademia del buon gusto", quale politica di inclusione, rivolta a giovani che vivono fenomeni di disagio e di degrado sociale, attraverso un intervento integrato tra percorso formativo, presidio di comunità e organizzazione di eventi di confronto e di partecipazione.

Comma 25. La presente norma prevede che, considerato il perdurare dell'emergenza, l'aiuto a favore dei soggetti operanti nei settori delle tonnare, dell'allevamento delle cozze e dei mitili, dell'apicoltura di cui all'articolo 12, comma 3 della legge regionale n. 22 del 2020 è concesso nei limiti dei massimali previsti dalla Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia (2021/C 34/06). La modifica comporta un incremento dell'aiuto a favore dei medesimi beneficiari, quantificato complessivamente in euro 300.000.

Comma 26. L'Osservatorio interregionale cooperazione sviluppo (OICS) è nato nel settembre 1991 per volontà della Conferenza delle regioni e delle province autonome italiane, come struttura comune in materia di cooperazione decentrata allo sviluppo e di sostegno ai processi di internazionalizzazione economica territoriale. È un'organizzazione senza fini di lucro ed ha la natura giuridica di associazione privata di enti pubblici. I suoi soci ordinari sono infatti le regioni e le province autonome italiane. Per l'Osservatorio interregionale cooperazione sviluppo (OICS) è stata attivata la procedura di liquidazione (nomina del liquidatore in data 28 gennaio 2021). Il liquidatore ha comunicato alla Regione che, al fine di dare seguito alla decisione della Conferenza delle regioni e delle province autonome, la medesima deve procedere al versamento straordinario relativo al debito ripartito pro-quota tra tutti gli associati oltre ad un debito specifico relativo all'attività di formazione nell'ambito della conferenza Nazionale. Il mancato pagamento di quanto dovuto comporterebbe la proroga del funzionamento dell'OICS, con l'inevitabile aumento della passività.

Articolo 8

Comma 1. I consorzi di bonifica hanno beneficiato negli ultimi anni di contributi straordinari che gradualmente hanno abbattuto le spese relative ad annualità pregresse riducendo, di conseguenza, il peso dei ruoli ai consorziati. Permangono tuttavia quote di spese ammissibili, ma non coperte dai contributi ordinari annuali perché risultati insufficienti rispetto alle effettive esigenze e che incidono in maniera differente nei bilanci dei diversi enti e, di riflesso, sul carico contributivo dei consorziati. È necessario pertanto riproporre, per il triennio 2021/2023, il contributo straordinario per l'abbattimento dei costi di funzionamento anche pregressi. Lo stanziamento previsto dalla norma in oggetto ha come finalità e modalità quelle riportate all'articolo 31, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015).

Comma 2. Le Strategie di sviluppo locale di ognuno dei Gruppi di azione locale (GAL) sono finanziate dalla Misura 19 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER), e vengono attuate con bandi predisposti dagli stessi GAL e rivolti ai beneficiari pubblici e/o privati.

La dotazione finanziaria prevista dalla Sottomisura 19.4, che finanzia specificamente le spese di gestione e animazione dei GAL, risulta sottodimensionata in relazione ai compiti agli stessi affidati ed alla volontà politica di valorizzare il ruolo svolto dai GAL.

L'assegnazione di risorse finanziaria anche per ciascuno degli anni 2021-2022 e 2023 consentirà ai GAL di far fronte, altresì, ai maggiori oneri derivanti ai GAL dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

La Giunta regionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse tra i GAL, le tipologie di spese ammissibili ed ogni opportuna disposizione finalizzata ad evitare forme di sovra compensazione e/o doppio finanziamento con il sostegno riconosciuto dalla Misura 19 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e altre forme di finanziamento riconosciuto agli stessi per la copertura delle spese di gestione.

Comma 3. La norma prevede un intervento straordinario a favore del Consorzio di bonifica della Gallura e del Consorzio di bonifica del nord Sardegna per le finalità di cui all'articolo 31, comma 3, della legge regionale n. 5 del 2015. Infatti il CBO della Gallura, a seguito dell'applicazione della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici) e a seguito dell'ordinanza della Cassazione n. 733/2020, è risultato debitore nei confronti di Abbanoa di euro 3.520.573,20. Una quota pari a euro 1.000.000 è stata versata nel corso del 2020, grazie al finanziamento straordinario da parte della Regione, permane un debito di 2.520.573,20 da ripianare nel triennio. Il Consorzio di bonifica del Nord Sardegna, dopo oltre 25 anni di commissariamento ha eletto democraticamente i propri organi nel febbraio del 2015, consentendo agli imprenditori agricoli del territorio di amministrare questo importante ente consortile. Le difficoltà incontrate, da subito, non hanno permesso di fatto, un'agevole amministrazione dello stesso ente, che presentava grave situazione economica, oltre 4.000.000 di euro di esposizione finanziaria ed un altrettanta importante situazione debitoria, determinate da diversi fattori, quali la mancata emissione dei ruoli consortili e la ritardata riscossione degli stessi ruoli, la presenza di importanti contenziosi in essere con terzi ed il mancato introito di parte dei contributi previsti da parte della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica). A questo si deve aggiungere il fatto che negli anni le ripartizioni a favore dei consorzi di bonifica in Sardegna, hanno risentito del criterio "più grande il consorzio, maggiore il contributo assegnato"; ciò dovuto alle croniche deficienze che interessavano proprio i consorzi di maggiori dimensioni regionali. Ad oggi questo sistema, evidentemente, mostra le proprie gravi lacune,

perché se da un lato ha permesso il riassetto finanziario dei maggiori consorzi sardi ha fortemente indebitato alcuni altri consorzi, a causa di una percentuale di contribuzione insufficiente per le reali esigenze e la copertura di situazioni debitorie pregresse. Al fine di garantire il riequilibrio finanziario immediato, la presente norma prevede un contributo straordinario nel triennio pari a complessivi euro 2.516.181,23, che deve necessariamente essere accompagnato da una attenta ristrutturazione aziendale gestionale ed organizzativa.

Commi 4, 5, 6, 7, e 8. Le aziende agricole si trovano quotidianamente a fronteggiare due rischi per così dire 'strutturali', si tratta degli eventi naturali avversi e della cronica carenza di liquidità, legata alla tradizionale difficoltà dell'imprenditore agricolo ad accedere al credito bancario, ulteriormente aggravata di recente dall'emergenza Covid-19. Tale situazione impatta fortemente sulla possibilità per le imprese di accedere alle polizze assicurative agevolate offerte dagli organismi collettivi di difesa autorizzati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), e successive modificazioni, che rappresentano il principale intervento per il rischio in agricoltura, cosiddetto "ex ante", volto cioè a incentivare la stipula di contratti assicurativi per preservare l'azienda dalle perdite causate da avversità atmosferiche, fitopatie, malattie degli animali; tali misure costituiscono tuttora lo strumento più efficace e più efficiente, oltre che il più celere, per la gestione dei rischi in agricoltura, divenuti sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici.

Dal rapporto ISMEA "La gestione del rischio nell'agricoltura del mezzogiorno" del 2018 è emerso che, su un campione di 2.000 aziende contattate per l'indagine sulla crisi del ricorso allo strumento assicurativo, il 75 per cento degli intervistati ha affermato di ignorare l'esistenza di agevolazioni sulle polizze e il 50 per cento degli assicurati ha dichiarato di dover rinunciare alla copertura assicurativa per ragioni economiche.

Detto in altri termini, le aziende frequentemente non dispongono della liquidità necessaria ad anticipare le somme per la sottoscrizione delle polizze, somme che verranno poi in gran parte rimborsate dagli aiuti pubblici. I due temi dell'accesso al credito e del ricorso allo strumento assicurativo sono pertanto strettamente legati e meritano di essere affrontati insieme.

Il successo dell'assicurazione agricola dipende dalla capacità dell'azienda di accedere a fonti di liquidità che consentano l'adesione alle polizze, che poi sarà rimborsata dagli enti pubblici, innescando così un circuito aziendale virtuoso di protezione di strutture e produzioni.

Diversi sono gli strumenti ai quali le imprese possono accedere per beneficiare del sostegno pubblico per la sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate, sia direttamente che per il tramite dei cosiddetti consorzi di difesa delle produzioni intensive.

In particolare, per la sua portata economica, si segnala il regime di cui alla sottomisura 17.1. del Piano di sviluppo rurale nazionale 2014/2020 (PSRN), finanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e cofinanziata dallo Stato, attraverso la quale viene rimborsato al beneficiario fino al 70 per cento della spesa ammessa. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestale eroga inoltre, un aiuto nazionale per la zootecnia, nella misura del 50 per cento dei premi pagati per la rimozione e la distruzione dei capi morti. In più la Regione, sostiene il ricorso all'assicurazione agricola agevolata integrando con un aiuto regionale (deliberazione della Giunta regionale n. 33/15 del 30 giugno 2015) il contributo erogato dagli altri enti pubblici fino alle percentuali massime previste dalla normativa comunitaria. Esso consente inoltre di erogare il contributo sul premio assicurativo, anche per eventi che il Ministero non ha ritenuto di ricomprendere nel Piano nazionale di gestione del rischio in agricoltura.

Gli strumenti regionali attivi sul credito già messi in campo dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sinteticamente elencati di seguito, si manifestano essere inadatti

per far fronte alla necessità per le imprese agricole di anticipare per un periodo di tempo biennale i fondi necessari per l'assicurazione agricola:

- 1) fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito delle PMI agricole. Trattasi di contributi destinati all'integrazione dei fondi rischi dei Confidi, da utilizzare a sostegno di operazioni finanziarie e creditizie concesse a favore delle PMI agricole (deliberazione della Giunta regionale n. 46/33 del 22 novembre 2019);
- 2) aiuti in conto interessi alle PMI per operazioni di credito a breve termine di durata sino a 12 mesi (cosiddetti "prestiti agrari di esercizio) deliberazione della Giunta regionale n. 63/16 del 25 novembre 2016;
- 3) aiuti per l'abbattimento del costo della garanzia emesse dai Confidi, per operazioni di credito per le esigenze di liquidità delle PMI operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (deliberazione della Giunta regionale n. 60/15 del 11 dicembre 2018).
- 4) aiuti in conto interessi alle PMI per prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio per le imprese colpite dagli eventi dannosi avvenuti nel corso del 2017 (deliberazione della Giunta regionale n. 41/45 dell'8 agosto 2018);
- 5) accordo ABI - Regione per l'anticipazione dei contributi per le misure a superficie e a capo (deliberazione della Giunta regionale n. 21/17 del 21 aprile 2020).

La spesa destinata in Sardegna alle polizze agevolate nel corso dell'anno 2020, quantificata in base ai dati comunicati dai consorzi di difesa attualmente operanti in Sardegna, è attualmente di circa quattordici milioni. Si propone pertanto lo strumento finanziario del fondo di rotazione con preammortamento biennale a supporto dell'incremento della liquidità delle imprese agricole, che sulla base dell'esperienza attuata nel corso dell'anno 2020 dall'Assessorato del lavoro con lo strumento finanziario a gestione diretta di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 marzo 2020, n. 8 (Interventi urgenti a supporto e salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna) si propone di affidare in gestione all'Agenzia regionale Laore Sardegna.

Comma 9. La norma autorizza lo scorrimento delle graduatorie del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, Pacchetto giovani, Sottomisura 6.1 - Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori modalità semplice, per un importo complessivo di 10.000.000 e consente di arrivare a soddisfare circa il 65 per cento del fabbisogno rimanente.

Comma 10. La norma autorizza a procedere al rimborso delle somme pagate dalle aziende agricole per gli esami della reazione a catena della polimerasi (PCR), eseguiti sui capi bovini nell'anno 2021.

Commi 11e 12. La norma autorizza la concessione di sovvenzioni dirette a favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione del pomodoro da industria, aventi sede operativa in Sardegna che, a causa dei provvedimenti restrittivi adottati a livello nazionale e regionale per l'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19, registrano gravi carenze di liquidità causate sia dal blocco del canale di vendita HO.RE.CA. che dalla riduzione della produttività dovuta all'adozione delle misure di contenimento sociale. con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.

Comma 13. Il regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ha istituito un regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità per agevolare la comunicazione nel mercato interno, da parte dei produttori, delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a questi ultimi valore aggiunto. In particolare con l'articolo 31 del regolamento (UE) 1151/2012 è stata istituita l'indicazione "Prodotto di montagna" come indicazione facoltativa di qualità. Tale indicazione è utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell'Allegato I del trattato, in merito ai quali sia le materie prime che gli alimenti per gli animali provengono essenzialmente da zone di montagna e, nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone di montagna.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/8 del 5 marzo 2020 sono state approvate le direttive regionali che disciplinano le modalità attuative di competenza regionale. Adeguate azioni di accompagnamento sono ora necessarie per favorire la realizzazione di piccoli investimenti connessi che recano l'indicazione facoltativa "Prodotti di montagna".

Comma 14. Ai sensi dell'articolo 13 "Interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare" della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti), la programmazione delle attività della Regione nell'ambito della ricerca e sperimentazione in agricoltura, per il tramite delle proprie agenzie e dell'università, prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché per favorire l'uso di risorse genetiche come strumento di adattamento ai cambiamenti climatici su interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana e animale, al risparmio idrico, al corretto uso dei suoli e alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Le somme previste sono necessarie per l'attuazione degli interventi prescritti dall' articolo 13 comma 2, della legge regionale n. 16 del 2014, volti alla realizzazione di progetti innovativi sulla biodiversità agraria, zootecnica e alimentare, proposti da enti pubblici, associazioni, comitati per la biodiversità e privati.

Comma 1. Ai sensi dell'articolo 1, della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentiti i comuni interessati, con proprio decreto provvede ad accertare la sussistenza e la tipologia degli usi civici nei territori dei comuni per i quali non esistano i provvedimenti formali di accertamento. La somma, pari a euro 100.000 si rende necessaria in quanto le funzioni tecnico amministrative per effettuare gli accertamenti e gli inventari delle terre civiche, dapprima assegnate all'Agenzia ARGEA, con la deliberazione della Giunta regionale n. 1/23 dell'8 gennaio 2021 sono state ritrasferite all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che necessita di tali risorse per l'avvalimento di tecnici liberi professionisti esperti per i restanti accertamenti da effettuare e per le revisioni che si rendessero necessarie.

Comma 16. Con le dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione, rese in Consiglio regionale l'8 maggio 2019, è stato annunciato un progetto denominato "Sovranità alimentare: un progetto per istituire mense a chilometro zero in tutte le comunità della Sardegna", che pone con forza il tema della valorizzazione delle produzioni agricole regionali.

In data 30 luglio 2020 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra la Regione autonoma della Sardegna e l'ANCI Sardegna, per la realizzazione di un progetto di promozione del consumo di prodotti tipici, DOP e IGP, provenienti da agricoltura biologica e/o integrata, prodotti tradizionali, locali e a filiera corta nell'ambito della ristorazione collettiva, che porti all'istituzione di mense a chilometro zero nelle scuole della Sardegna.

Tale protocollo sarà a breve integrato prevedendo interventi anche nelle altre mense gestite dai comuni e loro aggregazioni.

Successivamente alla sottoscrizione dell'accordo è stato avviato il percorso di attuazione delle dichiarazioni programmatiche del Presidente attraverso la definizione tecnico-amministrativa del progetto e si stanno per avviare le prime attività di sensibilizzazione al consumo consapevole delle produzioni agricole locali.

Con la disposizione si finanzia il progetto de quo stanziando la somma di euro 500.000 a favore dell'ANCI Sardegna, di singoli comuni e di loro aggregazioni, attraverso l'erogazione di contributi finalizzati all'istituzione di mense a chilometro zero nelle comunità della Sardegna

Comma 17. EuRice ("buon riso") rappresenta una rivoluzione copernicana a livello del cereale più consumato nel mondo. Nasce dall'intuizione e perseveranza scientifica di alcuni ricercatori dell'Università di Sassari il cui scopo è quello di rendere ecosostenibile e praticabile la coltivazione del riso in Sardegna, riducendo di oltre del 70 per cento i consumi idrici senza cali di resa.

Il nucleo dell'innovazione è l'adozione di uno specifico metodo irriguo intermittente (la cosiddetta "irrigazione per aspersione", dove l'acqua viene fornita tramite irrigatori a medio-bassa portata, in frequenze e quantità predeterminate tali da reintegrare le esigenze evapotraspirative del sistema suolo-pianta); esso unisce al risparmio idrico i seguenti vantaggi in termini di risorse ambientali ed economiche:

- estensione dei suoli utilizzabili per tale coltura, praticabile anche su suoli declivi;
- possibilità di rotazione colturale, normalmente non praticata nella coltivazione in risaia;
- assenza di costi connessi all'acquisto di macchine agricole specifiche al lavoro su suoli allagati;
- minor impiego di fitofarmaci, fertilizzanti e carburanti;
- azzeramento della produzione di gas ad effetto serra;
- incrementi nella produttività unitaria rispetto alla coltivazione tradizionale.

Oltre alla sua vocazione 100 per cento ecocompatibile, ed idonea a realizzare un'autentica coltivazione in biologico del cereale, quello che rende EuRice veramente unico al mondo è il suo altissimo livello di sicurezza alimentare. Il lavoro di ricerca e di sperimentazione deve essere completato con alcuni affinamenti per i quali viene stanziata la somma complessiva di euro 150.000.

Comma 18. La norma è finalizzata alla realizzazione di attività promozionali nei caseifici della Sardegna.

Commi 19 e 20. La norma prevede contributi sia a favore degli enti locali sia al Consorzio di bonifica dell'Oristanese per l'acquisizione del patrimonio immobiliare residuale di SBS, operazione che consente di chiudere definitivamente la liquidazione della stessa partecipata.

Al fine di prevedere la stima dell'intervento si sono presi come parametri di riferimento i valori agricoli medi per espropriazioni per cause di pubblica utilità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 9/7 del 7 marzo 2007 e si è proceduto ad una rivalutazione degli stessi. Pertanto le stime effettuate hanno riguardato:

- 1) fasce frangivento ubicate nell'area della "bonifica" di Arborea e identificate nei comuni catastali di Arborea e Terralba, estese su una superficie di circa 240 ettari
espropriazioni per cause di pubblica utilità - valori agricoli medi da deliberazione della Giunta regionale n. 9/7 del 7 marzo 2007 valore agricolo medio rivalutato: euro 4.800 X 240 ettari = euro 1.152.000;
- 2) stima dei canali/tare ubicati nell'area della "bonifica" di Arborea e identificate nei comuni catastali di Arborea e Terralba, estese su una superficie di circa 247 ettari
espropriazioni per cause di pubblica utilità - valori agricoli medi da deliberazione della Giunta regionale n. 9/7 del 7 marzo 2007 Valore agricolo medio rivalutato: euro 1.470 X 247 ettari = euro 363.090.

Pertanto la quantificazione dei costi relativi alle fasce forestali e dei canali/tare, di proprietà della Bonifiche sarde spa in liquidazione ubicate nella "bonifica" di Arborea e Terralba è di circa 1.500.000 di euro.

Relativamente agli altri beni residuali è stato preso come riferimento il valore come risultante dal patrimonio della società partecipata Bonifiche sarde, pari a circa 1.500.000 di euro.

Comma 21. La norma prevede l'incremento del contributo di funzionamento destinato ad ANCI Sardegna.

Comma 22. Con la norma si introduce la possibilità di provvedere al trasferimento di un contributo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio anche a favore degli enti locali e non solo delle province e città metropolitana di Cagliari. Nonostante l'incremento della platea dei beneficiari dell'intervento, lo stanziamento appare comunque congruo perché erogato fino a capienza e perché nel corso del 2020 è andato interamente in economia.

Comma 23. La norma consente di erogare dei contributi agli enti locali che abbiano concluso con risorse proprie interventi per le politiche urbane già inserite nel bando CIVIS e non integralmente finanziate dalla Regione.

Comma 24. La norma finanzia le amministrazioni locali e i privati colpiti dagli incendi verificatisi in Sardegna da novembre 2019 a tutto l'anno 2020.

Comma 25. La norma autorizza la concessione di un contributo di euro 300.000 alla provincia di Nuoro per gli interventi di controllo, prevenzione e lotta agli insetti nocivi

Comma 26. Nel corso degli ultimi anni (2019-2021) si sono verificate nelle province di Nuoro ed Oristano consistenti infestazioni di cavallette, causate dalla specie *Dociostaurus maroccanus*. Si tratta della specie a cui sono storicamente imputabili i gravissimi danni causati alle produzioni agricole nell'Italia meridionale e, in particolare, in Sardegna, dove l'ultima grande infestazione del dopoguerra (1946) ha interessato oltre 2/3 della superficie regionale.

La situazione attuale vede in misura importante i territori del Nuorese e dell'Oristanese: si rende necessario intervenire con urgenza in maniera attiva in modo da evitare, a causa dell'altissimo tasso di riproduzione della specie l'estensione del fenomeno a più vaste porzioni del territorio regionale.

La presente disposizione prevede il finanziamento per il triennio delle misure di contenimento e contrasto della diffusione del fenomeno suddetto, è, infatti, in fase di predisposizione, con il coordinamento dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, un piano operativo triennale che vede coinvolta prioritariamente l'Agenzia LAORE, sotto la supervisione scientifica dell'Università di Sassari, per le attività di studio, monitoraggio, prevenzione e lotta e contrasto alla diffusione del fenomeno delle infestazioni acridiche.

Commi 27 e 28. Pur costituendo i depositi di posidonia spiaggiata uno strumento di difesa naturale contro l'erosione costiera, tuttavia qualora impediscano la regolare fruizione delle spiagge durante la stagione estiva, è possibile prevedere specifiche attività di gestione fra cui lo spostamento temporaneo e di norma il successivo riposizionamento da effettuarsi con criteri atti a contrastare eventuali fenomeni di erosione, nel rispetto delle dune e della vegetazione dunale, salvaguardando l'equilibrio delle spiagge. La norma in questione per tale finalità prevede, che i Comuni interessati, possono procedere, allo spostamento temporaneo dei relativi accumuli in zone idonee dello stesso arenile o, qualora non disponibili, in aree idonee appositamente individuate all'interno del territorio del comune, fermo restando che il riposizionamento è ammesso nella spiaggia di origine e, ove ciò non fosse possibile a seguito di nuovi copiosi depositi di posidonia, è ammesso in altra spiaggia limitrofa.

Fra le criticità ambientali occorse negli ultimi anni ricorre la straordinaria ed intensa azione di deposito sul litorale di Alghero di notevoli quantitativi di posidonia; una problematica stagionale, che puntualmente comporta l'accumulo di copiosi depositi di posidonia che si accrescono, con volumi significativi, su ampi tratti del litorale nord occidentale della Sardegna e che, in particolare, coinvolgono le spiagge del Comune di Alghero, principalmente urbane e periurbane, la cui ingente quantità depositata sull'arenile è tale da comprometterne la fruizione sostenibile, rendendo obbligatoria la rimozione permanente del deposito non altrimenti gestibile. Si rende pertanto necessario erogare un contributo straordinario, per le spese relative a interventi di recupero ambientale delle aree degradate (compreso il loro mantenimento in termini di decoro, pulizia e tutela da eventuali future azioni vandaliche), anche

ricorrendo a operazioni di raccolta, di spostamento e di riposizionamento della posidonia, previa separazione della sabbia dal materiale organico, con rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, o di rimozione permanente dei depositi di posidonia non altrimenti gestibili per il conferimento e trattamento sia della componente vegetale, che della sabbia residua non vagliabile presso impianti di recupero, riciclaggio e principalmente di compostaggio.

Comma 29. La norma autorizza l'incremento del contributo destinato agli enti locali per il programma di salvamento a mare al fine di consentire ai comuni costieri interessati di proseguire la stagione balneare nei mesi di settembre e ottobre, garantendo il servizio di salvamento a mare.

Comma 30. La norma autorizza l'istituzione e l'allestimento di nuovi centri di valorizzazione delle zone umide e lagunari nelle aree individuate con la deliberazione della Giunta regionale n. 53/10 del 28 novembre 2017, per promuovere la salvaguardia degli habitat naturali e la tutela dell'ambiente e del territorio

Articolo 9

Comma 1 e 2. La norma autorizza un'indennità una tantum a compensazione del mancato reddito, a seguito del protrarsi dell'emergenza epidemiologica e della conseguente riduzione delle attività lavorative per le seguenti categorie: agenti di commercio, operatori economici organizzatori di eventi e congressi, e operatori economici di intermediazione per lo spettacolo e per il comparto delle discoteche.

Relativamente agli agenti di commercio la stima è stata effettuata sul numero imprese attive risultante dai dati ISTAT 2019 pari a 4.354. Sulla base dei dati di Confcommercio si è stimato che circa il 10 per cento non ha subito una riduzione del reddito, pertanto lo stanziamento previsto è sufficiente all'erogazione del contributo massimo di 2.000 euro a circa 4.000 imprese.

Il settore degli eventi e dei congressi che ha un impatto sul PIL 36,2 miliardi di euro, in Sardegna raggiunge un fatturato di circa 150 milioni di euro e dà lavoro a oltre 3.000 persone. L'industria dei convegni e degli eventi in Italia e nella fattispecie in Sardegna è costituita da una filiera lunga e articolata, un comparto che da protagonista silenzioso pervade tutti gli ambiti professionali con i grandi eventi corporate, privati e consumer, le convention, i congressi, i concerti, le conferenze internazionali o le fiere. Tali iniziative vengono pianificate ed organizzate dalle società di organizzazione eventi. La grande tecnica e competenza di queste professionalità contribuiscono in maniera decisiva allo sviluppo del business e del turismo congressuale.

Causa pandemia e conseguenti blocchi a questo settore, l'attività del Meetings, incentives, conferences and exhibitions (MICE) per circa 15 mesi (tutto il 2020 e primi 6 mesi del 2021) ha subito un calo di fatturato di quasi il 95 per cento, la maggior parte delle aziende ha dovuto ricorrere alla cassa integrazione per i propri dipendenti. L'intervento è necessario per impedire il fallimento delle PMI e la non-riconferma di numerosi posti di lavoro. La stima del costo dell'intervento è stata effettuata ipotizzando un contributo massimo di euro 5.000 a favore di 122 imprese attive come risultanti dai dati delle camere di commercio.

Altro settore fortemente colpito dalla crisi è quello degli operatori di intermediazione per lo spettacolo, infatti le misure restrittive di contrasto alla diffusione del Covid hanno imposto la necessità di bloccare tutti gli eventi di spettacolo, incidendo notevolmente su l'unica fonte di reddito di numerosi operatori. In considerazione del protrarsi della crisi pandemica, con la presente norma si prevede l'erogazione di un contributo anche a favore di questo settore. La stima del costo è stata effettuata ipotizzando un contributo massimo di euro 5.000 a favore di 60 operatori come risultante dai dati delle camere di commercio.

Infine, a seguito della proroga della chiusura delle discoteche disposta a livello nazionale, la presente norma prevede un contributo straordinario a parziale sostegno del mancato reddito a favore del suddetto comparto.

Comma 3. All'area di ricerca di Sassari afferiscono sette istituti del CNR, il più grande ente di ricerca italiano, le cui sedi sono localizzate in tutto il territorio della regione. Le competenze sono multidisciplinari, con una forza lavoro di circa 200 unità, tra personale in ruolo e in formazione. I progetti di ricerca sono fortemente legati al territorio e negli anni si sono intraprese forme di collaborazione con numerosi enti pubblici. La norma, nel riconoscere il ruolo essenziale delle attività di ricerca, autorizza un contributo straordinario a favore del CNR di Sassari al fine di garantire l'operatività dell'area e degli istituti afferenti distribuiti in tutto il territorio regionale, nelle more del perfezionamento di un protocollo d'intesa.

Comma 4. La legge del 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), che definisce il quadro normativo nazionale in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi, dà a questo comparto una forte valenza ambientale e di tutela del patrimonio e ne ribadisce che l'attività di cerca e raccolta del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale. A conferma delle potenzialità del comparto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, già nel 2017 ha predisposto il Piano nazionale della filiera del tartufo (2017-2020) che disciplina e regola, ad oggi in attesa di una ristesura.

Nondimeno nella legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) si prevede che la Regione favorisca anche l'attività di utilizzo dei prodotti secondari del bosco e avevamo già posto in carico alla nascente Agenzia FoReSTAS la disciplina della raccolta dei prodotti del bosco legnosi e non, tra cui i frutti del bosco, i funghi e i tartufi spontanei".

All'interno di questo quadro normativo, la produzione dei tartufi naturali e coltivati, può diventare un'eccellenza dalle straordinarie potenzialità della nostra isola, sia dal punto di vista naturalistico che di sviluppo economico e di coinvolgimento degli attori economici locali. In particolare tale sperimentazione, all'interno dell'ecosistema isolano, può diventare un'opportunità di sviluppo economico e valorizzazione della bio-diversità boschiva e un'opportunità per attrarre nuovi capitali per la messa in produzione della coltivazione del tartufo.

In particolare l'Associazione dei tartufai della Sardegna (ASTS) nasce il 3 marzo 2017, unica in Sardegna nel suo genere, opera su tutto il territorio isolano e aderisce all'Associazione nazionale dei tartufai italiani e alla Federazione nazionale associazioni tartufai italiani (FNATI). Inoltre, intrattiene rapporti di collaborazione a livello regionale con l'Agenzia FoReSTAS della Regione, il Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna Centrale, il Comune di Laconi, il Comune di Putifigari, la Pro Loco di Laconi, l'Associazione cuochi della Provincia di Sassari, l'Azienda "L'Isola dei sapori" di Laconi, la Ditta Nietta Biondi & C. di Sassari, e a livello internazionale con la Società biotecnologia foresta) Aplicada S.L. di Valencia (Spagna). La quantificazione della spesa si basa su un'ipotesi di sperimentazione da svolgersi in un'area di circa tre ettari tra cui rientrano anche le spese per infrastrutturazione dell'area e la coltivazione.

L'Associazione, oltre alla realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione della filiera del tartufo è da tempo in prima linea attivando iniziative legate alla conoscenza e la valorizzazione del Tartufo Sardo in tutto il territorio regionale.

Comma 5. Con l'articolo 3, comma 6, della legge regionale e n. 30 del 2020, è stata autorizzata la concessione di un contributo pari a 4.000 euro a favore dei soggetti titolari di licenza taxi, ncc e mezzi atipici, quali api calessino. A seguito della rendicontazione da parte delle camere di commercio il costo dell'intervento è stato sovrastimato rispetto alle effettive esigenze e pertanto sono emerse delle economie. Con la presente norma, considerato il protrarsi dell'emergenza Covid, si autorizzano le ca-

mere di commercio, soggetti attuatori dell'intervento, ad integrare il contributo suddetto già erogato o di prossima erogazione, ripartendo le economie in parti uguali tra i medesimi beneficiari dell'intervento stesso.

Comma 6. La disposizione prevede un contributo per il sostegno dei costi gestionali degli Uffici di prossimità della Regione. L'attivazione di tali strutture nel territorio si inquadra nell'ambito del più generale progetto finanziato dal PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 Asse I - Azione 1.4.1, che prevede l'attivazione di specifici uffici sul territorio regionale con l'obiettivo di semplificare l'accesso ai servizi della giustizia, integrandoli con i servizi gestiti territorialmente dai comuni, in stretto raccordo con i tribunali competenti e garantendo così una giustizia più vicina ai cittadini.

Nell'ottica di garantire l'immediato avvio degli uffici di prossimità e l'effettiva operatività degli stessi, la Regione intende supportare gli enti locali beneficiari del progetto PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 Asse I - Azione 1.4.1, che attivino gli uffici di prossimità con la sottoscrizione dei relativi protocolli di intesa, attraverso un contributo per ciascun anno per il triennio, per il sostegno dei costi gestionali di funzionamento, non previsti nell'ambito del progetto nazionale.

In particolare, si rende necessario prevedere il sostegno dei costi legati all'incentivazione del personale dipendente dell'ente locale beneficiario dedicato alla gestione del servizio, nonché dei costi per personale ulteriore da individuare per il supporto organizzativo e dei costi generali di funzionamento e necessari a garantire l'operatività del servizio (utenze, spese di locazione, piccole opere di manutenzione, cancelleria, altri costi vari assimilabili ai precedenti).

I criteri e le modalità di ripartizione del finanziamento tra i beneficiari saranno definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa intesa con la Conferenza Regione-enti locali.

La disposizione prevede un costo complessivo pari a 400.000 euro annui. Tale ammontare è determinato in funzione del costo massimo orario totale a carico dell'ente di una unità di personale, stimato in euro 30 e dell'ammontare orario medio dedicato al progetto (stimato in complessive 336 ore annue). Viene stimata altresì una quota pari a euro 4.800 per ciascun ufficio di prossimità, per gli altri costi gestionali e di funzionamento. Si prevede pertanto un costo medio annuo pari a euro 14.800 per ciascun ufficio di prossimità.

Dato atto che la determinazione n. 553/3955 del 27 maggio 21 prevede 27 uffici di prossimità potenzialmente attivabili, moltiplicando il dato unitario di cui sopra per il numero degli uffici di prossimità potenzialmente attivabili, la previsione complessiva risulta pari a circa euro 400.000.

La ripartizione effettiva delle somme tra i beneficiari, stabilita con deliberazione della Giunta regionale, sarà comunque improntata a criteri che tengano conto della dimensione del bacino di utenza e della complessità di gestione del servizio previsto in sede di domanda.

Comma 7. Con il presente intervento si intende finanziare l'acquisto di veicoli elettrici da parte dei comuni partecipanti al bando approvato con determinazione n. 629, prot. n. 32963 del 9 settembre 2019, non finanziati per insufficienza delle disponibilità dei fondi FSC 2014/20 LdA 1.2.2.

L'intervento attua l'azione TT.PU.2 del Piano energetico regionale ambientale della Sardegna con la quale la Regione, al fine di promuovere progetti dimostrativi per la diffusione della mobilità elettrica, supporta tra l'altro l'acquisto e l'impiego di auto a trazione elettrica nelle amministrazioni pubbliche. L'autorizzazione prevista nel biennio consente di soddisfare tutte le istanze pervenute.

Comma 8. Con il presente intervento si intende finanziare l'acquisto di veicoli elettrici da parte delle imprese partecipanti al bando approvato con determinazione n. 628, prot. n. 32959 del 9 settembre 2019, non finanziate per insufficienza delle disponibilità dei fondi FSC 2014/20 LdA 1.2.2.

L'intervento attua le azioni TT.PR.2, TT.PR.3 e TT.PR.6 del Piano energetico regionale ambientale della Sardegna con le quali la Regione promuove lo sviluppo della mobilità elettrica privata, la consegna merci dell'ultimo miglio tramite e il car sharing. L'autorizzazione prevista nel biennio consente di soddisfare tutte le istanze pervenute.

Articolo 10

La presente norma prevede l'istituzione nel bilancio regionale di un fondo a sostegno dei gestori aeroportuali e dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra, per l'erogazione di contributi finanziari integrativi rispetto al regime disposto dai commi da 714 a 720 della legge n. 178 del 2020. La finalità ultima della succitata normativa statale è mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 attraverso la previsione di un contributo destinato a coprire i disavanzi gestionali originati dai minori ricavi e dai maggiori costi direttamente imputabili alla richiamata emergenza. La normativa statale dispone infatti, nello specifico al comma 717, che alle imprese beneficiarie possa essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subito ma qualora il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziare in bilancio, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi riconoscibili e, comunque nel limite massimo del 20 per cento delle risorse stanziare. Sono, inoltre, previste forme di anticipazione del contributo (comma 720) nelle more del perfezionamento della procedura statale presso le competenti autorità della Commissione europea.

Tale meccanismo non impedisce l'adozione da parte della Regione di specifiche azioni di salvaguardia destinate a compensare gli eventuali mancati ricavi derivanti dalla normativa statale. Appare infatti ipotizzabile, in quanto espressamente formalizzato nella norma statale, che i fondi approntati dallo Stato (euro 500 milioni per l'anno 2021 incrementato di ulteriori 300 milioni per effetto del disposto di cui all'articolo 73, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali)) possano risultare insufficienti a coprire l'intero fabbisogno derivante dalle perdite subite dalle società di gestione aeroportuale e dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra.

La misura regionale è da intendersi, pertanto, aggiuntiva rispetto a quella statale e a livello attuativo si avvale, appunto, delle risultanze operative cui perverranno i ministeri competenti, scongiurando così il manifestarsi di forme di sovra compensazione.

In particolare, il comma 1 prevede l'istituzione del fondo regionale a sostegno dei gestori aeroportuali e dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra, operanti negli scali aeroportuali isolani, con una dotazione iniziale per l'anno 2021 pari a euro 15.000.000. Tale dotazione potrà trovare eventuale incremento in corso d'anno con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Il comma 2 specifica la finalità del Fondo regionale destinato a mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, nello specifico, all'erogazione di un contributo integrativo pari alla differenza tra il contributo statale riconosciuto e quello erogabile dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nell'ambito delle misure compensative previste dall'articolo 1, commi da 714 a 720, della legge n. 178 del 2020. Il comma 3 attribuisce al competente organo politico in materia di trasporti la proposta di adottare, con deliberazione di Giunta regionale, apposite modalità e criteri operativi per la presentazione delle domande di accesso al contributo fino a concorrenza delle somme

stanziato in bilancio. Il comma 4 subordina l'efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti commi al rispetto delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e delle eventuali procedure connesse.

Per quanto attiene alla quantificazione iniziale della dotazione del fondo, gli elementi cui fare affidamento stante anche la particolarità della misura di ristoro che prevede appunto il calcolo del contributo regionale quale differenza tra il contributo statale riconosciuto e quello erogabile dal competente Ministero nell'ambito delle misure compensative previste dalla normativa di cui all'articolo 1, commi da 714 a 720, della legge n. 178 del 2020 possono essere rinvenuti esclusivamente su dati e movimentazioni di traffico fatti registrare dai gestori aeroportuali nel periodo 2019-2020. Al riguardo la stessa relazione di accompagnamento alla legge di stabilità 2021 (Legge n. 178 del 2020) non specifica le modalità che hanno orientato la quantificazione del fondo statale limitandosi ad elencare le mere finalità dello stesso.

Ciò premesso, possono quindi essere sviluppate alcune considerazioni in merito alla quantificazione del volume di risorse regionali da mettere a disposizione. Al riguardo l'Associazione italiana gestori aeroporti (Assaeroporti) - come si evince dal proprio sito istituzionale - evidenzia per il periodo gennaio-dicembre 2020 la sotto riportata situazione con riferimento agli aeroporti nazionali. Nello specifico, gli aeroporti isolani hanno fatto registrare un decremento medio del 63,30 per cento nel traffico passeggeri e del 44,45 nei movimenti.

Tale situazione verosimilmente potrebbe aver orientato anche le valutazioni preliminari alla quantificazione del fondo previsto dalla normativa nazionale. In particolare ed in termini esclusivamente aritmetici si potrebbe affermare che il fondo statale, quantificato nei valori finali di euro 800 milioni, sia indirettamente riconducibile al volume totale dei passeggeri trasportati nell'anno 2020, pari quest'ultimo a 52.925.822 unità. Per completezza il volume complessivo dei passeggeri per l'anno 2019 è risultato essere, invece, di 193.102.660 unità con un decremento pertanto del 72,59 per cento.

Con riferimento alla realtà isolana, l'incidenza sul totale nazionale del numero dei passeggeri trasportati negli aeroporti di Olbia - Alghero e Cagliari (quantificati in complessive 3.328.570 unità) è risultata essere, per l'anno 2020, pari al 6,29 per cento circa, per una potenziale quota di correlazione, quindi, al fondo statale quantificabile in euro 50.312.983,33.

Posto che la normativa regionale intende essere integrativa rispetto a quella statale si può ipotizzare, fatti salvi gli equilibri di bilancio, una quantificazione iniziale del fondo di cui alla presente norma nella misura del 30 per cento della sopra richiamata quota di correlazione, per un importo pari ad euro 15.093.895 approssimato, per difetto, ad euro 15.000.000.

Capo II

Disposizioni di carattere istituzionale e ordinamentale

Articolo 11

Con la norma si intende individuare l'elenco dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza che, in qualità di partner istituzionali della Regione, potranno accedere ai finanziamenti della legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza).

Con l'articolo 2, comma 2 della presente legge, la Regione riconosce l'importanza dell'attività svolta dai centri antiviolenza e dalle case di accoglienza già operanti nel territorio regionale, e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome ed autogestite dalle donne. Si ritiene dunque che il know-how maturato dalle associazioni di donne, caratterizzato da un approccio integrato alla violenza, dalla metodologia dell'accoglienza basata sulla relazione tra donne, assunta poi come principio cardine della legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Conversione in legge, con modi-

ficazioni, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province) e dall'Intesa Stato-regioni del 2014, debba essere preservato e garantito nel tempo, con continuità.

Infatti, a seguito delle deliberazioni della Giunta regionale n. 12/24 del 2008 (def. 14/3 2008), e n. 50/11 del 2008 (def. 66/19 2008), che hanno dato attuazione al dettato normativo, e con la deliberazione della Giunta regionale n. 30/12 del 30 giugno 2009, con cui è stata autorizzata l'apertura di 5 case e 8 centri nel territorio regionale, i centri e le case gestiti dalle associazioni sono stati continuativamente destinatari di quota parte dei contributi di cui all'articolo 9, per supporto alle attività dei centri antiviolenza, dei relativi sportelli e delle case di accoglienza.

Il riconoscimento del ruolo esercitato nel corso degli anni dalle associazioni che, attraverso i centri e le case, offrono un servizio di interesse pubblico essenziale a tutela delle vittime di violenza, qualifica tali soggetti come partner istituzionali della Regione, con cui condividono l'interesse pubblico essenziale che caratterizza tali servizi. Trattandosi inoltre di un servizio specializzato che deve rispondere a precisi requisiti e che viene reso da operatrici qualificate ed esperte, non del tutto assimilabile ad altri servizi pubblici generici, l'esito di questo processo di riconoscimento e valorizzazione è stato l'istituzione di uno specifico elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza (deliberazione della Giunta regionale n. 46/24 del 17 settembre 2020), al quale possono iscriversi gli enti e le organizzazioni operanti nel territorio regionale nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza, risultanti in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali, nonché dalla deliberazione della Giunta regionale n. 49/11 del 30 settembre 2020, recante "Linee guida regionali per l'accoglienza e il sostegno di donne vittime di violenza di genere e modalità di rendicontazione dei contributi concessi per il funzionamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza. Approvazione definitiva". La qualifica di partner della Regione è condizionata dalla conclusione positiva dell'accreditamento.

Proprio in virtù della natura peculiare dei servizi di contrasto alla violenza di genere, l'iscrizione all'elenco è aperta a tutti i soggetti gestori di centri e/o case in possesso dei requisiti ed è condizione necessaria per far parte della rete regionale antiviolenza e per accedere in maniera diretta o indiretta all'assegnazione dei contributi regionali e ai contributi statali trasferiti da parte della Regione.

Si propone inoltre la modifica del requisito degli anni di esperienza, richiesto ai soggetti che gestiscono il centro antiviolenza e/o la casa di accoglienza, per conformarlo alle norme comunitarie e nazionali vigenti, che prescrivono il criterio dell'esperienza quinquennale.

Articolo 12

Comma 1, lettera a). Con la presente disposizione si procede a sopprimere la parte del comma 3 in cui si prevede che ai componenti dell'Osservatorio per la povertà spettino i rimborsi spese di cui alla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modifiche ed integrazioni. La finalità è quella di riallineare le modalità di funzionamento dell'Osservatorio con quelle degli altri organismi operanti per finalità similari, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

Comma 1, lettera b). La presente norma ha la finalità di garantire la continuità dei servizi erogati dai PLUS, anche nei casi in cui non sia possibile reperire, con le procedure selettive ad hoc, commissari ad acta.

Articolo 13

Per superare le difficoltà applicative dovute all'evoluzione della normativa in materia di appalti si rende necessario modificare l'articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale) con la finalità di contribuire alla lotta all'abusivismo e supportare i comuni che sono tenuti ad eseguire i provvedimenti di demolizione e di rimessione in pristino delle autorità amministrativa e giudiziaria ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 11 ottobre 1985 n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), dell'articolo 31, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e dell'articolo 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Uno dei maggiori ostacoli per i comuni che devono dare avvio ai procedimenti di cui sopra è l'assenza delle risorse finanziarie da anticipare, in attesa di recupero delle somme dal trasgressore.

La Regione, può quindi intervenire in tale fase concedendo anticipazioni ai comuni che ne fanno richiesta. I comuni saranno tenuti alla restituzione di tali somme senza l'aggravio di interessi una volta recuperate le stesse dal trasgressore.

Tuttavia, oltre che indicare i termini entro i quali i comuni devono dar inizio al procedimento di recupero dal trasgressore, si rende necessario fissare un termine ultimo di restituzione dell'anticipazione da parte del comune, anche nel caso in cui non si possa procedere in tal senso. Questo anche al fine di evitare un'inerzia da parte delle amministrazioni.

Si evidenzia inoltre che nel caso in cui tali abusi si verificano nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, al fine di concedere le anticipazioni, possono essere utilizzate anche le somme riscosse in applicazione dell'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

In tal caso, i comuni muniti di delega potranno far fronte alle proprie esigenze di intervento, anche con le risorse provenienti dalle sanzioni da loro stessi riscosse.

Articolo 14

L'articolo 18, comma 3, della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 (Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche) autorizza l'amministrazione regionale a disporre annualmente, per le medesime finalità della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), finanziamenti aggiuntivi agli stanziamenti statali assegnati ai sensi della predetta legge n. 13 del 1989.

L'articolo 1 della suddetta legge n. 13 del 1989 riporta: "I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2". Essendo la legge in argomento entrata in vigore il 10 febbraio 1989, il citato termine per la presentazione dei progetti conformi alla legge n. 13 del 1989 risulta essere l'11 agosto 1989. Le prescrizioni tecniche sopra citate sono state emanate dal Ministero dei lavori pubblici con il decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), il quale ha individuato tre livelli di qualità dello spazio costruito denominati accessibilità, visitabilità e adattabilità. L'adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello

di accessibilità. L'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita. Lo stesso decreto ministeriale precisa che ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l'accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dallo stesso decreto.

L'articolo 9 della legge n. 13 del 1989 riporta: "Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, sono concessi contributi a fondo perduto".

Sulla base dei sopra richiamati articoli 1 e 9 della legge n. 13 del 1989, la Regione ha sinora concesso il contributo in argomento solo per edifici privati i cui relativi progetti sono stati presentati entro la data dell'11 agosto 1989.

Posto quanto sopra, con la presente norma si intende estendere il contributo in argomento anche per gli edifici privati i cui relativi progetti sono stati presentati successivamente alla data dell'11 agosto 1989 limitatamente agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 1989.

Articolo 15

Comma 1. La modifica è necessaria per garantire l'efficace gestione delle domande di contributo delle trasferte nazionali ed internazionali delle SSD ed ASD relativamente al periodo di fine anno (periodo da ottobre a dicembre).

Comma 2. La norma consente al Comitato regionale del CONI di poter destinare una quota del proprio contributo alle coperture delle proprie spese di funzionamento, in considerazione del diverso assetto organizzativo derivante dalla riforma del CONI nazionale

Comma 3. La norma consente ai beneficiari dei contributi 2021 di coprire le spese propedeutiche sostenute nel 2020.

Comma 4. La norma consente ai beneficiari dei contributi 2021 di coprire le spese di formazione sostenute nel 2020.

Comma 5. La modifica è necessaria per garantire il rispetto delle tempistiche di approvazione dei provvedimenti successivi, quale per esempio il programma annuale dello sport.

Comma 6. La presente norma consente di snellire le procedure per l'erogazione di contributi a favore delle scuole civiche di musica

Comma 7. La modifica è necessaria per garantire il rispetto del termine del 31 marzo, previsto nel medesimo comma, per l'emanazione del decreto dell'Assessore.

Comma 8. La norma si rende necessaria al fine di precisare il corretto beneficiario del contributo regionale, già individuato con la deliberazione della Giunta n. 50/41 del 8 ottobre 2020 nel Comune di Sassari che, a seguito del protocollo d'intesa del 18 novembre 2018 con la Provincia di Sassari, è stato individuato dalla stessa come delegato all'esecuzione degli interventi nell'immobile "ex convento del Carmelo di Sassari".

Articolo 16

La disposizione apporta modifiche al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giu-

gno 1999, n. 23) al fine di consentire l'estensione, anche nel corso della gestione e su richiesta, delle condizioni del servizio di tesoreria regionale anche agli organismi strumentali della Regione (es. FITQ e Consiglio regionale).

Articolo 17

Comma 1, lettera a). La presente norma estende la disposizione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 30 del 2020 anche alle società partecipate in house.

Comma 1, lettera b). Il comma 2, articolo 7, della legge regionale legge regionale n. 30 del 2020 ha stanziato la somma di 1 milione di euro a titolo di cofinanziamento regionale del fondo di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) in favore delle associazioni e fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte in apposito elenco tenuto dal MEF.

Con la modifica proposta, si riserva una quota dello stanziamento (50 mila euro) pari al 5 per cento per le spese sostenute dai predetti soggetti per la gestione dei procedimenti di competenza.

Comma 1, lettera c). La norma proposta vuole estendere le finalità previste dal comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 2020, individuate nelle attività di supporto specialistico alle operazioni di chiusura e rendicontazione degli interventi già finanziati nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Francia Marittimo 2014/2020 ed alle attività di nuova programmazione per il periodo 2021/2027, anche alla più generale attività di programmazione degli interventi infrastrutturali in materia di trasporti. Ciò consentirà un utilizzo pieno e più razionale delle risorse stanziate in bilancio.

Articolo 18

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", ha introdotto un'articolata normativa finalizzata al riordino e alla revisione organica della disciplina preesistente in materia di enti del Terzo settore.

In particolare l'articolo 45 del Codice del terzo settore, al fine di superare la frammentazione dei registri e albi regionali esistenti, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) che sarà operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna regione e provincia autonoma; queste ultime, a norma dello stesso articolo, devono individuare la struttura competente ad attuare la gestione operativa riservata al livello territoriale; detta struttura assume la denominazione di "Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore".

La Regione ha già adottato atti e provvedimenti al riguardo, come di seguito rappresentati:

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 48/13 del 29 novembre 2019 è stata individuata la Direzione generale delle politiche sociali quale struttura regionale alla quale affidare sia le competenze che l'articolo 45 del CTS assegna all'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore secondo quanto previsto al riguardo dal Titolo VI dello stesso, sia la gestione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 53 del CTS e agli accordi di programma 2017, 2018 e successivi;
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 52/36 del 3 dicembre 2019, al fine di assicurare operatività alle nuove funzioni e competenze attribuite, è stata disposta la conseguente riorganizzazione della Direzione generale delle politiche sociali e, nell'ambito della stessa, è stato istituito e attivato il servizio denominato Servizio Terzo settore e supporti direzionali effettivamente operativo dal 3 febbraio 2020 a seguito del conferimento dell'incarico di direzione dello stesso e di una prima assegnazione di personale;

Con la legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020) è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore che, a norma dell'articolo 5, comma 11, è allocato presso l'Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali.

La disciplina dettata dal decreto legislativo n. 117 del 2017 per il periodo transitorio intercorrente tra l'entrata in vigore del e l'effettiva operatività del RUNTS; prevede che "ogni riferimento nel presente decreto al Registro unico nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla sua operatività" e che "fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri [...] organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale [...]. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore [...], nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte [...] degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore".

Attualmente, presso l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale sono gestiti il Registro generale del volontariato istituito dall'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3) ed il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale istituito dall'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona) in attuazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale); la stessa legge regionale ha, inoltre, previsto l'emanazione di apposite linee guida da parte della Giunta regionale per definire i criteri, le modalità e le procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione di tale Registro.

Le Linee guida sono state approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 15/1 del 13 aprile 2006 recante "legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23, articolo 12. Linee guida per la disciplina dell'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale".

Dal quadro normativo esposto consegue che, nel periodo transitorio, trovano applicazione le norme di carattere sostanziale previste dalla nuova disciplina normativa mentre, in assenza di diversa disposizione transitoria emanata dalla Regione, continuano a trovare applicazione le disposizioni procedurali dettate dalla normativa regionale in materia di Registro generale del volontariato e Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Con la norma in oggetto si propone di allineare i termini dei procedimenti amministrativi in materia di Registro generale del volontariato e di Registro regionale delle associazioni di promozione sociale a quelli previsti che la normativa nazionale prevede per gli analoghi procedimenti.

Articolo 19

La norma proposta, in armonia con quanto disposto dall'articolo 92 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), intende mitigare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 assicurando la continuità aziendale a carico dei gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale su gomma e metro, attraverso la ridefinizione degli affidamenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, per un periodo di due anni dalla loro naturale scadenza ovvero fino alla materiale attuazione delle misure per la riforma del trasporto pubblico locale (articolo 48 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo)). La ridefinizione è disposta nei limiti della dotazione di bilancio per il triennio 2021-2023 sulla base dei criteri e modalità

da definirsi con deliberazione di Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti. La norma proposta è pertanto ad invarianza finanziaria nel triennio 2021/2023.

Articolo 20

Comma 1. La misura agevolativa prevista dall'articolo 34 della legge regionale n. 22 del 2020 destinata, nel limite complessivo di euro 5.000.000, alla concessione di sovvenzioni a favore delle aziende di autotrasporto operanti in Sardegna che abbiano subito perdite a seguito del blocco della movimentazione delle merci determinato dai provvedimenti di contenimento del Covid-19, ha fatto registrare un utilizzo per soli euro 1.000.000 circa. I restanti euro 4.000.000 attualmente nella disponibilità di SFIRS, soggetto incaricato dell'attuazione della misura ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 30 del 2020, possono quindi, previo riversamento nel bilancio della Regione a seguito della chiusura e rendicontazione delle procedure attuative, essere destinati, con apposita norma, a copertura dei fabbisogni di altre politiche di spesa.

Comma 2. Il perdurare dell'emergenza epidemiologica e le restrizioni ad esso conseguenti, hanno impedito la conclusione delle attività propedeutiche alla certificazione, per cui risulta necessario prevedere la proroga del dettato dell'articolo 20 della legge regionale n. 22 del 2020 onde consentire, per il prossimo anno scolastico, l'insegnamento del sardo nelle scuole.

Articolo 21

Comma 1, lettere a) e b). La norma proposta modifica gli articoli 32 e 56 della legge regionale n. 31 del 1998 al fine di incrementare al 50 per cento la riserva di posti riservati al personale interno nelle procedure assunzionali pubbliche.

Comma 2. La norma proposta modifica il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) al fine di elevare dal 20 per cento al 30 per cento il numero dei posti previsti nei piani dei fabbisogni di personale riservati alle selezioni interne in ciascuna area o categoria. Con la disposizione la normativa regionale viene adeguata a quella nazionale stabilita dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), come modificato dal dall'articolo 1, comma 1 ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica).

Comma 3. La norma proposta riguarda il Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale (FITQ) che costituisce organismo strumentale della Regione. In particolare vengono abrogati gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21 e 22 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale), concernenti il funzionamento del Fondo, la normativa contabile e gli organi del Fondo, in quanto non corrispondenti alle esigenze organizzative e non in linea con l'attuale quadro normativo sull'armonizzazione contabile (decreto legislativo n. 118 del 2011). Per effetto dell'abrogazione potrà trovare applicazione la normativa generale sul funzionamento degli organismi strumentali e sull'armonizzazione contabile previsti, in particolare, dal decreto legislativo n. 118 del 2011, successive modifiche e integrazioni.

La norma non produce maggiori oneri.

Comma 4. La norma proposta apporta modifiche all'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale) al fine di favorire il processo di mobilità del personale ex Esaf.

Comma 5. La norma si rende necessaria al fine di disciplinare la posizione del personale qualificato del Centro regionale di programmazione, situazione più volte segnalata anche dalla Corte dei conti. La presente disposizione istituisce il ruolo speciale ad esaurimento del personale qualificato del Centro regionale di programmazione, in servizio alla data di approvazione della legge, al fine di garantire l'espletamento delle specifiche funzioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020) e relative alla predisposizione, attuazione e coordinamento di piani e programmi delle politiche di coesione e della programmazione unitaria.

Comma 6. La norma al fine di recepire i rilievi del Governo abroga l'articolo 13 della legge regionale 21 giugno 2021, n. 10 (Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 1 del 1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del 1998, n. 7 del 2005, n. 3 del 2009 e n. 2 del 2016).

Comma 7. Con la norma viene previsto che i bandi di concorso per il reclutamento del personale nel sistema Regione possano prevedere che sia dovuto un contributo di segreteria, compreso tra 10 e 15 euro, finalizzato alla copertura delle spese connesse all'organizzazione della procedura assunzionale.

La norma si rende necessaria anche in considerazione dell'incremento dei costi organizzativi delle procedure assunzionali per effetto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 che impone che le procedure avvengano tramite l'impiego di strumenti informatici e con il necessario distanziamento del personale.

Articolo 22

L'articolo 21 della legge regionale n. 14 del 2006 all'articolo 1 prevede il finanziamento di diversi interventi tra cui alcuni destinati alla valorizzazione dei protagonisti della storia e della cultura della Sardegna, attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni. Negli anni è emersa l'esigenza di finanziare, oltre che la manifestazione in sé, anche la realizzazione di monumenti celebrativi, per questo motivo la presente disposizione inserisce un'integrazione alla legge regionale n. 14 del 2006, consentendo il finanziamento anche di spese in conto capitale. Esclusivamente per l'anno 2021, essendo il primo di applicazione della disposizione, è consentito rendicontare spese sostenute, per le finalità della presente disposizione, nel corso del 2020.

Articolo 23

La presente norma introduce alcune modifiche ad alcune disposizioni della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna) perché in palese contrasto con altre norme vigenti, quali ad esempio il principio di separazione tra organo politico ed organo amministrativo. È infatti, indubbio che le graduatorie ed i provvedimenti di approvazione siano di competenza del dirigente, sulla base dei criteri e gli indirizzi dati dalla Giunta regionale.

Inoltre, viene disposta una norma che consente la spendita di risorse in caso di assenza o impedimento della Commissione tecnico artistica.

Articolo 24

Le modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 2018, n. 22 (Disciplina della politica linguistica regionale) riguardano un più preciso inserimento delle macrovarianti campidanese, parlata da oltre un terzo della popolazione sarda, e logudorese nel testo di legge.

Le modifiche di cui agli articoli 9, 17 e 20 sono indispensabili per permettere la spendita delle risorse iscritte in bilancio: le regole attuali pongono forti limitazioni non ovviabili con strumenti amministrativi ai diversi attori che interagiscono nell'insegnamento del sardo all'interno delle scuole sarde.

La modifica del comma 6 dell'articolo 9 si rende necessaria al fine di consentire lo svolgimento in varietà alloglotta di tutte quelle attività previste dalla legge regionale n. 22 del 2018 che richiedono una specifica competenza linguistica ai sensi del Quadro comune europeo di riferimento (QCER) per la conoscenza delle lingue, in primis l'insegnamento curriculare nelle scuole di cui all'articolo 17 e i laboratori di cui all'articolo 19 nelle more della standardizzazione delle varietà alloglotte; in assenza di una standardizzazione per le varietà alloglotte, infatti, non è possibile avviare un sistema di certificazione linguistica neanche ai sensi del comma 5 e conseguentemente non è possibile portare le varietà alloglotte all'interno della scuola.

La modifica dell'articolo 17 è urgente e necessaria per dare la possibilità alle scuole di organizzare la didattica in sardo in maniera più flessibile rispetto a quella attuale che impone un limite settimanale, infatti il nuovo limite proposto, minimo di 30 e 25 ore rispettivamente nella scuola dell'infanzia e negli altri ordini di scuola, è più facilmente gestibile dalle scuole e sarebbe rispettato nel corso dell'intero anno scolastico. La proposta inoltre renderebbe più accessibile l'erogazione degli insegnamenti di e in lingua minoritaria, nelle more della definizione a livello nazionale dei criteri attuativi inerenti alla definizione della quota dei piani di studio personalizzati riservata alle regioni.

L'articolo 20, comma 5, della legge regionale n. 22 del 2018 determina le caratteristiche che devono essere possedute dai docenti esterni che insegneranno il sardo nelle scuole, permettendo tale insegnamento unicamente ai docenti con esperienza almeno triennale ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) e ai sensi della lettera b) del comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2009; l'abrogazione richiesta è urgente poiché nel corrente anno scolastico diverse scuole hanno rinunciato ai progetti approvati in quanto non hanno trovato insegnanti in possesso delle suddette caratteristiche.

Inoltre, poiché la stessa legge regionale n. 22 del 2018 abroga espressamente della lettera b) del comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), la richiesta del requisito di almeno 3 anni di insegnamento a valere sulla suddetta norma appare discriminatorio, in quanto non sussiste più la possibilità per gli esperti esterni di poter accedere alla docenza esterna a valere sulla norma ormai abrogata.

Articolo 25

Il presente articolo introduce una modifica alla legge regionale 3 luglio 2017, n. 12 (Interventi di promozione e comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso il sistema del trasporto aereo), che prevede interventi di promozione e comunicazione da attuarsi attraverso il sistema del trasporto aereo per incentivare il turismo anche in periodi di bassa stagione, favorendo la destagionalizzazione dei flussi turistici. La modifica normativa, intende ampliare l'effetto delle campagne di promozione e comunicazione attraverso l'utilizzo per la finalità anche delle società aeroportuali. Lo stanziamento già previsto appare congruo in quanto negli anni passati l'autorizzazione di spesa non è mai stata utilizzata interamente in quanto il solo sistema del trasporto aereo non è mai riuscito a rendicontare spese di promozione per cifre superiori a circa 6/7 milioni.

Articolo 26

La norma colma un vuoto normativo esistente in merito alla concessione di terreni all'Agenzia FoReSTAS, che siano contemporaneamente gravati da uso civico. Infatti la previsione dell'articolo 17 comma 2 bis, della legge regionale n. 8 del 2016 reca "L'Agenzia può procedere alla stipula di convenzioni di durata pluriennale in forma gratuita, per la cura, sorveglianza, razionale manutenzione, miglioramento e valorizzazione del patrimonio forestale, agro-pastorale e faunistico ad essa affidato dagli enti locali, da altri enti pubblici o da privati e operando di norma sulla base di piani forestali particolareggiati".

Ed ancora, il comma 2 bis dell'articolo 17 della legge regionale n. 12 del 1997 "Con le medesime modalità di cui al comma 2, i terreni soggetti ad uso civico possono essere concessi all'Agenzia FoReSTAS per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite. La durata massima della sospensione dall'esercizio degli usi civici è fissata in trenta anni rinnovabili. La difficoltà di applicazione della norma si palesa all'atto della sottoscrizione di un accordo, fra ente territoriale proprietario di terreni gravati da uso civico, e l'Agenzia regionale. In quel caso infatti, sebbene sia solare che l'agenzia condurrebbe i terreni con lo scopo di migliorarli, e non per trarne un profitto, tuttavia permane la difficoltà di quantificare esattamente i vantaggi per i cives e di consentire quindi la valutazione che normativamente spetta agli uffici preposti.

La norma quindi si prefigge di quantificare un quantum che sia congruo a remunerare la sospensione dell'uso. La scelta individuata è il canone che viene corrisposto ai privati cittadini ed agli enti pubblici i cui terreni siano stati occupati in virtù del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), ove si legge: Qualora si riconosca la necessità d'inerbare e rinsaldare terreni nudi destinati a pascolo, sottoposti a vincolo, l'Amministrazione forestale e gli enti di cui all'articolo 75, in seguito ad autorizzazione del Comitato forestale possono imporre ai proprietari dei terreni la sospensione del godimento di essi per un periodo massimo di dieci anni, ovvero procedere all'occupazione temporanea dei terreni stessi e compiere i lavori occorrenti, senza per altro mutarne la destinazione. L'indennità di espropriazione o di occupazione temporanea dei terreni, nonché di sospensione dall'esercizio del pascolo, di cui ai precedenti articoli, sarà stabilita nei modi previsti dall'articolo 21. Sulla base dei minori redditi derivanti dalle limitazioni imposte alla consuetudinaria utilizzazione del bosco sarà stabilito l'ammontare dell'indennizzo. Qualora manchi l'accordo fra le parti, la misura dell'indennizzo sarà fissata, su richiesta della parte più diligente, da tre arbitri, nominati uno dal proprietario o possessore del bosco, l'altro dall'ente o privato che promosse il vincolo ed il terzo dagli arbitri scelti dalle parti, e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale della circoscrizione, tra gli ingegneri, i laureati in scienze agrarie, i periti forestali ed i geometri iscritti nell'albo dei periti del Tribunale. Lo stesso Presidente, su richiesta della parte più diligente, procederà alla nomina dell'arbitro non designato dall'altra parte. La decisione del Collegio arbitrale, ove non sia diversamente stabilito dalle parti, sarà suscettibile dei gravami previsti dalla legge.

L'indennità suddetta, che come più sopra scritto è corrisposta senza alcuna opposizione ai proprietari che abbiano i terreni occupati per i motivi descritti dal regio decreto legge n. 3267 del 1923, appare essere la cifra più congrua attualmente in uso per la remunerazione del mancato reddito che deriva dalla sospensione degli usi civici. Detta indennità è stimata in euro 25 per ettaro per anno.

La norma non ha impatto sulle finanze della Regione, essendo specificato che le risorse per la sua attuazione trovano sede nel bilancio di FoReSTAS che ha un apposito capitolo per la corrispondenza delle indennità di occupazione (SC03.0101).

Articolo 27

La legge regionale 30 giugno 2010, n.13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996,

n. 12) all'articolo 16 ter disciplina la programmazione degli strumenti finanziari e delle misure di aiuto, stabilendo che la Giunta regionale approvi specifiche direttive di attuazione degli aiuti e le modalità di costituzione degli strumenti finanziari. Lo stesso articolo prevede che le direttive di attuazione specificano la forma del procedimento e che le disposizioni procedurali siano pubblicate almeno quindici giorni prima sul sito internet della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna. La presente disposizione, in linea con le disposizioni in materia di semplificazione e trasparenza, prevede di mantenere l'obbligo di pubblicazione sul sito della Regione, ma introduce la pubblicazione sul Bollettino come facoltativa, al fine di non rallentare le procedure.

Articolo 28

Le presenti disposizioni introducono le modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore) principalmente al fine di accogliere i rilievi dei diversi ministeri.

Articolo 29

La presente disposizione prevede che, nell'ambito delle prerogative consiliari, le disposizioni in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna, in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione), si applichino anche al Difensore civico, al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di non interrompere e assicurare la continuità dello svolgimento delle attività preposte alla tutela delle persone.

Articolo 30

Comma 1. Il sistema delle agenzie regionali operanti nel settore agricolo è attualmente disciplinato dalla legge regionale 8 agosto 2006, n. 16 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna).

Tale impianto necessita di una rivisitazione complessiva a seguito delle novità succedutesi nel corso degli anni tra cui, in particolare, l'attribuzione all'Agenzia ARGEA Sardegna delle funzioni di Organismo pagatore regionale. In attesa di una nuova disciplina che rivisiti il ruolo e le funzioni delle agenzie agricole, si rende necessario garantire che tutte le attività a favore degli operatori del comparto si svolgano senza alcuna soluzione di continuità e, pertanto, si propone che anche all'Agenzia LAORE Sardegna possano essere attribuite, con modalità da definirsi tramite deliberazione della Giunta regionale, competenze in materia di aiuti, contributi e premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali. Le attività aggiuntive non comportano ulteriori oneri, in quanto svolte attraverso l'utilizzo delle risorse annualmente trasferite dalla Regione all'Agenzia attraverso il contributo di funzionamento.

Articolo 32

A partire dal 14 dicembre 2019 si applica il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio sul nuovo regime fitosanitario europeo.

Il nuovo assetto normativo, al fine di rafforzare la protezione delle piante e dei prodotti vegetali dagli organismi nocivi, introduce nuovi obblighi per tutti gli attori della filiera, da chi importa a chi moltiplica e commercializza vegetali, modificando profondamente l'organizzazione dei servizi fitosanitari nei vari Paesi membri, le procedure di sorveglianza messe in atto dai servizi ufficiali, la responsabilità diretta dei produttori sulla sanità dei vegetali.

A partire dalla stessa data si applica anche il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) con il quale sono definite le modalità di effettuazione dei controlli ufficiali anche in materia di sanità delle piante e che prevede regolari controlli agli operatori professionali da parte dell'autorità competente.

Il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 che istituisce il programma relativo al mercato interno e il regolamento (UE) 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, completano il quadro del regime unionale.

Il Servizio fitosanitario nazionale, riorganizzato in seguito all'emanazione del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625), è l'autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625.

Esso si articola nel Servizio fitosanitario centrale, nei Servizi fitosanitari regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale, nei Servizi fitosanitari delle province autonome per le province di Trento e Bolzano e nell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante individuato nel Centro di ricerca difesa e certificazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA-DC).

Il Servizio fitosanitario centrale opera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e rappresenta l'autorità unica di coordinamento e di vigilanza in materia di difesa della salute delle piante ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/2031.

Il Comitato fitosanitario nazionale è l'organo deliberativo tecnico del Servizio fitosanitario nazionale. Partecipano al Comitato tutti i rappresentanti delle parti sopra riportate.

La necessità di sottrarre i compiti ispettivi alla Agenzia Laore per riportarle alle dirette dipendenze del Servizio fitosanitario regionale deriva, da un lato, dalla attribuzione a tale agenzia di nuovi compiti prima posti in capo all'Agenzia Argea e, dall'altro, dalla necessità di far dipendere l'attività ispettiva da un unico centro di responsabilità al fine di rispondere meglio al nuovo dettato normativo in campo fitosanitario.

Articolo 33

L'articolo dispone sulla copertura dell'intero progetto di legge. In particolare, relativamente alla quota di fondi regionali, la copertura è stata assicurata in parte dall'aggiornamento delle previsioni di entrata sulla base della comunicazione del fabbisogno da parte del MEF e in parte dalla riprogrammazione di stanziamenti autorizzati con la legge di stabilità e la legge di bilancio a seguito dell'accertamento da parte degli uffici competenti della programmazione delle suddette risorse entro l'anno. Relativamente al finanziamento degli investimenti di cui alla tabella D, la copertura è assicurata mediante l'iscrizione in entrata delle risorse di cui all'articolo 1, comma 871 della legge n. 160 del 2019, come modificato dall'articolo 1, comma 814, della legge n. 178 del 2020.

Articolo 34

L'articolo dispone sulla entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Capo I

Disposizioni di carattere finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale

Art. 1

Interventi per fronteggiare gli effetti calamitosi dovuti alla diffusione degli incendi boschivi e di interfaccia nel territorio dell'oristanese, nelle giornate dal 23 al 30 luglio 2021

1. Per fronteggiare i danni derivanti dai vasti incendi, con caratteristiche di propagazione straordinarie, sviluppatasi nell'Oristanese nelle giornate dal 23 al 30 luglio 2021 è istituito, presso la Direzione generale della Regione competente in materia di protezione civile, un fondo speciale, con dotazione iniziale per il 2021 pari a euro 10.000.000 per l'erogazione di contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive comprese quelle agricole che siano stati danneggiati dall'incendio, nei limiti delle risorse disponibili, destinato al ripristino delle condizioni normali di vita dei privati cittadini e alla ripresa delle attività produttive (missione 11 - programma 02 - titolo 1).

2. Per le medesime finalità, è istituito, per l'anno 2021, presso le Direzioni della Regione competenti in materia di protezione civile e di tutela della natura e del patrimonio boschivo un fondo pari a complessivi euro 7.000.000, destinato alla concessione di contributi a favore degli enti locali e dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna per interventi urgenti di ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate e delle condizioni di sicurezza, e per interventi di rivolti alla mitigazione del dissesto idrogeologico nelle aree interessate dell'incendio. (missione 11 - programma 02 - titolo 2).

3. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto ed è destinato:

- a) per i soggetti privati, a ristoro dei danni subiti dall'abitazione principale e dei beni mobili e mobili registrati;
- b) per i titolari di attività economiche e produttive che abbiano subito danni agli immobili nei quali si svolge l'attività o ai beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di protezione civile e ambiente, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo dei fondi di cui ai commi 1 e 2.

5. È autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 3.000.000 a favore degli enti locali destinata ai primi urgenti interventi in favore degli imprenditori agricoli che hanno subito danni alle scorte a seguito dell'incendio di cui al comma 1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

6. L'aiuto di cui al comma 5 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, con le modifiche recate dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Art. 2

Disposizioni in attuazione dell'Accordo quadro del 20 maggio 2021 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate e modifiche alla legge regionale n. 4 del 2021

1. In attuazione dell'Accordo quadro, siglato il 20 maggio 2021, tra Governo, le regioni e le Province di Trento e Bolzano in materia di

interventi strategici a favore delle regioni e province autonome, al fine di assicurare le risorse per l'espletamento delle funzioni istituzionali per l'anno 2021 in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19), la Regione è autorizzata ad iscrivere la somma di euro 88.220.000 (titolo 1 - tipologia 1.01.03) quale ristoro delle minori entrate, attuato attraverso la riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021 pari a euro 88.220.000 e rideterminato in euro 276.580.000.

2. La tabella A "Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spese disposte da leggi regionali" di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021) è integrata con le autorizzazioni di spesa contenute nella tabella A allegata alla presente legge.

3. La tabella C "Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rimodulazioni di spese disposte da leggi regionali (come da lettera d), Allegato 4.1, par. 7, decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche e integrazioni)" di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2021, è integrata con le rimodulazioni di spesa contenute nella tabella E allegata alla presente legge.

Art. 3

Disposizioni finanziarie e in materia di investimenti

1. Per le finalità riportate nella tabella B allegata alla presente legge sono autorizzati contributi di natura corrente ed interventi per complessivi euro 6.260.000. Con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'assessore competente per materia sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse finanziate.

2. Per le finalità riportate nella tabella C allegata alla presente legge sono autorizzati investimenti per un totale complessivo di euro 9.000.000. Con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'assessore competente per materia sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse finanziate.

3. Per il finanziamento degli interventi di interesse regionale e locale di cui alla tabella D è autorizzata la spesa complessiva di euro 292.350.000 di cui 92.600.000,00 nell'anno 2021, 78.000.000 nell'anno 2022, 94.750.000,00 nell'anno 2023 e 27.000.000,00 nell'anno 2024. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente, sono definiti i relativi programmi di spesa e individuati gli interventi strategici di interesse regionale e locale in coerenza con le disposizioni dell'articolo 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato dall'articolo 1, comma 814, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).

Art. 4

Disposizioni in materia di personale

1. A partire dall'anno 2021, le risorse di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020), quantificate in euro 142.000 annue, già destinate alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula del contratto integrativo dei giornalisti riferito al periodo 2016/2018, sono destinate alla contrattazione collettiva del medesimo personale (missione 01 - programma 10 - titolo 1).

2. Le risorse destinate alla contrattazione collettiva regionale dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019) sono incrementate dell'importo di euro 500.000,00 annui a decorrere dall'esercizio 2021 (missione 01 - programma 10 - titolo 1). Tali risorse sono destinate ai se-

guenti istituti contrattuali:

- a) lavoro agile e telelavoro;
- b) ridefinizione delle prerogative sindacali alla luce della divisione dei due comparti, CFVA e amministrazione, sia quanto ai permessi che al contingente dei distacchi;
- c) disciplina destinata alle figure professionali che comportano l'iscrizione ad albi professionali ovvero compiti tecnico scientifici e di ricerca.

Gli enti soggetti all'applicazione della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie quantificano le risorse da destinare alla contrattazione collettiva attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, utilizzati per il personale di cui alla presente disposizione.

3. Nell'articolo 11 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018), il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il fondo destinato alle spese per studi, ricerche e consulenze, iscritto in conto della missione 01 - programma 11 - titolo 1, è quantificato in euro 540.000 annui ed è ripartito con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di personale d'intesa con l'Assessore regionale competente in materia di programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, tra i competenti centri di responsabilità, secondo criteri che tengano conto delle specifiche ed elevate professionalità necessarie per l'espletamento delle funzioni prioritarie individuate dalla medesima Giunta regionale, e della carenza o insufficienza delle stesse nell'organico del sistema Regione."

4. Nell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27 (Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1, lettera b), le parole "0,59 per cento" sono sostituite dalle parole "3,5 per cento";
- b) nel comma 1, lettera c), le parole "5 per

cento" sono sostituite dalle parole "3,5 per cento".

5. La quota di euro 1.000.000, di cui all'autorizzazione di spesa dell'articolo 2, comma 16, della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 (Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie), relativa l'omogeneizzazione dei trattamenti retributivi dei dipendenti dell'Agenzia regionale FoReSTAS con quelli del personale del comparto di contrattazione regionale di cui all'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998, confluisce nel contributo annuo all'Agenzia FoReSTAS di cui alla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) (missione 09 - programma 02 - titolo 1), per le finalità di cui alla legge regionale 19 novembre 2018, n. 43 (Norme in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS) come modificata dalla legge regionale 11 febbraio 2019, n. 6 (Modifiche delle leggi regionali n. 8 del 2016 e n. 43 del 2018 in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS).

6. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e la Protezione civile regionale sono autorizzati, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli, ad affidare il servizio mensa a favore di tutto il personale impegnato in attività continuative nelle sale operative e nelle basi antincendio.

7. Per il personale dipendente l'onere a carico dell'Amministrazione non può eccedere il valore previsto per il rimborso dei pasti in regime di missione.

8. Ove non sia oggettivamente possibile garantire l'effettiva consumazione del pasto da parte degli aventi diritto è concesso al personale regionale il buono pasto ordinario. La contrattazione collettiva può stabilire l'attribuzione dei buoni pasto anche in soprannumero rispetto al limite massimo stabilito.

9. I commi 9 e 10 dell'articolo 17 (Personale e trattamento giuridico ed economico) della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)) sono

così modificati:

"9. I dipendenti dell'Agenzia sono inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni. Il personale dirigente dell'Agenzia fa parte della autonoma e separata area di contrattazione, all'interno del comparto di contrattazione collettiva regionale, di cui all'articolo 58, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998.

10. I dipendenti sono inquadrati nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale a seguito di apposito accordo di confluenza stipulato tra il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione autonoma della Sardegna e le organizzazioni sindacali in rappresentanza del personale dirigente e non dirigente dell'Agenzia. L'inquadramento nei ruoli regionali avviene nelle categorie e nei livelli retributivi corrispondenti alla professionalità posseduta al momento del passaggio nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale, con la salvaguardia della retribuzione individuale di anzianità maturata e degli assegni personali in godimento."

10. L'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Trattamento giuridico-economico del direttore generale, dei direttori di area, dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici)

1. Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale, del direttore dell'area tecnico-scientifica e del direttore dell'area amministrativa, e dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici è definito nell'accordo di confluenza di cui all'articolo 17, comma 10, della legge regionale n. 6 del 2006."

11. Al Nell'articolo 69, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998, dopo la lettera o bis) Istituti autonomi case popolari (IACP), è aggiunta la seguente:

"o ter) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)."

12. Al fine di corrispondere i compensi per il lavoro straordinario e le indennità accessorie a favore del personale impegnato nell'Amministrazione regionale nella gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19, ai sensi dell'ordinanza

del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 690/2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", e dell'ordinanza del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 10/2020, recante "Coordinamento delle strutture e delle componenti di protezione civile e attuazione degli interventi urgenti e di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ordinanza ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 1989 come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 2020, in materia di protezione civile nel territorio regionale della Sardegna", è autorizzata per l'annualità 2021 l'ulteriore spesa, da non ricomprendersi tra le risorse assoggettate al limite di spesa del trattamento accessorio, pari a euro 398.000,00 comprensive degli oneri riflessi e dell'IRAP (missione 11 - programma 01 e missione 01 - programma 10).

Art. 5

Disposizioni in materia di politiche sociali e sanità

1. All'articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2021, la frase "una quota nel limite massimo di euro 300.000 delle risorse di cui al fondo nazionale delle politiche sociali è" è sostituita con "è autorizzata la spesa annua di euro 100.000".

2. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 (Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio) è così sostituito:
"Per il rafforzamento dell'ufficio interventi civili presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Cagliari, è autorizzata la spesa annua di euro 100.000".

3. È autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 finalizzata alla concessione di un contributo a favore

delle diocesi per la gestione di strutture di proprietà destinate al sostegno delle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di Asperger e sclerosi multipla, che perfezionino la procedura di accreditamento.

4. È autorizzata per l'anno 2021 la spesa nel limite complessivo di euro 492.800 da destinarsi alle lavoratrici e ai lavoratori addetti ai servizi mensa e pulizie nei Servizi scolastici di istruzione. Per tali finalità, è riconosciuto, nel limite massimo delle risorse disponibili, un bonus pari ad un massimo di euro 800 mensili, calcolato in rapporto al periodo nel quale i beneficiari non hanno posseduto alcuna forma di reddito o hanno beneficiato di redditi e/o integrazioni reddituali in misura inferiore a euro 800 mensili.

5. Nell'articolo 3, comma 8 della legge regionale n. 4 del 2021, e successive modifiche e integrazioni, l'importo di euro 20.150.000 è sostituito da euro 21.775.000.

6. L'ATS è autorizzata ad utilizzare quota parte delle economie accertate per l'anno 2020 relative alla autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 31 luglio 2019, n. 12 (Prima variazione di bilancio per l'avvio delle attività del "Mater Olbia") e alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 11, della legge regionale n. 4 del 2021, per destinarle alle finalità di cui all'articolo 1, comma 7 quater, del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni dalla legge 6 maggio 2021, n. 61 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena).

7. Esclusivamente per l'anno 2021, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 12 del 2019 è utilizzata anche per le finalità di cui all'articolo 1, comma 7 quater, del decreto legge n. 30 del 2021.

8. Per l'anno 2021, è autorizzata la spesa di euro 50.000 (missione 13 - programma 01 - titolo 1) a favore dell'Azienda ospedaliera ARNAS Brotzu per garantire la prosecuzione del percorso di clinical costing già avviato

dell'azienda.

9. È autorizzata la spesa di euro 5.500.000 per l'anno 2021 e di euro 13.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per il finanziamento delle risorse aggiuntive regionali per il personale dipendente del Servizio sanitario regionale.

10. Per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive del personale dipendente impiegato nell'attività di somministrazione dei vaccini contro il SRS-COV-2 è autorizzata per l'anno 2021 l'ulteriore spesa di 13.000.000.

11. Al fine di garantire copertura al fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie anche per i medici veterinari, è autorizzata, a favore dell'Azienda per la tutela della salute (ATS), l'ulteriore spesa di euro 615.000 per il 2021 e di euro 205.000 a partire dal 2022 per il finanziamento degli accordi integrativi regionali per la medicina specialistica ambulatoriale interna.

12. All'articolo 3, della legge regionale n. 4 del 2021, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7 bis. Per il funzionamento del Nucleo tecnico, di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b), e comma 4 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore) e dei gruppi di verifica a supporto del Nucleo tecnico, è autorizzata la spesa annua di euro 200.000. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità, sono definite, nel limite della spesa complessivamente autorizzata, le modalità attuative (missione 13, programma 07 - titolo 1).".

13. L'articolo 3, comma 12, della legge regionale n. 4 del 2021, è così sostituito:

"12. Ai fini del potenziamento della medicina specialistica ambulatoriale extraospedaliera, negli anni 2021, 2022 e 2023, una quota pari a euro 7.360.759,97 a valere sulle disponibilità recate dalla missione 13 - programma 01 - titolo 1

(SC05.0001) e una quota pari a euro 1.139.240,03 a valere sulle disponibilità recate dalla missione 13 - programma 03 - titolo 1 (SC05.6003) è destinata, a favore dell'ATS, ad integrazione del finanziamento degli accordi integrativi regionali per la medicina specialistica ambulatoriale interna."

14. Al fine di potenziare la medicina dell'emergenza territoriale, lo stanziamento del capitolo di spesa SC05.0001 è integrato di euro 488.794 negli anni 2021, 2022 e 2023. Per le medesime finalità, il fondo di cui al comma 16 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2018, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente incrementato di euro 211.206 (missione 13 - programma 03 - titolo 1).

15. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità nei rispettivi bilanci, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avviano procedure selettive di cui all'articolo 2, comma 5 bis, del decreto legislativo 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), per l'assunzione di personale a tempo indeterminato valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

16. Nelle more della conclusione delle procedure di cui al comma 15, le aziende sanitarie sono autorizzate a continuare ad avvalersi di forme di lavoro flessibile, fino all'espletamento delle corrispondenti procedure concorsuali e comunque non oltre il termine massimo del 31 dicembre 2021.

17. È autorizzata per l'anno 2021 la spesa annua di euro 1.000.000 per il riallocaimento dei pazienti di salute mentale (ex OP) nelle strutture territoriali più appropriate. (missione 12 - programma 02 - titolo 1)

Art. 6

Disposizioni in materia di pubblica istruzione,
beni culturali, sport e spettacolo

1. Al fine di contenere gli effetti Covid-19 e supportare il comparto dei musei, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa nel limite complessivo di euro 2.500.000, finalizzata alla concessione di contributi in favore di soggetti pubblici e privati che abbiano conseguito per i loro musei il riconoscimento di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura). La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, disciplina i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - cap. NI).

2. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 1.000.000 finalizzata alla copertura delle spese di funzionamento del sistema museale di proprietà di enti pubblici o di fondazioni operanti nel campo culturale, che non siano già beneficiari di contributi regionali per la gestione, previsti dalla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 (Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione), dalla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000) e dall'articolo 21 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura). Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di beni culturali, è approvato il relativo programma di spesa.

3. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 15.000 a favore del Comune di Macomer per il pagamento a saldo dei lavori di allestimento del museo archeologico Marghine (missione 05 - programma 02 - titolo 2).

4. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000 finalizzata al funzionamento dell'Ecomuseo del Parco di Porto Conte, territorialmente coincidente con l'area dell'attuale Parco naturale regionale di Porto Conte, in agro di

Alghero (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - cap. NI).

5. Al fine della valorizzazione e promozione delle attività e manifestazioni culturali e artistiche è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a favore della fondazione Accademia Casa dei popoli, culture e religioni "Nuovo umanesimo dell'incontro" per la realizzazione del progetto educativo interculturale pluriennale "Insieme per un umanesimo dell'educazione senza frontiere" in collaborazione con il MIUR e con l'Università degli studi di Sassari, finalizzato al raggiungimento degli scopi sociali di cui al proprio statuto (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

6. Al fine di consentire l'esecuzione di interventi in materia di sicurezza e di adeguare i fabbricati e le aree di pertinenza alle prescrizioni in materia di Covid-19, è autorizzata, per il 2021, la spesa di euro 300.000 a favore dei teatri di proprietà dell'amministrazione regionale. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, disciplina i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi (missione 05 - programma 02 - titolo 2).

7. Riconoscendo l'importanza sotto il profilo storico, culturale e religioso del Santuario di N.S. di Bonaria, Patrona massima della Sardegna, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 270.000 a favore della Vice Provincia sarda dell'Ordine della Mercede, per interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e di allestimento museale del complesso del Santuario di N.S. Bonaria, compresi gli impianti, le strutture ed i beni mobili ad esso annessi (missione 05 - programma 01 - titolo 2) ed euro 100.000 destinati al completamento dei lavori di messa in sicurezza del sito contro le scariche atmosferiche.

8. È autorizzata, la spesa complessiva di euro 560.000, nella misura di euro 240.000 per l'anno 2021, euro 230.000 per l'anno 2022 e euro 90.000 per l'anno 2023 a favore dell'Associazione di promozione sociale "APS La Sardegna verso l'Unesco" (missione 05 - programma 01 - titolo 1), al fine di sostenere le spese connesse alle attività di studio, ricerca e documentazione, di comunicazione e di natura organizzativa ne-

cessarie per completare gli adempimenti intrapresi per ottenere l'inserimento dei "Monumenti della Civiltà nuragica in Sardegna" nella Lista per la candidatura al Patrimonio mondiale riconosciuto dall'Unesco.

9. Nell'ambito delle celebrazioni del 150esimo anniversario della nascita di Grazia Deledda e della diffusione della letteratura sarda è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 250.000 a favore dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti per il progetto di lettura multimediale Grazia Deledda in esalettura.

10. Gli importi di cui all'articolo 4 comma 1, lettera a) e lettera b), della legge regionale n. 4 del 2021, sono rispettivamente rideterminati in euro 1.185.000 ed in euro 2.500.000, al fine di consentire il soddisfacimento integrale delle risorse richieste a seguito degli avvisi pubblicati in conformità con le delibere di Giunta indicanti i criteri e le modalità di erogazione del contributo. Il divieto di cumulo di cui al medesimo comma non si applica con le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2021.

11. Al fine di compensare le minori entrate da biglietteria e i maggiori costi derivanti dalle restrizioni dovute all'applicazione delle misure di sicurezza obbligatorie causate dalla pandemia da Covid-19, sostenuti nelle annualità 2020 e 2021, che hanno determinato forti criticità nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa nel limite complessivo di euro 10.000.000 quale contributo straordinario a favore delle società sportive che rappresentano nelle rispettive discipline l'espressione massima regionale per assicurare la continuità delle attività di forte impatto sportivo e sociale per la Sardegna. L'erogazione del contributo è subordinata alla dimostrazione da parte delle società di poter garantire l'equilibrio economico-finanziario anche attraverso la razionalizzazione della gestione economico-finanziaria. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di sport, definisce i criteri e le modalità di attuazione (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

12. È autorizzata, per l'anno 2021, la

spesa di euro 1.200.000 per l'impiantistica sportiva, compresa la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti già esistenti delle ASD e SSD, e per l'acquisto delle relative attrezzature, a favore delle società e associazioni iscritte all'Albo regionale delle società sportive di cui all'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), concessionarie di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, approva il relativo programma di spesa. (missione 06 - programma 01 - titolo 2).

13. Una quota non inferiore al 40 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 11 è destinata agli interventi su impianti destinati ad accogliere manifestazioni di rango internazionale di discipline sportive minori, da individuarsi secondo i criteri stabiliti con delibera di Giunta adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di sport, da svolgersi entro il 31 dicembre 2022.

14. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 200.000 quale contributo per le spese di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi delle parrocchie e l'acquisto di attrezzature. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, approva il relativo programma di interventi. (missione 06 - programma 01 - titolo 2 - capitolo NI).

15. Per l'anno 2021, una quota pari a euro 100.000 delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 4, e all'articolo 31 della legge regionale n. 17 del 1999 è destinata alla promozione, valorizzazione e sviluppo della disciplina sportiva delle ASD e SSD. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, approva il relativo programma di interventi. (missione 06 - programma 01 - titolo 1 cap. SC.05.0849).

16. Limitatamente all'anno 2021, il contributo di cui all'articolo 9, comma 16 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), destinato alla commissione organizzatrice regionale per l'organizzazione dei giochi sportivi studenteschi, può essere utilizzato, per una percentuale massima del 25 per cento

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2021, tabella A - Pubblica Istruzione rigo "legge regionale 5/2016 - art.9, c.16 - Giochi sportivi studenteschi", all'organizzazione di un campo estivo destinato agli studenti delle scuole elementari e medie.

17. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2021, Tabella A - Pubblica Istruzione rigo "legge regionale 48/18, articolo 11, c. 58 - Progetto AGITAMUS", pari a euro 100.000 per l'anno 2021, è destinata, per un ammontare massimo del 20 per cento, a sostenere le attività istituzionali del Comitato italiano paralimpico (CIP) Sardegna, per un ammontare massimo del 50 per cento per sostenere le SSD/ASD paralimpiche e per la restante parte alla realizzazione delle iniziative da esso organizzate (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

18. In considerazione della prosecuzione dello stato di emergenza da Covid-19 per l'anno 2021, la quota parte delle risorse già stanziata sul bilancio 2021 e programmata, con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/17 del 7 maggio 2021, a favore degli interventi di cui agli articoli 5 e 6 e all'articolo 12, comma 4, della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), pari a euro 2.037.042,16, (missione 05 - programma 02 - titolo 1) è destinata allo scorrimento, fino ad esaurimento delle risorse, delle graduatorie dei progetti idonei dei bandi 2020 e all'integrazione degli eventuali contributi assegnati in forma ridotta per esaurimento delle risorse.

19. Per l'anno 2021, una quota pari a euro 150.000 delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2021, tabella B Rubrica Pubblica Istruzione "Art. 11, comma 17 lett. b) legge regionale n. 48/2018 e articolo 7, c. 2 legge regionale 10/20 - Biblioteche", è destinata agli enti locali per l'avvio e la realizzazione dei progetti di promozione e valorizzazione degli archivi storici. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, disciplina i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi (missione 05 - programma 01 - titolo 1 capitolo

SC03.0123).

20. Per l'anno 2021, una quota pari a 60.000 euro delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2021, Tabella B Rubrica Pubblica Istruzione "Art. 11, comma 17, lettera b) legge regionale n. 48/2018 e articolo 7, c. 2 legge regionale 10/20 - Biblioteche", è destinata agli enti locali per le spese di gestione e sviluppo dei Poli regionali del Servizio bibliotecario nazionale - SBN (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

21. È autorizzata la spesa complessiva di euro 800.000 per l'anno 2021 al fine di garantire le attività riconducibili ai laboratori didattici extracurricolari presso le Autonomie scolastiche della Sardegna (missione 04 - programma 02 - titolo 1).

22. È autorizzata la spesa di euro 350.000 per ciascuno degli anni 2021-2023 finalizzata all'attivazione di corsi di formazione e qualificazione professionale di figure di educatore professionale socio-pedagogico e per il conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno previste dall'articolo 6, comma 24, della legge regionale n. 20 del 2019.

23. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 40.000 per le attività di supporto tecnico alla funzione di controllo sui programmi finanziati con risorse comunitarie o statali attuati nelle scuole sarde.

24. Le risorse impegnate per i finanziamenti dei percorsi formativi rivolti al conseguimento del diploma di tecnico superiore avviati dalle Fondazioni ITS della Sardegna nell'anno 2019, sussistenti in conto della missione 04 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC02.1439 e della missione 04 - programma 05 - titolo 1 - capitolo SC08.7828, possono essere destinate a favore delle medesime Fondazioni ITS della Sardegna per il finanziamento di percorsi rivolti al conseguimento del diploma di tecnico superiore da avviarsi nell'anno 2021 (missione 04 - programma 02 - titolo 1 e missione 04 - programma 05 - titolo 1).

25. È autorizzata, per ciascuno degli an-

ni 2021, 2022 la spesa di euro 1.000.000 e per l'anno 2023 la spesa di euro 3.000.000 per l'istituzione del fondo di rotazione per l'anticipazione delle spese di progettazione e per le relative indagini propedeutiche alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica a favore delle amministrazioni pubbliche della Regione. Le linee guida per il funzionamento del fondo sono approvate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport (missione 04 - programma 03 - titolo 2).

Art. 7

Disposizioni in materia di lavoro

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale, il Fondo per lo sviluppo delle attività produttive e del mercato del lavoro in ambito regionale e locale denominato "Lavoro in Sardegna". Al fondo, finanziato con risorse europee, nazionali e regionali, è assegnata una dotazione iniziale di risorse regionali pari a euro 4.000.000 per l'anno 2021 (missione 15 - programma 03 - titolo 1). La dotazione iniziale può essere ulteriormente incrementata mediante variazione compensativa nell'ambito delle risorse di cui alla missione 15 - programma 03 - titolo 1 con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

2. Il fondo Lavoro in Sardegna opera quale leva per lo sviluppo degli investimenti imprenditoriali esistenti e per l'attrazione di nuove attività imprenditoriali in complementarietà con il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 30 del 2020, attraverso l'erogazione di sovvenzioni dirette alle imprese operanti nel territorio regionale finalizzate alla riduzione del costo del lavoro, alla salvaguardia e mantenimento della forza lavoro degli effettivi in servizio, di cui all'articolo 5 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, dell'anno precedente e dell'anno in cor-

so all'accesso al fondo. Il fondo sovvenziona, inoltre, programmi regionali e locali per la realizzazione di politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all'orientamento professionale a percorsi formativi mirati all'acquisizione e all'adeguamento continuo delle competenze professionali per l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro. La Regione inoltre, sostiene il trasferimento delle conoscenze tra lavoratori e il passaggio generazionale nelle imprese con strumenti adeguati a rafforzare le competenze del personale coinvolto, per accrescere la competitività aziendale, valorizzare le competenze maturate dalle imprese e per favorire il trasferimento dei processi di innovazione a tutti i componenti delle filiere produttive. Si intende favorire le sinergie tra l'infrastruttura formativa regionale e il sistema economico-produttivo attraverso le academy che contribuiscono a delineare gli "Attrattori produttivi territoriali".

3. Le sovvenzioni di cui al comma 2 sono erogate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, e sono cumulabili con analoghe misure previste a favore dei medesimi beneficiari dalla presente legge o da norme statali e regionali entro i limiti imposti dalle disposizioni sugli aiuti di Stato vigenti al momento della concessione.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione della presente disposizione, sono inoltre stabiliti i massimali d'aiuto per singola impresa beneficiaria, avuto riguardo alla dimensione della medesima al 31 dicembre 2020, se già costituita, ai sensi della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni, decorsi i quali il parere si intende favorevolmente espresso.

5. Sono a carico del fondo tutti gli oneri connessi alla specificità e funzionamento del fondo stesso.

6. Il fondo di cui al comma 1 può finanziare, inoltre, progetti welfare e/o coworking finalizzati alla promozione e all'adozione di un

modello di welfare territoriale regionale basato sui valori della sussidiarietà, della responsabilità sociale e del valore condiviso, nel quale l'ente pubblico, le aziende, le organizzazioni di secondo livello, gli enti del terzo settore collaborano per dare insieme risposte concrete ai fabbisogni del territorio. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, sono definite, con apposite direttive le condizioni e le modalità di attuazione del progetto e la quota del fondo destinata all'attuazione della presente disposizione.

7. La Regione riconosce le academy aziendali quali unità dedicate alle attività formative, all'aggiornamento e allo sviluppo delle conoscenze tecniche, professionali e specialistiche rivolte al personale interno ed esterno all'azienda per fornire ai lavoratori competenze e conoscenze altamente specializzate anche mediante l'utilizzo delle reti fra imprese, istituzioni, agenzie formative e i servizi per il lavoro, e di fornitori e delle reti di vendita. Le academy sono sviluppate in seno alle medie e grandi imprese e nel caso di reti, anche alle micro e piccole imprese.

8. L'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, al fine di assicurare la tempestiva attuazione degli interventi relativi alle missioni e programmi di propria competenza di cui ai commi da 1 a 7 è autorizzato ad avvalersi, dell'ASPAL, in conformità alle previsioni dell'articolo 10 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro).

9. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 150.000 per la realizzazione del progetto "Casa Sardegna". Per la realizzazione del progetto, l'Assessorato competente in materia di lavoro, può avvalersi del coinvolgimento delle federazioni dei circoli, delle associazioni di tutela degli emigrati sardi e loro federazione, dei circoli senza federazione e di singoli circoli, e delle università sarde e di associazioni non profit (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

10. In attuazione a quanto disposto in materia di politiche per il lavoro ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2016, e nelle more di una sua organica programmazione,

l'Assessorato competente in materia di lavoro è autorizzato ad attivare, in costanza di rapporto di lavoro e anche mediante il ricorso all'istituto del distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), un programma volto a consentire l'impiego sotto forma di utilizzo dei lavoratori della Tecnocasic Spa presso il sistema degli enti pubblici territoriali che aderiscono alla misura e sottoscrivere i relativi accordi procedurali secondo le disposizioni contenute nella legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) in combinato disposto alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche e integrazioni.

11. Il programma di cui al comma 10 può inoltre prevedere forme di sostegno ovvero incentivi volti a consentire, mediante il sistema dei servizi per l'impiego regionale, l'assegnazione individuale di specifici aiuti finanziari finalizzati alla promozione di misure di politiche attive per il lavoro e può essere coordinato ad altre misure aventi analoghe finalità promosse sia in sede aziendale che da normative nazionali.

12. Per l'attuazione dei commi 10 e 11, l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale può sottoscrivere specifiche intese operative con i soggetti a vario titolo interessati nel rispetto delle procedure dell'articolo 34 della legge regionale n. 9 del 2016 ed è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 756.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

13. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa nel limite complessivo di euro 2.000.000 per la concessione di un'indennità di avviamento, a compensazione del mancato reddito, dovuta alla sospensione o riduzione delle attività lavorative a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, a favore delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, costituite a partire dal 2019 e che

non hanno potuto beneficiare delle sovvenzioni dirette a valere sul Fondo (R)ESISTO di cui all'articolo 14, della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), e successive modificazioni e integrazioni (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

14. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa nel limite complessivo di euro 8.000.000 per la concessione di un'indennità una tantum, quantificata in euro 7.000 per ciascun beneficiario, a compensazione del mancato reddito nell'anno 2020 a favore delle seguenti categorie di ditte e soggetti/lavoratori autonomi, con o senza partita IVA, che non hanno beneficiato di altri interventi regionali simili negli anni 2020 e 2021 (missione 15 - programma 03 - titolo 1):

- a) che operano nel settore armatoriale di navi minori a scopo turistico;
- b) che operano nel commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari;
- c) che gestiscono attività occasionali di B&B senza partita IVA;
- d) che rientrano tra le libere professioni;
- e) che operano nel settore degli studi tecnici professionali di progettazione;
- f) collaboratori sportivi impiegati, con rapporto di collaborazione e altre forme contrattuali, presso le federazioni e associazioni sportive che hanno dovuto sospendere o cessare le attività;
- g) giornalisti e pubblicitari iscritti al relativo albo professionale;
- h) costituite a partire dal mese di giugno 2019, che hanno progettato e investito nel periodo prepandemico e si sono ritrovate a fronteggiare ugualmente onerosi mutui contratti per la copertura di spese non finanziabili.

15. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa nel limite complessivo di euro 3.000.000 per la concessione di sovvenzioni in favore delle micro, piccole e medie imprese, aventi sede operativa e unità locali site nel territorio regionale, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio, che non hanno potuto beneficiare dei contributi a valere sul Fondo (R)ESISTO di cui

all'articolo 14, della legge regionale n. 22 del 2020, e successive modificazioni e integrazioni e che abbiano subito nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2020 una riduzione pari o superiore al 40 per cento del fatturato rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019. Il contributo è parametrato al costo del lavoro annuo, fino ad un massimo del 30 per cento, a condizione che sia mantenuto almeno il 40 per cento degli addetti e degli effettivi in servizio rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

16. La dotazione di cofinanziamento regionale del Fondo "(R)ESISTO" istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 22 del 2020 è ulteriormente incrementata, per l'anno 2021, di euro 2.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1) ed è destinata alle imprese della filiera turistica, dell'agroindustria e della manifattura, che hanno mantenuto e mantengono almeno il 60 per cento dei dipendenti nell'anno 2021, al netto della cassa integrazione.

17. Le somme accertate sul titolo 2, tipologia 2010300 dell'entrata a seguito della restituzione da parte della SFIRS Spa di euro 5.276.000 sono considerate quali economie ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Legge finanziaria 2008), inerente alla costituzione di un "Fondo speciale per l'anticipazione della CIGS".

18. Quota parte delle risorse di cui al comma 17, sono destinate per l'anno 2021, alle seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) per euro 1.000.000, per l'erogazione di sovvenzioni a fondo perduto, in conformità alle vigenti normative in materia di aiuti di stato, a favore di giovani disoccupati under 35 e donne, per l'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali nel territorio della Sardegna (missione 15 - programma 03 - titolo 1);
- b) per euro 1.500.000, per il finanziamento di tirocini extracurricolari e bonus occupazionali nell'ambito del Programma "TVB Sardegna LavORO" (missione 15 - programma 04 - titolo 1);
- c) per euro 500.000, per l'erogazione da parte di Agenzia sarda per le politiche attive del

lavoro (ASPAL) di voucher formativi, per i cittadini in possesso della dichiarazione di immediata disponibilità di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), finalizzati al finanziamento di percorsi formativi mirati all'ottenimento delle patenti C e CQC e D e CQC. (missione 15 - programma 03 - titolo 1);

- d) per euro 1.000.000, per favorire la tempestiva definizione dei procedimenti a carico delle amministrazioni comunali in materia urbanistica in relazione alla concessione dei benefici previsti dagli interventi legislativi nazionali a fronte della pandemia Covid ai sensi del decreto legge n. 34 del 2020, e successive modifiche e integrazioni;
- e) per euro 350.000 a favore dell'Università di Cagliari per la definizione del progetto per la realizzazione della piattaforma software "Accoglienza 2.0" per la gestione integrata delle persone migranti dalla loro accoglienza alla formazione" (missione 15 - programma 02 - titolo 1);
- f) per euro 440.000, per la realizzazione del Progetto sperimentale "Borse di studio nei settori dell'accoglienza turistica, dei trasporti e mobilità, innovazione tecnologica con specifiche competenze negli ambiti più innovativi del settore energetico quali l'efficienza energetica e le energie rinnovabili", attraverso la collaborazione, anche in forma di academy, tra soggetti del sistema della formazione professionale e partner privati del settore enogastronomico e turistico, dei trasporti e del settore energetico, rivolto a giovani e donne disoccupati affinché possano apprendere le tecniche di base e avanzate nei suddetti settori strategici per la Regione (missione 15 - programma 02 - titolo 1).

19. Una quota non inferiore al 10 per cento dello stanziamento di cui alla lettera a) del comma 18 è destinata agli espulsi dal mercato del lavoro con o senza ricorso agli ammortizzatori sociali.

20. Per le finalità della lettera d) di cui al comma 18, il finanziamento, è autorizzato in via sperimentale, per l'attivazione di appositi cantieri occupazionali per disoccupati e disoccupate da attivarsi nei comuni della Sardegna aventi una popolazione alla data del 31 dicembre 2020 non inferiore a 25.000 abitanti. I cantieri occupazionali, della durata di 10 mesi, comportano l'impiego di disoccupati e disoccupate, aventi adeguato profilo professionale, con contratti di lavoro a tempo determinato di analoga durata, e possono essere attivati e gestiti esclusivamente attraverso il ricorso al sistema delle cooperative sociali di tipo B, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti d'appalto.

21. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione degli interventi di cui al comma 18.

22. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, la spesa di euro 120.000, in favore del Comune di Lula la realizzazione del progetto pilota finalizzato alla formazione di giovani disoccupati nei profili di addetto alle miniere del sottosuolo, per la salvaguardia e la manutenzione delle infrastrutture minerarie site nel territorio comunale, anche al fine della loro valorizzazione geo-turistica (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

23. Al fine di fronteggiare l'emergenza concernente la gestione dello sbarco e del rimpatrio dei flussi migratori non programmati, è autorizzata, a favore della Caritas Sardegna, per l'attività del relativo Nucleo sbarchi, la somma di euro 140.000 per l'anno 2021, e di euro 70.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023. L'autorizzazione di spesa relativa all'annualità 2021 può essere utilizzata anche per la copertura delle spese sostenute negli anni pregressi. (missione 11 - programma 01 - titolo 1 capitolo NI).

24. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la spesa di euro 200.000, in favore di ASPAL, per la realizzazione del Progetto sperimentale "Accademia del buon gusto", quale politica di inclusione, rivolta a giovani che vivo-

no fenomeni di disagio e di degrado sociale, attraverso un intervento integrato tra percorso formativo, presidio di comunità e organizzazione di eventi di confronto e di partecipazione (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

25. Considerato il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le sovvenzioni di cui all'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 22 del 2020, sono concesse secondo i massimali di aiuto previste dalla Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia (2021/C 34/06). A tal fine è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 300.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

26. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 124.000 per il pagamento delle quote di partecipazione dell'Amministrazione regionale all'Osservatorio interregionale cooperazione sviluppo (OICS), comprese quelle relative alle annualità pregresse, e per gli importi dovuti sulla base delle risultanze della procedura di liquidazione del suddetto organismo, di cui euro 40.500 a valere sulla missione 19 - programma 01 - titolo 1, ed euro 83.500 a valere sulla missione 19 - programma 01 - titolo 2.

Art. 8

Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e protezione civile

1. A valere sulle risorse iscritte in conto della missione 16 - programma 01 - titolo 1 è destinata ai consorzi di bonifica, per il triennio 2021-2023, una quota pari a euro 6.000.000 annui per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 31, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015).

2. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la spesa di euro 850.000 per il finanziamento delle spese di gestione dei Gruppi di azione locale (GAL). Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di ripartizione delle risorse tra i GAL, le tipologie di spese ammissibili ed ogni opportuna disposizione finalizzata ad evitare forme di sovra compensazione o doppio finanziamento

con il sostegno riconosciuto dalla Misura 19 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e altre forme di finanziamento riconosciuto agli stessi per la copertura delle spese di gestione (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

3. È autorizzata la spesa complessiva di euro 5.036.754,43 nel triennio 2021-2023 nella misura di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di euro 1.036.754,43 nel 2023 per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 31, comma 3, della legge regionale n. 5 del 2015, destinata, per un importo complessivo pari a euro 2.516.181,23 al Consorzio di bonifica del nord Sardegna e per un importo pari a euro 2.520.573,20 al Consorzio di bonifica della Gallura (missione 16 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC04.0193).

4. Per far fronte alle esigenze di liquidità delle imprese agricole che aderiscono o intendono aderire al sistema dell'assicurazione agricola agevolata per la stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi climatici più frequenti a carico delle coltivazioni e delle strutture aziendali, nonché delle epizootie, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, è autorizzata la costituzione di un fondo di rotazione per agevolare l'accesso al credito.

5. L'intervento di cui al comma 4, finalizzato alla concessione di finanziamenti a breve e medio termine, è attuato dall'Agenzia regionale Laore Sardegna, anche per il tramite di società in house, secondo i criteri e le modalità di attuazione fissate dalla Giunta regionale.

6. I benefici di cui ai commi 4 e 5 sono concessi in conformità alle disposizioni di cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19), e successive modifiche ed integrazioni, e alla decisione della Commissione europea C(2020)3482 final del 21 maggio 2020 concernente la notifica del regime quadro Covid-19, di cui al decreto legge n. 34 del 2020. Fuori dal periodo di vigenza del quadro temporaneo i benefici sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dal regolamento (UE)

n. 1408/2013, con le modifiche recate dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019.

7. Alla costituzione del fondo di rotazione di cui al comma 4 è destinata la somma di euro 10.000.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000 per l'anno 2022 e di euro 2.000.000 per l'anno 2023 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

8. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro il termine di dieci giorni, decorsi i quali il parere si intende espresso positivamente, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento e la gestione del fondo di cui al comma 7.

9. È autorizzata la spesa complessiva di euro 10.000.000 finalizzata al finanziamento per lo scorrimento delle graduatorie del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, Pacchetto giovani, Sottomisura 6.1, Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori modalità semplice.

10. La Regione è autorizzata a procedere al rimborso delle somme pagate dalle aziende agricole per gli esami della reazione a catena della polimerasi (PCR), eseguiti sui capi bovini nell'anno 2021, nel limite complessivo di euro 2.000.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

11. È autorizzata per l'anno 2021, la spesa nel limite complessivo di euro 500.000, finalizzata alla concessione di sovvenzioni dirette a favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione del pomodoro da industria, aventi sede operativa in Sardegna che, a causa dei provvedimenti restrittivi adottati a livello nazionale e regionale per l'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19, registrano gravi carenze di liquidità causate sia dal blocco del canale di vendita HO.RE.CA. che dalla riduzione della produttività dovuta all'adozione delle misure di contenimento sociale. con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di

agricoltura, previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni decorsi i quali il parere si intende favorevolmente espresso, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento. (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

12. Gli aiuti, di cui al comma 11, sono concessi in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in attuazione della comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19), e successive modifiche ed integrazioni, e conformemente al quadro regolamentare vigente in materia di aiuti di stato dell'Unione europea.

13. Al fine di favorire e promuovere investimenti relativi alle produzioni che recano l'indicazione facoltativa "Prodotti di montagna" è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 500.000. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce i criteri e modalità di attuazione della presente disposizione nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di stato nel settore agricolo. (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

14. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000 a favore dell'Agenzia Agris Sardegna, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti), quale contributo per investimenti in attrezzature e strumenti per l'allestimento della Banca regionale del germoplasma Sezione vegetale e Sezione microbica (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

15. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000 per l'affidamento di servizi ad esperti in materia di usi civici, di scienze agrarie e forestali e di urbanistica nelle procedure di accertamento e formazione inventario dei terreni gravati da uso civico, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, e articolo 6, comma 4, della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione

amministrativa della Regione sarda) (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

16. È autorizzata per l'anno 2021, la spesa di euro 500.000 a favore di ANCI Sardegna, di singoli comuni e di loro aggregazioni, attraverso l'erogazione di contributi finalizzati all'istituzione di mense a chilometro zero nelle comunità della Sardegna. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sono definite le modalità attuative dell'intervento (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

17. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 150.000, in favore dell'Università degli studi di Sassari - Dipartimento di chimica e farmacia per il completamento degli studi e ricerche relative a sistemi di coltivazione del riso in Sardegna denominato "EuRice" secondo principi di ecosostenibilità finalizzati alla riduzione dei consumi idrici (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

18. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 50.000 per la realizzazione di attività promozionali nei caseifici della Sardegna (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

19. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa nel limite complessivo di euro 1.500.000 finalizzata all'erogazione di contributi a favore degli enti locali interessati al recupero al patrimonio pubblico di immobili della Società bonifiche sarde. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, definisce le modalità di attuazione della presente disposizione.

20. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi funzionali alla gestione delle attività di competenza del Consorzio di bonifica dell'Oristanese, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 1.500.000 per l'acquisizione del patrimonio immobiliare residuale della Società bonifiche sarde. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, stabilisce criteri e modalità per la loro acquisizione al demanio regionale e per l'affidamento al Consorzio medesimo.

21. L'autorizzazione di spesa di cui alla tabella A allegata alla legge regionale n. 4 del 2021, Sezione EE.LL., di cui alla legge regionale 25 agosto 1972, n. 28 (Erogazione di contributi alle associazioni di amministratori locali), è incrementata di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 destinati al contributo di funzionamento a favore dell'ANCI Sardegna (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

22. All' articolo 4, comma 15, della legge regionale n. 48 del 2018, dopo le parole "di bilancio" sono inserite le parole "dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (missione 18 - programma 01 - titolo 1)

23. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.500.000 destinata alla concessione di contributi a favore degli enti locali che abbiano terminato entro il 31 dicembre 2020 con risorse proprie gli interventi di politiche per le aree urbane di cui al bando CIVIS 2007. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, sono definiti i criteri di attuazione della presente disposizione. (missione 08 - programma 03 - titolo 2).

24. Per far fronte agli oneri delle amministrazioni locali e dei privati colpiti dagli incendi verificatisi in Sardegna da novembre 2019 a tutto l'anno 2020, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa straordinaria di euro 5.000.000 da attribuire, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, in base alla quantificazione dei danni segnalati dagli stessi comuni alla Direzione generale della protezione civile (missione 11 - programma 02 - titolo 1).

25. È autorizzata, per l'anno 2021, la concessione di un contributo di euro 300.000 alla Provincia di Nuoro per gli interventi di controllo, prevenzione e lotta agli insetti nocivi (missione 13 - programma 07 - titolo 1).

26. È autorizzata la complessiva spesa di euro 800.000, nella misura di euro 500.000 nell'anno 2021, euro 200.000 nell'anno 2022 e euro 100.000 nell'anno 2023 destinata all'attuazione della pianificazione delle misure di conte-

nimento e di contrasto alla diffusione del fenomeno delle infestazioni acridiche in Sardegna (missione 13 - programma 07 - titolo 1).

27. È autorizzata la spesa di euro 1.050.000 nel 2021 ed euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per contributi ai comuni destinati alle attività di gestione della posidonia depositata sui litorali finalizzata alla fruizione sostenibile del litorale ed al contrasto all'erosione costiera, e, se non altrimenti gestibile, alla rimozione permanente dei depositi di posidonia secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 febbraio 2020, n. 1 (Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata).

28. Nell'autorizzazione di spesa per il 2021 di cui al comma 27 è compresa la gestione straordinaria della posidonia depositata sul litorale di Alghero, attraverso operazioni di recupero ambientale e di tutela delle relative aree degradate con interventi di ripristino delle condizioni di naturalità delle spiagge di provenienza, anche ricorrendo alla rimozione permanente dei depositi di posidonia non altrimenti gestibili, mediante il conferimento e trattamento della stessa presso impianti di recupero, riciclaggio e principalmente di compostaggio. (missione 09 - programma 05, titolo 1).

29. Per consentire il proseguimento in sicurezza della stagione balneare 2021 nei mesi di settembre e ottobre, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 500.000 quale contributo agli enti locali per il programma di salvamento a mare (missione 11 - programma 01 - titolo 1).

30. Al fine di promuovere la salvaguardia degli habitat naturali e la tutela dell'ambiente e del territorio è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 1.000.000 per il finanziamento per l'istituzione e l'allestimento di nuovi centri di valorizzazione delle zone umide e lagunari, nelle aree individuate con la deliberazione della Giunta regionale n. 53/10 del 28 novembre 2017. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione (missione 09 - programma 09 - titoli 1 e 2).

Art. 9

Disposizioni in materia di giustizia, sviluppo economico e competitività e industria

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica e della conseguente riduzione delle attività lavorative è autorizzata la complessiva spesa di euro 9.610.000 per la concessione, anche per il tramite delle autonomie funzionali, in conformità con le disposizioni statali e comunitarie, di un'indennità una tantum a compensazione del mancato reddito così suddivisi:

- a) euro 8.000.000 a favore degli agenti di commercio;
- b) euro 610.000 a favore di operatori economici organizzatori di eventi e congressi;
- c) euro 300.000 a favore di operatori economici di intermediazione per lo spettacolo;
- d) euro 700.000 a favore delle discoteche.

2. La compensazione di cui al comma 2 non può eccedere la somma di euro 2.000 per i soggetti di cui al punto a) e di 5.000 per i soggetti di cui ai punti b) e c). Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione e bilancio, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione degli interventi di cui al comma 1.

3. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 500.000 quale contributo straordinario a favore dell'Area di ricerca del CNR di Sassari al fine di garantire l'operatività dell'Area e degli istituti afferenti distribuiti nel territorio regionale.

4. Nel quadro della promozione di azioni a sostegno del perseguimento degli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo locale è autorizzata, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la spesa di 50.000 (missione 14 - programma 01 - titolo 1) per la concessione di un contributo a favore dell'Associazione dei tartufai della Sardegna, per la realizzazione di interventi finalizzati all'individuazioni di nuove filiere produttive legate alla coltivazione del tartufo anche nell'ottica di favorire l'attrazione di investimenti su fi-

liere industriali di pregio e ad alto valore aggiunto.

5. Le economie realizzate a seguito della rendicontazione dell'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 30 del 2020, sono destinate ad incrementare l'indennità concessa ai medesimi beneficiari.

6. È autorizzata una spesa pari a euro 400.000 per ciascun anno, per il triennio 2021-2023 a favore degli enti locali sottoscrittori dei protocolli di intesa di cui al progetto "Uffici di prossimità della Regione Sardegna" - PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 Asse I - Azione 1.4.1", per l'attivazione degli uffici di prossimità, al fine di sostenere i costi di funzionamento, e i costi relativi al personale destinato alle attività degli uffici di prossimità ed al supporto organizzativo, che non trovino copertura nel finanziamento previsto dal suddetto progetto. I criteri e le modalità di ripartizione del finanziamento sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa intesa con la Conferenza Regione-enti locali (missione 02 - programma 01 - titolo 1).

7. È autorizzata, per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, la spesa di euro 2.000.000 per lo scorrimento della graduatoria del bando "Azioni di supporto per l'acquisto di veicoli elettrici da parte dei comuni della Sardegna", anno 2019, (missione 09 - programma 08 - titolo 2), Finanziamento veicoli elettrici a favore dei comuni.

8. È autorizzata per ciascuno degli anni 2021 e 2022 la spesa di euro 650.000, per lo scorrimento della graduatoria del bando "Aiuti alle piccole e medie imprese, anno 2019, per lo sviluppo della mobilità elettrica in Sardegna". (missione 09 - programma 08 - titolo 2).

Art. 10

Disposizioni in materia di trasporti

1. La Regione è autorizzata per il 2021 ad istituire un fondo a sostegno dei gestori aeroportuali e dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, operanti negli scali aeroportuali isolani. Al fondo è assegnata la dotazione iniziale pari a euro 15.000.000 (missione 10 - programma 04 - titolo 1). La dotazione iniziale può essere ulteriormente incrementata mediante variazione compensativa nell'ambito delle risorse di cui alla missione 10 - programma 04 - titolo 1 con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

2. Il Fondo è finalizzato all'erogazione di un contributo integrativo pari alla differenza tra il contributo statale riconosciuto e quello erogabile dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nell'ambito delle misure compensative previste dall'articolo 1, commi da 714 a 720, della legge n. 178 del 2020, finalizzate a mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

3. Con deliberazione di Giunta regionale, ad adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, sono definite modalità e criteri operativi per la presentazione delle domande di accesso al contributo fino a concorrenza delle somme stanziare in bilancio, prevedendo modalità che evitino sovracompensazioni.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata al rispetto delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e delle eventuali procedure connesse.

Capo II

Disposizioni di carattere istituzionale e ordinamentale

Art. 11

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2007 (Centri anti violenza)

1. Alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione di centri anti violenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 2, comma 2, le parole "tre anni di esperienza" sono sostituiti con "i requisiti di esperienza previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente";

b) dopo il comma 1 bis dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

"1 ter. La Regione riconosce quali partner istituzionali nella rete anti violenza le associazioni che gestiscono i centri anti violenza e le case di accoglienza. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, sentita la Commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende espresso positivamente, individua il relativo elenco.

1 quater. I centri di cui al comma 1, in qualità di attori istituzionali del circuito anti violenza, sono diretti beneficiari di quota parte dei contributi di cui all'articolo 9.

1 quinquies. I centri anti violenza e le case di accoglienza sono soggetti ad accreditamento istituzionale da rilasciarsi a cura della Direzione generale competente in materia di politiche sociali entro e non oltre centotanta giorni dalla pubblicazione della presente disposizione, prorogabili di ulteriori centotanta. Nel caso in cui, decorso tale termine, il centro o la casa non fossero accreditabili, gli stessi decadono dal diritto di accesso ai finanziamenti, fino al completamento della procedura di accreditamento.

1 sexies. Per la verifica dell'attuazione dei programmi affidati ai centri di cui al com-

- ma 1 ter e della gestione delle risorse assegnate, la Regione si avvale dei comuni in cui questi hanno la sede centrale.";
- c) nell'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole "almeno tre anni di esperienza" sono sostituite con "i requisiti di esperienza previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente".

Art. 12

Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2005 in materia di Osservatorio sulla povertà e intervento sostitutivo

1. Alla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 dell'articolo 34 è sostituito come segue:
"3. I componenti dell'Osservatorio durano in carica due anni e possono essere rinnovati per due volte consecutive.";
- b) all'articolo 36, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4 bis. Le funzioni di commissario ad acta posso essere esercitate anche dagli enti intermedi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) e di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali).".

Art. 13

Modifiche alla legge regionale del 1989 n. 45 (Esecuzione dei provvedimenti di demolizione e rimessione in pristino)

1. L'articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45 (Norme per l'uso e la tutela

del territorio regionale), è sostituito dal seguente:

"Art. 15 (Esecuzione dei provvedimenti di demolizione e rimessione in pristino)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una anticipazione delle spese ai comuni che sono tenuti ad eseguire i provvedimenti di demolizione e di rimessione in pristino delle autorità amministrativa e giudiziaria ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985, dell'articolo 31, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e dell'articolo 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Alla richiesta di anticipazione è allegato il titolo da eseguirsi ed un preventivo di spesa.

3. L'anticipazione è concessa senza interessi.

4. I comuni danno inizio al procedimento di recupero dal trasgressore delle spese sostenute entro un anno dall'esecuzione della demolizione e lo terminano entro cinque anni, salva proroga da chiedere all'Amministrazione regionale prima della scadenza del termine per giustificati motivi.

5. Le somme recuperate sono restituite all'Amministrazione regionale che le ha anticipate.

6. In assenza di recupero dal trasgressore il comune procede comunque alla restituzione delle somme entro dieci anni dall'erogazione dell'anticipazione."

Art. 14

Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1991 in materia di sovvenzioni regionali

1. Nella legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 (Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche) dopo il comma 3 dell'articolo 18 è inserito il seguente:

"3 bis. Limitatamente agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai

fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), le risorse di cui al comma 3 possono essere destinate anche ad edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato dopo la data dell'11 agosto 1989. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente norma, definisce le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 3. Con riferimento a tali risorse, la Giunta può individuare metodologie di calcolo del contributo o criteri per la definizione delle priorità tra i beneficiari finali differenti da quelli riferiti alle risorse statali di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).".

Art. 15

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1999 e
altre disposizioni in materia di sport,
cultura e spettacoli

1. All'articolo 28 della legge regionale legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4 bis. Al fine di garantire l'efficace gestione degli interventi previsti dal presente articolo e consentire una precisa quantificazione della somma spettante ai beneficiari, l'obbligazione giuridica relativa ai contributi per le trasferte effettuate nei mesi da ottobre a dicembre si perfeziona con la presentazione della relativa rendicontazione ed il successivo e conseguente impegno.".

2. A decorrere dall'anno 2021, il contributo di cui all'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999 destinato al comitato regionale del CONI, può essere utilizzato, per un ammontare massimo del 25 per cento dello stanziamento, anche per le attività istituzionali e per le spese di funzionamento.

3. Esclusivamente nell'annualità 2021, le ASD/SSD/Federazioni organizzatrici di manifestazioni sportive nazionali e internazionali di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 1999, al fine dell'attribuzione dei relativi contributi, possono rendicontare anche spese prope-

deutiche alla realizzazione delle suddette manifestazioni, ancorché sostenute nel 2020.

4. Limitatamente all'anno sportivo 2020/2021, i beneficiari dei contributi concessi ai sensi degli articoli 27 e 31 della legge regionale n. 17 del 1999, possono rendicontare le spese di formazione sostenute, ancorché non connesse alle trasferte.

5. All'articolo 2, comma 3 e all'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1999, dopo la frase "sentita la competente Commissione consiliare" è aggiunto il seguente periodo: "che si esprime entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende espresso positivamente."

6. In considerazione della prosecuzione dello stato di emergenza da Covid-19, e per rendere il termine di presentazione delle domande più rispondente alle esigenze del settore, nell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica) sono abrogate le parole "entro il mese di marzo precedente all'anno scolastico di riferimento". È inoltre abrogato il comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005).

7. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 57 (Concessione di un contributo annuo a sostegno della attività della Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPPIA) e dell'Unione autonoma partigiani sardi (UAPS)) dopo le parole "sentita la competente Commissione consiliare" è aggiunto il seguente periodo: "che si esprime entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende espresso positivamente."

8. Al comma 14 dell'articolo 11 della legge regionale n. 48 del 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "della Provincia di Sassari" sono sostituite da "del Comune di Sassari";
- b) le parole "tra la Regione autonoma della Sardegna" sono sostituite da "tra il Comune di Sassari".

Art. 16

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 in materia di affidamento del servizio di tesoreria

1. Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23) dopo le parole "ed ospedaliere" sono aggiunte le seguenti "agli organismi strumentali della Regione".

Art. 17

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2020 in materia di trasporti

1. Alla legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 (Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 6, comma 7, sono aggiunte le seguenti "e quelle in house";
- b) dopo il comma 2 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Una quota pari a euro 50.000 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 può essere utilizzata quale contributo alle spese di gestione dei medesimi interventi.";
- c) nel comma 3 dell'articolo 13, dopo le parole "per il periodo 2021/2027" sono introdotte le seguenti: "e alla più generale attività di programmazione degli interventi infrastrutturali in materia di trasporti".

Art. 18

Disposizioni in materia di terzo settore

1. Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al

titolo VI del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), i termini dei procedimenti amministrativi in materia di Registro generale del volontariato e di Registro regionale delle associazioni di promozione sociale sono allineati ai termini previsti, negli analoghi procedimenti, dalla normativa nazionale.

Art. 19

Disposizioni in materia di contratti di servizio di trasporto pubblico

1. In armonia con quanto disposto dall'articolo 92 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi) e dai contenuti della nota della Commissione europea - Direzione generale della mobilità e dei trasporti Ref. Ares (2020) 3438736 - 1° luglio 2020, i contratti di servizio di trasporto pubblico su gomma e metrotranviario sono ridefiniti, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, rispettivamente, con scadenza fino al 2 dicembre 2023 e fino al 31 dicembre 2023 e non oltre il termine di attuazione della riforma del trasporto pubblico locale, se anteriore. La ridefinizione è disposta nei limiti della dotazione di bilancio per il triennio 2021-2023 secondo i criteri e modalità definiti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti.

Art. 20

Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2020 in materia di compensazioni alle aziende di auto-transporto e di insegnamento della lingua sarda

1. A seguito della chiusura delle operazioni di rendicontazione della misura di cui all'articolo 34 della legge regionale legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), le risorse in esubero, quantificate in euro 4.000.000, nella disponibilità di SFIRS Spa sono dalla medesima riversate in entrata nel bilancio della Regione per l'anno 2021.

2. Considerato il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 22 del 2020 rubricato "Deroghe alla legge regionale n. 22 del 2018 per favorire l'insegnamento della lingua sarda per gli anni 2020 e 2021", si applicano anche all'anno scolastico 2021/2022.

Art. 21

Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 e altre disposizioni in materia di organizzazione e personale del sistema Regione e degli altri organismi operanti nell'ambito regionale

1. Alla legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nell'articolo 32, comma 3, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";
- b) nell'articolo 56, comma 1, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

2. Nell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 3 agosto 2017, n. 18 (Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019. Modifica alla legge regionale n. 5 del 2017, alla legge regionale n. 6 del 2017, alla

legge regionale n. 32 del 2016 e alla legge regionale n. 12 del 2007), come modificato dall'articolo 6, comma 8, della legge regionale n. 40 del 2018, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento".

3. Sono abrogati gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21 e 22 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale).

4. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale) sono soppressi il secondo e il terzo periodo.

5. Nell'Amministrazione regionale è istituito il ruolo speciale ad esaurimento del personale qualificato del Centro regionale di programmazione, in servizio alla data di approvazione della presente legge, al fine di garantire l'espletamento delle specifiche funzioni di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 40 del 2018 e relative alla predisposizione, attuazione e coordinamento di piani e programmi delle politiche di coesione e della programmazione unitaria. Il trattamento economico e giuridico del personale di cui al comma 1 è regolato con disciplina distinta nell'ambito del contratto collettivo regionale di lavoro dell'area dirigenziale di cui all'articolo 58, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998. Le competenze per la gestione del personale di cui al comma 1 sono attribuite alla Direzione generale competente in materia di personale. Sino alla sottoscrizione dell'apposita disciplina contrattuale continua ad applicarsi il trattamento economico e giuridico in atto. Per l'attuazione della presente disposizione il contratto collettivo regionale di lavoro definisce, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il trattamento economico del personale qualificato.

6. L'articolo 13 della legge regionale 21 giugno 2021, n. 10 (Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Re-

gione. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 1 del 1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del 1998, n. 7 del 2005, n. 3 del 2009 e n. 2 del 2016.) è abrogato.

7. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale nel sistema Regione di cui all'articolo 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione), i bandi di concorso possono prevedere che sia dovuto un diritto di segreteria quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo è fissato con il bando ed è compreso tra i 10 ed i 15 euro.

Art. 22

Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2006 in materia di finanziamenti regionali

1. All'articolo 21 comma 1, della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), dopo la lettera s) è inserita la seguente: "s bis) spese di investimento per la realizzazione di monumenti celebrativi di figure di protagonisti della storia e della cultura della Sardegna".

2. Esclusivamente per l'anno 2021, le risorse di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche per il finanziamento di interventi realizzati nell'anno 2020.

Art. 23

Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2006 in materia di selezione delle gare

1. All'articolo 12 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna) sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) al comma 4, sono soppresse le parole "La Giunta regionale, nel rispetto di tale graduatoria, delibera sui progetti di lungometraggio proposti dall'Assessore regionale competente";
- b) al comma 4, la parola "da coprodurre" è so-

- stituita dalla parola "da cofinanziare";
- c) il comma 5 è così sostituito "All'attribuzione dei benefici si provvede con determinazione del dirigente competente in materia di cinema, sulla base delle risultanze della valutazione della commissione tecnico artistica".

Art. 24

Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2018 in materia di politica linguistica regionale

1. Alla legge regionale 3 luglio 2018 n. 22 (Disciplina della politica linguistica regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole "La lingua sarda," è inserita la seguente "nelle sue macrovarietà campidanese e logudorese, con";
- b) all'articolo 9, comma 6, dopo le parole "comma 5" è aggiunta la seguente frase: "a seguito del completamento dell'attività di standardizzazione di cui al comma 9 dell'articolo 8. Nelle more di tale completamento, tale conoscenza è autocertificata";
- c) all'articolo 17, comma 6, sono apportate le seguenti modifiche: le parole "di almeno tre ore settimanali nella scuola dell'infanzia e di almeno due ore settimanali nella scuola primaria e secondaria" sono sostituite da "di almeno trenta ore nella scuola dell'infanzia e almeno venticinque ore nella scuola primaria e secondaria, da svolgersi nel corso dell'intero anno scolastico";
- d) all'articolo 20, comma 5, dopo le parole "previste dall'articolo 9", è abrogato il seguente periodo: ", e una comprovata esperienza nell'insegnamento della lingua di almeno tre anni, maturata nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) e dell'articolo 9, comma 10, lettera b), della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale)";
- e) all'articolo 21, comma 2 dopo le parole di cui all'articolo 22, comma 4" sono aggiunte le parole: "e di autonomie scolastiche";
- f) all'articolo 26, comma 2, dopo le parole

"veicolate in lingua sarda" è inserita la seguente, "nelle sue macrovarietà campidanesa e logudorese,". Nel medesimo comma, al punto 1, dopo le parole "cantu a tenore" sono inserite le seguenti "cantu a mutettus, cantu de tristura (attittidus), anninnias, goccius, cantu a sa moda, cantu a repentina"; nel medesimo comma al punto 3, dopo le parole "poesia di improvvisazione" sono inserite le seguenti "a basciu e contra, cantu a canzoni a curba e a torrada".

Art. 25

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2017 in materia di trasporto aereo

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 12 (Interventi di promozione e comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso il sistema del trasporto aereo) dopo le parole "sistema del trasporto aereo" sono inserite le parole "anche attraverso le società di gestione operanti negli scali aeroportuali isolani".

Art. 26

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1994 in materia di mutamenti di destinazione degli usi civici

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 17 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda) sono aggiunti i seguenti:

"2 ter. I mutamenti di destinazione effettuati ai sensi del comma 2 bis, secondo le finalità ed i modi stabiliti dal comma 2 bis dell'articolo 37 della legge regionale n. 8 del 2016, sono indennizzate dall'Agenzia FoReSTAS alle amministrazioni comunali nella misura pari all'indennità di occupazione corrisposta ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) ai proprietari dei fondi occupati per i lavori di rinsaldamento idrogeologico e forestali. Le amministrazioni

comunali sono tenute a reinvestire le cifre trasferite ai sensi del presente comma nel miglioramento dei terreni concessi a questo fine. 2 quater. L'Agenzia FoReSTAS provvede alla corresponsione delle indennità di cui al comma 2 ter nei limiti degli stanziamenti inseriti nel proprio bilancio, senza che ciò comporti maggiori spese per l'Amministrazione regionale."

Art. 27

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2010 in materia di adeguamenti tecnici

1. Nel comma 4 dell'articolo 16 ter della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), così come integrata dall'articolo 15 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana)), dopo le parole "sul sito internet della Regione e," è aggiunta la parola "facoltativamente".

Art. 28

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2020 in materia di riforma del sistema sanitario

1. Alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il comma 6 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"6. Contestualmente all'istituzione di ARES, nell'interesse della Regione e su indicazione dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, è istituita la Gestione regionale sanitaria liquidatoria, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale ed economica, competente per la liquidazione di tutte le posizioni atti-

- ve e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data di costituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e di quelle facenti in precedenza capo alle sopresse USL e alle sopresse aziende sanitarie. A questo scopo nel bilancio della Regione, a decorrere dal 2021, è istituito un apposito capitolo di spesa. Il commissario liquidatore, competente a dirigere la Gestione regionale sanitaria liquidatoria, è nominato dalla Giunta regionale.";
- b) all'articolo 4, comma 12, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d bis) riferisce, almeno trimestralmente, alla Regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità.";
- c) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"2. L'acquisizione del personale di cui al comma 1 avviene solo per quei dipendenti che siano stati, a suo tempo, assunti attraverso procedure selettive pubbliche, nel rispetto della legislazione sul pubblico impiego.";
- d) il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"2. I direttori generali sono nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, attingendo all'elenco nazionale di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria).";
- e) il comma 11 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"11. In caso di risoluzione del rapporto del direttore generale la Giunta regionale, nelle more della nomina del nuovo direttore generale, può nominare, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, eventualmente prorogabile per una sola volta, un commissario straordinario.";
- f) il comma 2 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"2. L'incarico di direttore amministrativo e di direttore sanitario non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque an-

- ni. In caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, il direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, risolve il contratto, dichiarando la decadenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario, e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione.";
- g) nel comma 1 dell'articolo 13 le parole "direttore generale, amministrativo e sanitario" sono sostituite dalle parole "direttore amministrativo e sanitario";
- h) il punto 1) della lettera g) del comma 3 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: "1) il direttore di dipartimento, è nominato ai sensi dell'articolo 17 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche e integrazioni.";
- i) il comma 2 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente:
"2. il direttore dei servizi socio-sanitari, è nominato dal direttore generale della ASL ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016.";
- j) l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 47 è abrogato;
- k) nel comma 4 dell'articolo 47 le parole "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";
- l) l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 47 è abrogato;
- m) nel comma 8 dell'articolo 47 le parole "entro il limite del 31 dicembre 2020" sono eliminate;
- n) il comma 9 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:
"9. I commissari straordinari sono scelti dall'albo nazionale tra gli idonei alla nomina di direttore generale. In sede di prima applicazione della presente legge, i commissari straordinari sono scelti, nelle more delle nomine dei direttori generali di cui all'articolo 11, comma 2, tra i dirigenti del sistema Regione che siano in possesso dei seguenti titoli:

- a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509 del 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, oppure laurea specialistica o magistrale;
- b) comprovata esperienza nella qualifica di dirigente, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato.";
- o) il comma 12 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:
"12. L'Azienda di cui all'articolo 3 è costituita entro il 1° settembre 2021. Entro la medesima data sono costituite anche quelle di cui all'articolo 9, con singole deliberazioni della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, mediante le quali sono, inoltre, individuate le sedi legali delle aziende sanitarie.";
- p) il comma 13 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:
"13. Dalla data di costituzione, in relazione agli ambiti territoriali di competenza, le aziende socio-sanitarie locali subentrano nelle funzioni in precedenza svolte dall'ATS ad essa facenti capo secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Contestualmente alla costituzione delle aziende meglio indicate al precedente comma 12 e fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, l'ATS è sottoposta a gestione liquidatoria e i relativi organi e l'organismo indipendente di valutazione cessano dalle funzioni.";
- q) nel comma 1 dell'articolo 48 le parole "a domanda" sono abrogate.

2. Nella legge regionale n. 24 del 2020 sono abrogati:

- a) il comma 8 dell'articolo 11;
- b) la lettera b) del comma 2 e il comma 13 dell'articolo 37;
- c) il comma 10 dell'articolo 47.

Art. 29

Norme in materia di poteri e prerogative consiliari e abrogazione della legge regionale n. 4 del 1999

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività preposte alla tutela delle persone, le disposizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione), si applicano anche al Difensore civico di cui alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4 (Istituzione dell'Ufficio del difensore civico in Sardegna), al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di cui alla legge regionale 7 febbraio 2011, n. 7 (Sistema integrato di interventi a favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e al Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 7 febbraio 2011, n. 8 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza). In sede di prima applicazione le disposizioni del presente comma si applicano anche per la nomina degli organi la cui proroga risulti già scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge e per la prima costituzione dei garanti istituiti da leggi regionali qualora il Consiglio regionale non abbia provveduto alla relativa nomina entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della relativa legge istitutiva.

2. Sono conseguentemente abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 1989.

Art. 30

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2006 in materia di funzioni dell'Agenzia LAORE

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma

degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna e della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale)) è inserito il seguente:

"2 bis. All'Agenzia LAORE Sardegna possono essere attribuite inoltre competenze in materia di aiuti, contributi e premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali. Tali competenze comprendono la ricezione, l'istruttoria, la liquidazione ed il controllo delle domande. L'attribuzione avviene con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura".

Art. 31

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2011 in materia di personale degli ex servizi ripartimentali

1. All'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2011, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3 bis. Al fine della determinazione della capacità assunzionale dell'Agenzia ARGEA Sardegna, il personale degli ex Servizi ripartimentali dell'agricoltura assegnato all'Agenzia che cessa dal servizio dal 1° settembre 2021, è computato unitamente al personale di ruolo di ARGEA Sardegna."

Art. 32

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008 in materia di Servizio fitosanitario regionale

1. Il comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale 5 marzo 2008 n. 3 (Legge finanziaria 2008) è così sostituito:

"8. Le competenze in materia di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali sono attribuite all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale presso il quale è collocato il Servizio fitosanitario regionale previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in at-

tuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625), a cui compete di effettuare i controlli previsti dall'articolo 2, comma 1 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), e tutte le altre attività ufficiali di cui al comma 2.

2. Il Servizio fitosanitario regionale si avvale del laboratorio fitosanitario ufficiale collocato presso l'Agenzia AGRIS. All'Agenzia LAORE possono essere espressamente delegate specifiche attività ufficiali diverse dai controlli ufficiali sussistendo le condizioni previste dall'articolo 31 del regolamento UE 2017/625. Le spese relative all'esercizio delle funzioni in materia fitosanitaria demandate all'Agenzia AGRIS Sardegna sono a carico della stessa Agenzia che vi provvede con risorse finanziarie del proprio bilancio.".

Art. 33

Norma finanziaria

1. Alla copertura finanziaria degli oneri del capo I si provvede con le maggiori entrate e le riduzioni di spese ed utilizzi riportati nell'allegato n. 1, tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla presente leg-

ge.

2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa, comprese quelle di cui al comma 1, di cui all'allegato n. 5 (Variazioni delle entrate per titolo e tipologia e delle spese per missioni, programmi e titoli) annesso alla presente legge.

Art. 34

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Allegati

- Allegato n. 1 Tabella A - Variazioni alla Tabella A "Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di leggi di spesa regionali" di cui all'articolo 1, comma 2 della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021) - (articolo 2, comma 2, della presente legge)
- Allegato n. 2 Tabella B - contributi e trasferimenti correnti - Articolo 3, comma 1 della presente legge"
- Allegato n. 3 Tabella C - Contributi agli investimenti finanziati dal margine corrente - Articolo 3, comma 2 della presente legge
- Allegato n. 4 Tabella D - Contributi agli investimenti finanziati dall'Accordo tra Stato e Regione autonoma della Sardegna (articolo 1, comma 871, legge 160/2019, e successive modifiche e integrazioni) - Articolo 3, comma 3 della presente legge
- Allegato n. 5 Tabella E - Variazioni alla Tabella C "Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rimodulazioni di spese disposte da leggi regionali (come da lettera d)), All. 4.1, par. 7, decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni)" di cui all'articolo 1, comma 2 della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021)" - (articolo 2, comma 3 della presente legge)
- Allegato n. 6 Variazione in aumento e diminuzione delle spese tra missioni, programmi e titoli

TABELLA A

variazioni alla Tabella A "Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di leggi di spesa regionali" di cui all'articolo 1, comma 2 della L.R. 25 febbraio 2021, (articolo 2, comma 2 della presente legge)

| ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI | Missione | Programma | Titolo | STANZIAMENTI 2021/23 | | |
|---|----------|-----------|--------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 03 - PROGRAMMAZIONE L.R. 5/17 - art. 9, comma 8- Spese in favore dell'istituto di studi politici e sociali EURISPES (sc08.6909) | 14 | 3 | 1 | 300.000,00 | | |
| 04 - EE.LL. L.R. 29/98 e ssmiii - art. 4, c. 4, L.R. 40/18 - Politiche aree urbane /centri storici(sc04.2614) | 8 | 1 | 2 | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 |
| 05 - AMBIENTE LR 2/07-art. 15, c. 3 - Bonifica aree minerarie dismesse (sc04.1393) | 9 | 2 | 2 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| L.R. 10/20, art. 3, c.5 - Conservazione e valorizzazione ambientale aree di interesse naturalistico(SC04.1752 Rete Natura) (CIR IN T.A.B.a) | 9 | 5 | 2 | 720.000,00 | 400.000,00 | 4.000.000,00 |
| 06- AGRICOLTURA L.R. 5/17 - art. 9, comma 4 e art. 1, c. 15 LR 22/17- Valorizzazione comparto agricolo per promozione, lo sviluppo economico e socio culturale e di inclusione sociale/Agris-Caritas(sc08.7154) | 16 | 1 | 2 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 (art. 6, comma 10) - politiche di agricoltura sociale (SC08.8439) | 16 | 1 | 1 | 150.000,00 | | 100.000,00 |
| L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 (art. 6, comma 17) - manifestazioni fieristiche zootecniche (SC08.7293) | 16 | 1 | 1 | | | |
| 07 - TURISMO L.R. 5/17 - art. 9, c.5 LR 6, comma 15 LR 1/18 e L.R. 20/19, art. 3, comma 13 -Contrassegno regionale pane fresco (SC08.6978) | 14 | 2 | 1 | 200.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| L.R. 10/20, art. 4, c.9 - Contributi a imprese artigiane (sc08.8533) , L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 (art. 6, comma 10) - politiche di agricoltura sociale | 14 | 1 | 2 | 20.000.000,00 | | |

| ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI | Missione | Programma | Titolo | STANZIAMENTI 2021/23 | | |
|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | |
| 09 - INDUSTRIA L.R. 5/17 - art. 3, c. 19, L.R. 1/18, Art. 6, c. 6 e smi (art. 6, c. 17 LR 48/18 e L.R. 20/19) - Programma di internazionalizzazione(dubai + Fiera SMAU) SC08.7148 | 14 | 1 | 1 | 394.000,00 | 38.000,00 | |
| 10 - LAVORO L.R. n. 22/2020 - art- 8, c. 4, lett. b) - Prosecuzione dei cantieri verdi (Ex Leglet sc08.8689) L.R. 1/18 - art. 8, c.28 - Alimentis(sc08.6547) L.R. n. 22/2020 - art- 11, c. 1, lett. b - Interventi a favore della formazione professionale | 15 12 15 | 3 4 03 | 1 1 1 | 650.000,00 600.000,00 2.500.000,00 | 650.000,00 600.000,00 | 600.000,00 |
| 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE L.R. 20/19 - art. 6, comma 31 - Programmi di studio all'estero(sc08.8495) L.R. 18/17 - art. 1, c.15 - Interventi a favore di Istituti Tecnici Superiori(sc02.1439) Già in Fub.A L.R. 5/16, art. 9, c. 6 -Conservatori Musicali (sc02.0195) L.R. 5/15, art. 33, c. 26) e L.R. 48/18, art. 11, c.7- Borse di studio a favore di famiglie svantaggiate (sc02.0195) L.R. 30/2020, art. 10, comma 7 - Cofinanziamento Fondo nazionale politiche giovanili L.R. 24 aprile 2001, n. 6 (art. 5, comma 26) Fondazione Maria Carta L.R. 7 agosto 2009, n. 3 - art. 9, comma 10, lett. m Istituto Camillo Bellieni di Sassari L.R. 11 gennaio 2018, n.1 (art. 8, comma 25) Città della terra cruda L.R. 6 dicembre 2019, n. 20, (art. 6, comma 20) – campionati di calcio a 11 | 4 4 4 4 6 5 5 8 6 | 7 2 4 7 2 2 2 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 50.000,00 700.000,00 200.000,00 300.000,00 100.000,00 60.000,00 60.000,00 100.000,00 400.000,00 | 700.000,00 300.000,00 60.000,00 60.000,00 100.000,00 | 1.800.000,00 300.000,00 50.000,00 100.000,00 |
| 12 - SANITÀ L.R. 30/20, art. 7, comma 2 - Cofinanziamento regionale Contrasto usura(sc08.8960) L.R. 12/19 - Avvio attività Mater Olbia (sc05.0001/p) | 12 13 | 4 1 | 1 1 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 60.600.000,00 | 1.000.000,00 60.600.000,00 |

| ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI | Missione | Programma | Titolo | STANZIAMENTI 2021/23 | | |
|---|----------|-----------|--------|----------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | 13 - TRASPORTI | | |
| L.R. 48/18, art. 5, c. 31 - Attività programmatiche e gestorie dei servizi di trasporto aereo (sc07.0713) | 10 | 4 | 1 | 100.000,00 | | |
| LR 1/11, articolo 8, c. 4 - Sicurezza delle navi in porto (sc07.0343) | 10 | 3 | 1 | 90.000,00 | | |

TABELLA B - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
Articolo 3, comma 1 della presente legge

| MISSIONE | PROGRAMMA | DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI | ANNO 2021 |
|----------|-----------|---|--------------|
| 5 | 2 | Incremento contributo di funzionamento a favore dell'Istituto Studi Arborensi | 20.000,00 |
| 10 | 2 | Integrazione degli attuali servizi del trasporto scolastico nei collegamenti effettuati tra i comuni di Tiana, Ovodda e Nuoro | 50.000,00 |
| 13 | 1 | Trasferimento a favore dell'ATS per l'acquisto di concentratori di ossigeno portatili | 150.000,00 |
| 13 | 2 | Contributo a favore dell'ATS per il progetto di ricerca sulla valutazione continua dei percorsi riabilitativi nelle crebrolesioni acute acquisite, progetto promosso dall'IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico) con la collaborazione del Gruppo Italiano per la Valutazione degli Interventi di Terapia Intensiva - ATS - ASSL ORISTANO SC NEURORIABILITAZIONE | 50.000,00 |
| 13 | 2 | Trasferimenti a favore dell'ATS per l'attivazione di progetti pilota per le cure del DEFICIT A1AT e per le cure odontoiatriche dei pazienti trapiantati o in attesa di trapianto | 400.000,00 |
| 5 | 2 | Contributo a favore dei conservatori statali per l'attività didattica e a copertura delle spese per eventi, rappresentazioni e concerti | 150.000,00 |
| 14 | 3 | Trasferimento a favore dell'IZS per il Progetto di ricerca per l'identificazione delle cause della mortalità dei lagomorfi in Sardegna e studio di un vaccino | 80.000,00 |
| 14 | 3 | Contributi alle Università per la realizzazione di un progetto di ricerca per la trasformazione digitale delle aziende casearie con sede in Sardegna | 120.000,00 |
| 14 | 3 | Contributi alle Università per progetto di ricerca trattamento di biomasse vegetali provenienti dalla pulizia del sottobosco delle sugherete per la produzione di prodotti alimentari e nutraceutici | 300.000,00 |
| 4 | 5 | Contributo corrente ad associazioni ed enti no profit per l'avvio di un polo di formazione sperimentale nel settore aeronautico | 350.000,00 |
| 5 | 1 | Contributi ad enti no profit valorizzazione e studio dei documenti di archivi dichiarati di notevole interesse storico dalla soprintendenza archivistica della Sardegna | 80.000,00 |
| 5 | 2 | Contributi ad enti no Profit per iniziative per la celebrazione dei 150 anni di grazia Deledda | 100.000,00 |
| 5 | 2 | Contributi ad enti no profit in ambito culturale per eventi di rilevanza regionale e per l'organizzazione di eventi musicali | 300.000,00 |
| 5 | 2 | contributi ad enti no Profit per iniziative in lingua e letteratura sarda | 100.000,00 |
| 6 | 1 | contributi a enti no profit per supporto alla attività dilettantistica delle società sportive | 250.000,00 |
| 6 | 1 | Contributi a Diocesi, chiese e parrocchie per manutenzione ordinaria e altri servizi | 300.000,00 |
| 6 | 1 | Contributi ad enti no Profit in ambito sportivo per eventi di rilievo internazionale, per l'organizzazione di manifestazioni, valorizzazione dello sport giovanile e per l'attuazione di progetti di inclusione sociale | 400.000,00 |
| 7 | 1 | contributi ad enti no Profit in ambito culturale per eventi di rilevanza regionale | 50.000,00 |
| 11 | 1 | contributi ad enti no Profit di volontariato per un progetto di assistenza e soccorso bagnanti | 80.000,00 |
| 12 | 8 | contributi ad enti no Profit di volontariato per la realizzazione di progetti e l'acquisto di attrezzatura a favore di soggetti disabili e a rischio di esclusione sociale. | 220.000,00 |
| 12 | 8 | contributi ad enti no Profit operanti in ambito sociale | 1.360.000,00 |
| 12 | 8 | Contributi ad enti no Profit progetti di "Paragility" e addestramento cinofilo | 50.000,00 |

| MISSIONE | PROGRAMMA | DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI | ANNO 2021 |
|----------|-----------|---|---------------------|
| 16 | 2 | Contributo straordinario a ristoro delle perdite produttive derivanti dal blocco dell'attività di pesca e di commercializzazione dei mitili negli stagni dovuta alla presenza di biotossine algali | 50.000,00 |
| 16 | 2 | Contributi ad enti no profit per attuazione dei servizi di assistenza agli operatori del settore pesca e dell'acquacoltura della Sardegna | 300.000,00 |
| 10 | 2 | Contributo a favore degli enti locali e loro aggregazioni per l'avvio di un progetto sperimentale di trasporto pubblico locale | 150.000,00 |
| 5 | 1 | Contributi agli enti locali per l'implementazione dei servizi della biblioteca comunale a seguito di lavori di riqualificazione di centri polivalenti | 50.000,00 |
| 5 | 1 | Contributi agli enti locali per la gestione integrata sistema museale e area archeologica | 100.000,00 |
| 5 | 2 | Contributi in ambito culturale per eventi di rilevanza regionale | 100.000,00 |
| 5 | | Contributi agli enti locali per eventi religiosi di rilevanza regionale | 100.000,00 |
| 12 | 1 | Contributi agli enti locali per la riattivazione del servizio micronido comunale | 100.000,00 |
| 12 | 8 | trasferimenti agli enti locali per l'erogazione di contributi ad associazioni di volontariato comunali | 100.000,00 |
| 13 | 2 | Progetto di cardio-protezione, campagne informative, formazione sulle tecniche di rianimazione cardio polmonare, l'utilizzo del DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) e l'installazione di apparecchiature DAE sul territorio | 100.000,00 |
| 16 | 2 | progetto di reintegrazione di selvaggina autoctona | 150.000,00 |
| | | | 6.260.000,00 |

TABELLA C - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI FINANZIATI DAL MARGINE CORRENTE

Articolo 3, comma 2 della presente legge

| MISSIONE | PROGRAMMA | DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI | ANNO 2021 |
|----------|-----------|--|------------|
| 13 | 5 | Acquisto di un ecografo e del relativo software, da destinare al reparto di urologia dell'ospedale San Francesco di Nuoro affinché si possa eseguire la tecnica di biopsia della prostata nota come "fusion biopsy" - ATS - ASSL NUORO | 100.000,00 |
| 5 | 1 | Contributi a favore di Diocesi, Chiese e Parrocchie per manutenzione straordinaria e ristrutturazione | 400.000,00 |
| 5 | 1 | Contributi ad enti no profit con spazi espositivi o museali per la digitalizzazione dei propri archivi | 50.000,00 |
| 5 | 1 | Contributi ad enti no profit operanti nell'ambito archeologico per acquisto di impianti, attrezzature, automezzi, mobili e arredi | 50.000,00 |
| 5 | 1 | Contributi a enti no profit per la manutenzione, ristrutturazione, lavori di messa in sicurezza di musei o di stabili per uso museo | 400.000,00 |
| 6 | 1 | Contributi ad enti no profit operanti in ambito sportivo per l'organizzazione di manifestazioni, valorizzazione dello sport giovanile, progetti di inclusione | 190.000,00 |
| 6 | 1 | Contributi a enti no profit per impianti sportivi | 100.000,00 |
| 9 | 1 | Contributi ai Consorzi di Bonifica per il riordino fondiario e per la progettazione di impianti irrigui per l'utilizzo delle acque reflue | 300.000,00 |
| 9 | 1 | Contributi ai Consorzi Industriali per interventi di miglioramento del funzionamento degli impianti | 200.000,00 |
| 11 | 1 | Contributi ad enti no profit di volontariato per acquisto di impianti, attrezzature, automezzi, mobili e arredi | 120.000,00 |
| 12 | 2 | Contributi ad enti no Profit per l'acquisto di macchinari di stampa "Braillo 450 S2" | 100.000,00 |
| 12 | 2 | Contributi ad enti no Profit operanti in ambito sociale | 60.000,00 |
| 13 | 7 | Contributi ad enti no Profit realizzazione di rifugi per cani | 50.000,00 |
| 13 | 7 | Contributi per risanamento e adeguamento alle disposizioni ministeriali in materia di prevenzione della diffusione del covid-19 delle strutture e degli spazi adibiti ad asilo nido e scuole dell'infanzia | 130.000,00 |
| 5 | 1 | Contributi agli enti locali per campagne di scavi archeologici | 150.000,00 |
| 5 | 1 | Contributi agli enti locali per digitalizzazione degli archivi storici comunali | 100.000,00 |

| MISSIONE | PROGRAMMA | DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI | ANNO 2021 |
|----------|-----------|--|--------------|
| 5 | 1 | Contributi a favore degli enti locali per manutenzione e riqualificazione di chiese e parrocchie e sagrati | 1.500.000,00 |
| 5 | 1 | Contributi agli enti locali per manutenzione, ristrutturazione, lavori di messa in sicurezza di musei o di stabili ad uso museo | 350.000,00 |
| 5 | 1 | Contributi agli enti locali per la realizzazione e allestimento di sistemi di fruizione digitali di ecomusei | 250.000,00 |
| 5 | 2 | Contributi agli enti locali per opere di messa a norma impianti | 250.000,00 |
| 6 | 1 | Contributo agli enti locali per acquisto di defibrillatori e attrezzature sportive | 50.000,00 |
| 6 | 1 | Contributi agli enti locali per la realizzazione di parchi giochi inclusivi e per la riqualificazione verde pubblico nel centro storico | 300.000,00 |
| 8 | 1 | Contributi agli enti locali per abbattimento barriere architettoniche della viabilità pedonale | 150.000,00 |
| 8 | 1 | Contributo agli enti locali per messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche per realizzazione area da destinare a eliporto | 330.000,00 |
| 8 | 1 | Contributi agli enti locali per riqualificazione di capannoni, piazzali e aree di accesso di centri fieristici | 200.000,00 |
| 9 | 1 | Contributi agli enti locali per messa in sicurezza e regimentazione di acque meteoriche | 50.000,00 |
| 9 | 6 | Contributi agli enti locali per recupero ambientale delle sorgenti e condotte idriche rurali | 100.000,00 |
| 11 | 1 | Contributo agli enti locali per l'acquisto di veicoli autobotte per distribuzione di acqua potabile e approvvigionamento idrico | 100.000,00 |
| 12 | 3 | Contributo agli enti locali per ampliamento e lavori di completamento di case alloggio e residenze per anziani | 1.000.000,00 |
| | 4 | Contributo agli enti locali e loro aggregazioni per progetti di infrastrutturazione sociale nei comuni con popolazione sotto i 5.000 abitanti | 300.000,00 |
| 13 | 7 | Contributi agli enti locali e loro aggregazioni per la realizzazione di canili intercomunali | 400.000,00 |
| 16 | 1 | Contributi agli enti locali per la riqualificazione ambientale, efficientamento energetico, realizzazione area maneggio e manutenzione e l'allestimento delle strutture dei centri ippici della Sardegna | 180.000,00 |
| 17 | 1 | Contributi agli enti locali per manutenzione e installazione impianti efficientamento energetico | 350.000,00 |

| MISSIONE | PROGRAMMA | DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI | ANNO 2021 |
|----------|-----------|--|---------------------|
| 18 | | Contributi agli enti locali per opere di accessibilità spiagge e fruibilità servizi, e riqualificazione e messa in sicurezza arenili | 290.000,00 |
| 9 | 1 | Interventi di bonifica e dragaggio dei canali | 150.000,00 |
| 3 | 2 | Interventi per la messa in sicurezza, il recupero e la valorizzazione dei dromi presenti nel territorio regionale | 200.000,00 |
| | | | 9.000.000,00 |

Tabella D contributi agli investimenti finanziati dall'Accordo tra Sato e Regione Autonoma della Sardegna (art. 1, comma 871, L.160/2019 e smi)
 Articolo 3, comma 3 della presente legge

| Missione | Programma | descrizione interventi | anno 2021 | anno 2022 | anno 2023 | anno 2024 |
|----------|-----------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 | 1 | Potenziamento parco mezzi per lotta incendi | 2.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| 8 | 1 | Opere di interesse regionale - realizzazione e manutenzione Cimiteri | 12.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | |
| 8 | 1 | Opere di interesse regionale - riqualificazione centri urbani enti locali | 8.800.000,00 | 7.000.000,00 | 9.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 9 | 1 | Opere di interesse regionale - Interventi di riqualificazione ambientale a salvaguardia dell'erosione costiera | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| 8 | 1 | Opere di interesse regionale - riqualificazione delle caserme nei centri urbani per utilità pubblica | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | |
| 10 | 3 | Opere di interesse regionale - riqualificazione porti e porticcioli | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | |
| 5 | 1 | Opere di interesse regionale - realizzazione e manutenzione luoghi di interesse identitario, storico e culturale | 900.000,00 | | | |
| 9 | 1 | Interventi di salvaguardia del rischio idrogeologico e Lavori di ripristino e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria e per il servizio di piena | 1.900.000,00 | 4.000.000,00 | 3.250.000,00 | |
| 10 | 5 | Manutenzione e miglioramento viabilità | 18.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 1 | 5 | Manutenzione straordinaria patrimonio regionale | 4.500.000,00 | | | |
| 10 | 2 | Piani pluriennali di investimento nel TPL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| 6 | 1 | Impiantistica sportiva | 8.500.000,00 | 2.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 5 | 1 | Manutenzione straordinaria e riqualificazione di chiese | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |

| Missione | Programma | descrizione interventi | anno 2021 | anno 2022 | anno 2023 | anno 2024 |
|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5 | 1 | Manutenzione straordinaria e riqualificazione di siti archeologici | 550.000,00 | 500.000,00 | | |
| 5 | 2 | Valorizzazione patrimonio culturale e musei | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| 4 | 2 | Messa in sicurezza edifici scolastici | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| 4 | 2 | Realizzazione e completamento residenze universitarie per ampliamento e realizzazione casa dello studente a Cagliari | 2.500.000,00 | 3.000.000,00 | 10.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 1 | 8 | Manutenzione evolutiva piattaforma SUAPE | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| 1 | 8 | Impianti sistemi informatici progetto friends | 3.750.000,00 | 3.000.000,00 | | |
| 1 | 8 | Impianti sistemi sicurezza cibernetica | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| 1 | 8 | Impianti per sistemi WIFI spiagge | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| 1 | 8 | Impianti per infrastruttura cloud e interoperabilità | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 1 | 8 | Manutenzione straordinaria sistemi informativi RAS | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| | | | 92.600.000,00 | 78.000.000,00 | 94.750.000,00 | 27.000.000,00 |

TABELLA E

variazioni alla Tabella C "Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rimodulazioni di spese disposte da leggi regionali (come da lett.d), All. 4.1, par. 7, D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.)" di cui all'articolo 1, comma 2 della L.R. 25 febbraio 2021, n. 4 (Legge di Stabilità 2021)

(articolo 2 comma 3 della presente legge)

| ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI | Missione | Programma | STANZIAMENTI 2021/23 | | | |
|--|----------|-----------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 04 - E.E.L.L. L.R. 5/15, art. 30, c.13, lett.d) e smi, -Politiche aree urbane (sc04.2630) | 8 | 1 | - | 5.500.000,00 | 1.000.000,00 | 4.500.000,00 |
| 09 - INDUSTRIA L.R. 48/18 - art. 6, c.15 - Realizzazione interventi Programma Metanizzazione della Sardegna (sc08.8587) | 17 | 2 | - | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |

Allegato n.

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUIZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

| MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI | TITOLO | CASSA | VARIAZIONE 2021 | VARIAZIONE 2022 | VARIAZIONE 2023 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 6.674.850,00 | 7.674.850,00 | 8.674.850,00 | 9.174.850,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1.047.968,94 | 10.876.404,31 | - | - |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 410.000,00 | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1.030.000,00 | 4.530.000,00 | - | - |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 113.988,47 | 345.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 12.450.000,00 | 12.405.000,00 | 16.920.000,00 | 20.920.000,00 |
| 10 | Risorse umane | 45.387.120,50 | 45.387.120,50 | 16.762.221,00 | 16.662.221,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 137.000,00 | 163.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione | 35.179.988,03 | 52.490.374,81 | 43.825.071,00 | 48.225.071,00 |
| 02 | MISSIONE 2 - Giustizia | | | | |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 03 | MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 500.000,00 | 500.000,00 | - | 2.500.000,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 700.000,00 | 700.000,00 | - | 2.500.000,00 |
| 04 | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | |
| 02 | Istruzione prescolastica | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 1.800.000,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria ¹⁾ | 2.700.000,00 | 6.000.000,00 | 9.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 03 | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 2.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.185.000,00 | 200.000,00 |

| MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI | | TITOLO | CASSA | VARIAZIONE 2021 | VARIAZIONE 2022 | VARIAZIONE 2023 |
|-----------------------------|---|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 03 | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 3 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 04 | Istruzione universitaria | 1 | 1.350.000,00 | 3.250.000,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 1 | 350.000,00 | 350.000,00 | | |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 2 | 20.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 1 | 350.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | 4.820.000,00 | 13.120.000,00 | 12.231.000,00 | 22.520.000,00 |
| 05 | MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali⁹ | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 1 | 230.000,00 | 230.000,00 | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 2 | 4.990.000,00 | 7.070.000,00 | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1 | 2.760.000,00 | 6.260.000,00 | 1.000.000,00 | 790.000,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2 | 2.115.000,00 | 4.115.000,00 | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 10.095.000,00 | 17.675.000,00 | 6.500.000,00 | 7.790.000,00 |
| 06 | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 1 | 12.260.000,00 | 13.260.000,00 | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 2 | 4.040.000,00 | 10.440.000,00 | 2.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 02 | Giovani | 1 | 400.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 16.700.000,00 | 24.100.000,00 | 2.300.000,00 | 5.100.000,00 |
| 07 | MISSIONE 7 - Turismo | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 1 | 13.550.000,00 | 13.550.000,00 | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 2 | 69.160,99 | 69.160,99 | | |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | | 13.619.160,99 | 13.619.160,99 | | |
| 08 | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| 01 | Urbanistica assetto del territorio | 2 | 3.194.000,00 | 18.994.000,00 | 20.895.150,00 | 28.895.150,00 |
| 01 | Urbanistica assetto del territorio | 3 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 03 | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 2 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | |

| MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI | | TITOLO | CASSA | VARIAZIONE 2021 | VARIAZIONE 2022 | VARIAZIONE 2023 |
|-----------------------------|--|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 5.194.000,00 | 20.994.000,00 | 21.395.150,00 | 28.895.150,00 |
| 09 | MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 1 | 165.000,00 | 165.000,00 | 150.000,00 | 190.000,00 |
| 01 | Difesa del suolo | 2 | 1.760.000,00 | 4.610.000,00 | 6.010.000,00 | 5.260.000,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1 | 7.600.000,00 | 8.300.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 1 | 12.200,00 | 12.200,00 | 955.000,00 | 455.000,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 2 | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 2 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 1 | 240.000,00 | 240.000,00 | | |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 2 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | |
| 09 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) ¹⁾ | 1 | | | | |
| 09 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) ¹⁾ | 2 | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 14.932.800,00 | 18.242.800,00 | 19.320.000,00 | 16.420.000,00 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | 1 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 1 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 2 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 1 | 270.000,00 | 270.000,00 | 380.000,00 | 350.000,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 2 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 1 | 15.100.000,00 | 22.500.000,00 | | 10.633.700,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 1 | 6.000.000,00 | 18.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 26.720.000,00 | 48.120.000,00 | 16.880.000,00 | 29.483.700,00 |
| 11 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 1 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 2 | 1.050.000,00 | 2.050.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 1 | 10.000.000,00 | 15.000.000,00 | | |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 2 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | | 20.690.000,00 | 26.690.000,00 | 5.070.000,00 | 5.070.000,00 |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1 | 1.013.986,47 | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 1 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 2 | 160.000,00 | 160.000,00 | | |
| 03 | Interventi per gli anziani | 2 | | 1.000.000,00 | | |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 1 | 1.451.157,00 | 2.261.169,81 | 1.790.043,77 | 1.790.043,77 |

| MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI | | TITOLO | CASSA | VARIAZIONE 2021 | VARIAZIONE 2022 | VARIAZIONE 2023 |
|-----------------------------|---|--------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 2 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 05 | Interventi per le famiglie | 1 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 1 | 1.100.000,00 | 2.725.000,00 | 2.725.000,00 | 2.725.000,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 1 | 1.746.000,00 | 1.746.000,00 | - | - |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3.963.170,53 | 6.712.169,81 | 3.965.043,77 | 3.965.043,77 |
| 13 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA | 1 | 9.430.505,97 | 22.430.505,97 | 102.769.553,97 | 102.769.553,97 |
| 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA | 1 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 1 | 1.404.828,03 | 1.404.828,03 | 35.555.446,03 | 35.555.446,03 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 2 | 100.000,00 | 60.274.461,51 | 22.800.653,74 | 5.788.385,95 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 1 | 1.228.922,60 | 1.228.922,60 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 2 | 580.000,00 | 580.000,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | | 13.794.256,60 | 63.580.204,91 | 115.924.346,26 | 132.836.614,05 |
| 14 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 1 | 3.906.000,00 | 5.906.000,00 | 98.510.602,70 | 43.092.472,31 |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 2 | 21.800.000,00 | 21.800.000,00 | 1.800.000,00 | 4.000.000,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 1 | 200.000,00 | 8.900.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 1 | 2.224.177,94 | 2.224.177,94 | - | - |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | 20.321.245,18 | 27.018.177,94 | 99.610.602,70 | 38.792.472,31 |
| 15 | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 1 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 02 | Formazione professionale | 1 | 790.000,00 | 790.000,00 | - | - |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 1 | 25.726.000,00 | 26.026.000,00 | 970.000,00 | - |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 2 | - | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 3 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | - | - |
| 04 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | 1 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - | - |
| | TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 26.256.000,00 | 28.566.000,00 | 5.970.000,00 | 7.000.000,00 |
| 16 | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 1 | 14.635.800,00 | 27.465.800,00 | 7.749.000,00 | 6.885.754,43 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 2 | 1.255.000,00 | 4.255.000,00 | 300.000,00 | - |
| 02 | Caccia e pesca | 1 | 500.000,00 | 500.000,00 | | |

| MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI | | TITOLO | CASSA | VARIAZIONE 2021 | VARIAZIONE 2022 | VARIAZIONE 2023 |
|--|---|--------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agrosilvopastorali e pesca | | | 16.390.800,00 | 32.240.800,00 | 8.049.000,00 | 6.885.754,43 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 2 | 350.000,00 | 350.000,00 | | |
| 02 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | 2 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 2.000.000,00 | - |
| 18 | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 1 | 88.120.000,00 | 88.120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 2 | 290.000,00 | 290.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | 87.830.000,00 | 87.830.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 19 | MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 1 | | 26.220,00 | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 2 | | 63.500,00 | | |
| 02 | Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) | 1 | | 14.280,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | 124.000,00 | | |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 1 | 27.534.705,25 | 611.977,11 | | |
| 03 | Altri Fondi | 1 | 29.046,34 | 8.370.893,65 | 89.454.964,33 | 163.784.816,94 |
| 03 | Altri Fondi | 2 | | 9.083.500,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | 27.505.658,91 | 1.324.583,46 | 89.454.964,33 | 163.784.816,94 |
| TOTALE | | | 112.800.766,42 | 186.427.695,18 | 77.865.044,00 | 94.615.044,00 |

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUIZIONE DELL'ENTRATA TRA TIPOLOGIE E TITOLI

| titolo | TIPOLOGIA | descrizione | CASSA | VARIAZIONE 2021 | VARIAZIONE 2022 | VARIAZIONE 2023 |
|------------------------|---|--|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Utilizzo quote accantonate al risultato di amministrazione | | | | |
| | | fondo di cassa al 1/1/2021 | | | | |
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 10101 | Imposte tasse e proventi assimilati | 34.509,70 | 34.509,70 | |
| | | 10103 | Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | 44.104.181,44 | 44.104.181,44 | |
| | | 10104 | Compartecipazioni di tributi | | | |
| | | TOTALE titolo 1 | | 44.138.691,14 | 44.138.691,14 | 0,00 |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | 20101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 8.772.000,00 | 8.771.138,76 | |
| | | 20102 | Trasferimenti correnti da Famiglie | | | |
| | | 20103 | Trasferimenti correnti da Imprese | | | |
| | | 20104 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | |
| | | 20105 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | -2.210,00 | |
| TOTALE titolo 2 | | 8.772.000,00 | 8.768.928,76 | 0,00 | 0,00 | |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | 30200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 10.153,69 | 10.153,69 | |
| | | 30300 | Interessi attivi | 41,18 | 41,18 | |
| | | 30400 | Altre entrate da redditi da capitale | | -450.000,00 | -450.000,00 |
| | | 30500 | Rimborsi e altre entrate correnti | 41.174.052,02 | 41.174.052,02 | 315.044,00 |
| | | TOTALE titolo 3 | | 41.184.246,89 | 40.734.246,89 | -134.956,00 |
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | 40200 | Contributi agli investimenti | 18.520.000,00 | 92.600.000,00 | 78.000.000,00 |
| | | 40400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 185.735,82 | 185.735,82 | |
| | | 40500 | Altre entrate in conto capitale | 92,57 | 92,57 | |
| | | TOTALE titolo 4 | | 18.705.828,39 | 92.785.828,39 | 78.000.000,00 |
| | | TOTALE | 112.800.766,42 | 186.427.695,18 | 77.865.044,00 | 94.615.044,00 |